

Corso di Laurea specialistica (*ordinamento ex  
D.M. 509/1999*)

in POLITICHE E SERVIZI SOCIALI

Tesi di Laurea

## I SIGNIFICATI DELL'ADOZIONE

Dal desiderio di un figlio a tutti i costi ad un  
progetto di tutela pubblica per un bambino

### **Relatore**

Ch. Prof. Marilena Sinigaglia

### **Laureando**

Martina Buso

Matricola 819122

### **Anno Accademico**

**2011 / 2012**

# INDICE

Introduzione

1. DISPOSIZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, NAZIONALE E LOCALE IN MATERIA DI ADOZIONE
  - 1.1. Il diritto del minore ad una propria famiglia.
  - 1.2. La coppia adottiva: caratteristiche, diritti e doveri.
  - 1.3. Il minore nell'adozione nazionale e nell'adozione internazionale.
  - 1.4. La legislazione locale in materia di adozione.
2. L' ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE NELLA PRASSI OPERATIVA
  - 2.1. I soggetti coinvolti nel procedimento di adozione nazionale e internazionale.
  - 2.2. IL procedimento adottivo nelle diverse fasi operative.
  - 2.3. La logica progettuale del procedimento adottivo.
3. I SIGNIFICATI DELL'ADOZIONE
  - 3.1. Adozione: un progetto di tutela pubblica di un bambino
  - 3.2. Il bambino: dall'essere "figlio di..." all'averne una famiglia.
  - 3.3. I genitori: dall'averne un figlio all'essere genitori
4. I SIGNIFICATI DELL'ADOZIONE: OSSERVAZIONE E INTERVISTE AI SOGGETTI COINVOLTI NELL'ITER ADOTTIVO.
  - 4.1. Finalità, azioni e strumenti dell'indagine
  - 4.2. Le interviste
  - 4.3. I gruppi: pre e post adozione
  - 4.4. Conclusioni

*Desidero ringraziare la prof.ssa Marilena Sinigaglia che ha accettato l'incarico di relatore della mia tesi; ringrazio la dott.ssa Ada Campolucci, giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Venezia che in qualità di correlatore ha fornito un prezioso supporto nella stesura dell'elaborato; ringrazio altresì la dott.ssa Mariangela Pesce, Assistente Sociale Equipe Adozioni che attraverso la sua esperienza professionale mi ha accompagnato nella conoscenza del fenomeno adottivo; ringrazio inoltre la dott.ssa Barbara Segatto, Psicologa psicoterapeuta dell'Ente Autorizzato C.A.I., e la dott.ssa Valeria Gritti, Giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Venezia per il loro significativo contributo raccolto attraverso la somministrazione delle interviste. Un ringraziamento particolare lo dedico ai genitori e ai bambini che ho incontrato nei corsi del pre e post adozione per avermi acconsentito di "entrare in relazione" con il legame adottivo. Ringrazio le colleghe per il supporto reciproco nel condurre questo lavoro di tesi quale attività conclusiva del nostro percorso di studi.*

*Infine un sentito ringraziamento lo dedico alla mia famiglia per avermi sostenuto nei momenti di difficoltà e avermi accolto nei momenti di gioia vissuti in questo mio percorso di studi.*

## INTRODUZIONE

Nell'analizzare il fenomeno dell'Adozione si è ritenuto opportuno adottare una logica progettuale per la quale il processo adottivo si articola in diverse fasi e coinvolge istituzioni e soggetti con ruoli e competenze specifiche. Tale chiave di lettura si è rivelata efficace all'indagine in quanto funzionale a scomporre (nelle singole fasi) e ricomporre (nelle finalità e negli obiettivi finali) questo fenomeno di natura complessa che coinvolge soggetti provenienti da realtà diverse e portatori di storie e desideri diversi. La logica progettuale ha indotto ad affiancare all'indagine bibliografica un' "indagine sul campo" strutturata sia all'osservazione di attività svolte dagli operatori dell'Equipe Adozioni e degli Enti Autorizzati che al confronto con i professionisti afferenti alle Istituzioni coinvolte nel processo adottivo. L'opportunità di arricchire l'indagine con aspetti legati all'operatività è emersa nel confronto costante con un Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di Venezia, la quale ha rappresentato un significativo riferimento lungo tutta la stesura del presente elaborato di tesi.

La scelta di approfondire il tema dell'Adozione" è legata ad un'esperienza avvenuta nell'ambito dell'esercizio professionale<sup>1</sup> dove la tendenza è di guardare agli eventi con una lente progettuale. Nell'esperienza professionale esercitata in un Servizio di Tutela Minori, si è infatti avuto modo di approcciarsi a quello che sembrava essere un fallimento adottivo ma che fortunatamente si era rivelato un momento di crisi familiare che in seguito il nucleo era riuscita a superare. Il senso di incertezza, che si incontra nell'affrontare situazioni di grave crisi familiare, in quell'occasione sembrava

---

<sup>1</sup> La scrivente esercita in qualità di Assistente Sociale in un Ente Locale della Provincia di Venezia.

potenziata dal fatto che per quella “particolare famiglia” si riteneva di non disporre degli strumenti necessari a strutturare un intervento di supporto. Superata la prima fase di conoscenza del nucleo, anche attraverso il confronto con i colleghi dell'Equipe Adozioni e con gli insegnanti, la sensazione di incertezza non era andata attenuandosi; sembrava esserci ancora molto da sviscerare e probabilmente non solo nell'ambito di quella famiglia ma all'interno del fenomeno adottivo stesso.

Nel corso dell'indagine svolta, man mano che si acquisivano elementi di carattere giuridico, tecnico e operativo, si è avvertita la necessità di andare a conoscere i significati dell'Adozione al fine di meglio comprendere la complessità insita nel fenomeno stesso. Si ritiene di poter definire l'Adozione quale fenomeno sociale altamente complesso in quanto pur coinvolgendo gruppi specifici di individui (i bambini adottivi, le coppie sposate, le coppie incapaci a procreare, le famiglie dei bambini e delle coppie) si correla ad altre dinamiche socioculturali di carattere generale (il desiderio di diventare genitori, il concetto di famiglia, il fenomeno della sterilità, l'accoglienza verso chi è diverso). Tale complessità è legata anche al fatto che nel definire l'Adozione è necessario prendere in considerazione molteplici punti di vista, giuridico, psicologico, antropologico, sociologico; che concorrono alla strutturazione dei suoi significati. La molteplicità dei significati dell'Adozione è legata anche dalla pluralità di soggetti- bambino, genitori, famiglie, operatori- che attribuiscono il loro significato all'evento adottivo.

Si è ritenuto opportuno analizzare l'Adozione partendo dal suo significato di istituto giuridico presente nell'ordinamento italiano, disciplinato dalle disposizioni di carattere nazionale, internazionale, locale e distinto nelle

due fattispecie: Adozione Nazionale e Adozione Internazionale. Nel ripercorrere la normativa, si è sottolineato il concetto della “centralità del bambino” quale soggetto portatore del diritto ad una propria famiglia. Il concetto di “centralità del bambino” ha rappresentato un filo conduttore trasversale all’indagine, presente nelle diverse fasi dell’iter adottivo.

Nell’iter adottivo, disciplinato dalla regolamentazione regionale che definisce ruoli, competenze ed azioni dei soggetti operanti, la “centralità del bambino” è stata evocata in termini di specificità dei bisogni del bambino adottivo, che le coppie aspiranti all’Adozione incontrano riflettendo sulla loro predisposizione ad adottare (fase dell’informazione e della sensibilizzazione), misurando le proprie capacità adottive (fase dello studio di coppia) e sperimentando la loro genitorialità adottiva (fase del post adozione).

Il concetto della “centralità del bambino” ha orientato anche la strutturazione dei significati dell’Adozione, sia essa vissuta dai bambini adottivi che dagli aspiranti genitori. I significati riconosciuti all’Adozione sono stati veicolati nel passaggio del bambino dallo status di figlio all’avere una famiglia, della coppia dall’habitus di un figlio all’essere genitori. Questo passaggio è favorito dall’assunzione di un punto di vista che non si esaurisce nella sfera individuale e psicologica legata all’evento adottivo ma ne contempla anche la dimensione culturale e sociale.

L’ultima parte relativa all’”indagine sul campo”, chiamata a concludere il presente elaborato di tesi, ha rappresentato un riferimento per l’intero progetto di studio. Il confronto con i professionisti operanti nel procedimento adottivo ha rappresentato una significativa esperienza di formazione, grazie al contatto con attività svolte dai Servizi, nell’ambito del progetto adottivo

dove la “centralità del bambino” si caratterizza come forma di tutela pubblica di un bambino.

# 1. DISPOSIZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, NAZIONALE E LOCALE IN MATERIA DI ADOZIONE

## 1.1. Il diritto del minore ad una propria famiglia.

Strutturare l'indagine dell'istituto dell'adozione partendo dalle disposizioni in materia risulta efficace sia per la consecutio analitica che per una riflessione sulla centralità del minore nel processo adottivo. Principio caratterizzante l'intera disciplina dell'adozione dei minori è quello secondo il quale il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia. L'istituto dell'adozione è infatti disciplinato dalle norme che regolano la condizione del minore come soggetto portatore di diritti e destinatario di misure atte a garantirne l'esercizio. La legge 4 Maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", modificata dalla Legge 28 Marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" nonché del titolo VIII del libro primo del codice civile", ha capovolto il principio secondo il quale una famiglia abbia comunque la possibilità di aver un figlio per ragioni di carattere affettivo e/o patrimoniale nell'innovativo concetto che è il minore soggetto "debole", il soggetto da proteggere e quindi dà a lui il diritto di crescere in una famiglia, nella propria famiglia e solo in via subordinata, qualora non sia la possibilità di rimuovere gli impedimenti e l'inadeguatezza della famiglia d'origine, il minore possa essere adottato da un'altra famiglia.



L'adozione è un istituto giuridico antichissimo che ha subito nel corso degli anni una profonda evoluzione. Sorto inizialmente con lo scopo di consentire a chi non aveva figli legittimi (o legittimati) di perpetuare il cognome e di trasmettere il patrimonio ereditario, assolve ai nostri giorni soprattutto il più rilevante compito di rendere possibile l'inserimento del minore abbandonato in una nuova famiglia, in grado di provvedere alle sue esigenze (moralì e materiali) di vita<sup>2</sup>. Il primo riferimento storico è rintracciabile nel codice di Hammurabi del XVIII secolo a. C. in Mesopotamia. Nell'antico Egitto, in Grecia e nella Roma imperiale, l'adozione, anche interetnica, era molto praticata e svolgeva principalmente una funzione patrimoniale, assicurando il diritto di eredità ai figli nati al di fuori del matrimonio e risolvendo i problemi di successione nelle famiglie senza discendenza. Tale funzione patrimoniale è rimasta inalterata per secoli. Solo nel XX secolo si è venuta ad affiancare la funzione legittimante che, equiparando il figlio adottivo a quello proprio e interrompendo i rapporti con la famiglia biologica, garantisce al minore il legame affettivo di appartenenza alla famiglia adottiva<sup>3</sup>.

Nel 1967<sup>4</sup> la legge nel riformare l'istituto ha introdotto, accanto all'adozione ordinaria la c.d. adozione speciale, alla quale potevano accedere minori di 8 anni privi di una famiglia in grado di assicurare loro un adeguato sviluppo. Detta normativa è stata ulteriormente modificata dalla Legge n. 184, prima e dalla Legge n. 149 poi, per ovviare ad alcuni

---

<sup>2</sup> Cfr. T. AULETTA, *Il diritto di famiglia*, Torino, G. Giappichelli Editore 2004, p. 283

<sup>3</sup> Cfr. M. COSMO, (a cura di), *L'alchimia adottiva. Narrazioni e pensieri*, Lecce Edizioni La Meridiana, 2011, p 15

<sup>4</sup> Cfr. Legge 5 Giugno 1967, n. 431: "Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile <<Dell'adozione>> ed inserimento del nuovo capo III con il titolo <<Dell'adozione speciale>>".

inconvenienti a cui la precedente disciplina dava luogo e per rispettare gli impegni assunti dallo Stato con l'adesione alla Convenzione di Strasburgo (ratificata con la Legge 22.05.1974, n. 357) la quale enuncia i principi fondamentali sull'adozione che devono essere contenuti nelle singole legislazioni nazionali<sup>5</sup>.

Ritornando all'analisi dell'art 1 della legge 183/84, novellato dalla Legge 149/01 al comma 2, si evince che non solo il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia ma che *“le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto”*. Tale affermazione assume notevole rilevanza perché impone al giudice di pronunciare l'adozione solo come estremo rimedio quando altre vie non risultino praticabili; impone inoltre allo Stato e agli enti locali di assicurare i mezzi di sostegno necessari alla famiglia bisognosa per impedire lo sradicamento del minore. La supremazia della visione puerocentrica della disciplina, conduce le suddette norme a contemplare sia la fattispecie in cui la condizione familiare del minore richieda interventi che favoriscono l'idoneità del suo ambiente di crescita che le situazioni in cui le problematiche in seno alla famiglia del minore implichino il suo allontanamento e l'affidamento ad altro contesto familiare. L'art. 2 dispone che:

*“il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'art. 1, è*

---

<sup>5</sup> Cfr. T. AULETTA, *Il diritto di famiglia*, Torino, G. Giappichelli Editore 2004, p. 283.

*affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblica o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore ai sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare”.*

Le situazioni delineate dal precedente articolo aprono il campo ad una tutela del soggetto minore che supera il diritto a crescere nella propria famiglia quando essa non costituisce il contesto favorevole allo sviluppo psicofisico del minore. Il minore si trova pertanto in una situazione di abbandono non solo in situazioni di assenza di adulti di riferimento ma privo dell'assistenza materiale e morale di cui ha bisogno. L'abbandono presuppone che la famiglia parentale (essendo contemplati anche i parenti entro il quarto grado che intrattengono rapporti significativi con il soggetto) risulta inadatta allo svolgere la funzione genitoriale dal punto di vista educativo, affettivo e materiale. Si verifica in queste situazioni di abbandono del minore una obiettiva e non transitoria carenza di quel minimo non solo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico necessario per assicurare al minore un ambiente confacente ed idoneo a consentirgli lo sviluppo e la realizzazione della personalità non dipendente da forza maggiore<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Cfr. T. AULETTA, *Il diritto di famiglia*, Torino, G. Giappichelli Editore 2004, p. 286..

Prima di verificare l'inidoneità della famiglia d'origine, il diritto del minore a crescere nella propria famiglia, anche se temporaneamente per il suo maggiore interesse non risulta esercitata, pone l'obbligo ai Servizi sociali competenti di svolgere: [...] *opera di sostegno educativo e psicologico, agevolare i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali di altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari*<sup>7</sup>”

Come noto, nell'adempiere al suddetto mandato legislativo il Servizio Sociale incontra minori che provengono da contesti familiari altamente problematici le cui dinamiche devianti se non patologiche rendono difficile l'intervento. Qualora l'attivazione di opportune forme di sostegno non risulti efficace in termini evolutivi per la presa in carico del minore, l'intervento del Servizio si pone l'obiettivo di garantire un contesto familiare adeguato diverso dal nucleo originario. Con il ricorso alla Procura del Tribunale per i Minorenni o al Tribunale stesso nell'ambito di un procedimento di affido del minore al Servizio Sociale già in atto, prende avvio il procedimento di dichiarazione di adottabilità.

In questi casi prevale il diritto del minore di vivere in un sistema familiare idoneo al proprio sviluppo evolutivo sul diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Tale sistema richiede la presenza di soggetti chiamati a favorire con ruoli diversi (genitori, nonni, fratelli) le condizioni materiali e morali atte a condurre il minore nella sfera

---

<sup>7</sup> Cfr. Legge 4 Maggio 1983, n. 184 “disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”, così come modificata dalla Legge 28 Marzo 2001, n. 149 “modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori” [...], art. 5 comma 1.

dell'appartenenza familiare. Nel delineare questo sistema la legge 184/1983, così modificata dalla legge 149/01, dispone che:

art. 6, comma 1-2-3-4

*“L'adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve aver luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto”*

*“I coniugi devono essere effettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare”.*

*“L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando”.*

*“Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto”.*

I requisiti previsti dalla normativa (età, stabilità di rapporto, capacità genitoriali) rinviano ad una peculiarità della situazione familiare adottiva, escludendo situazioni di coppia che esistono nella genitorialità biologica (figli illegittimi, genitori non coniugati, genitori molto giovani o estremamente adulti). Il prestare attenzione ad alcuni fattori che, in altre fattispecie sfuggono al controllo delle norme giuridiche, rivela una complessità insita all'istituto dell'adozione che si sviluppa dall'incontro di due realtà soggettive (il minore e la coppia) caratterizzate da eventi di privazione (rispettivamente l'allontanamento dalla famiglia d'origine e l'assenza di una genitorialità biologica) che segnano l'esistenza dei soggetti coinvolti, talvolta con effetti

invalidanti. L'incontro si realizza dal punto di vista giuridico con l'acquisizione di diritti e doveri da parte di entrambi le parti, dando attuazione all'adozione legittimante per la quale sorge un rapporto di filiazione fra soggetti non uniti da legame biologico. Il minore diviene a pieno titolo figlio legittimo dei genitori adottivi e parente dei loro parenti. Egli acquista il cognome della nuova famiglia (sostituendolo a quello d'origine), nonché i diritti e i doveri propri della filiazione legittima. Cessano i rapporti del minore con la famiglia di "sangue" (salvo casi particolari dettati dall'interesse superiore del minore) eccezion fatta per gli impedimenti matrimoniali. A differenza del provvedimento di adottabilità, il provvedimento di adozione non prevede la revoca, la famiglia adottiva diviene il contesto di appartenenza del minore in cui ha diritto di vivere e crescere. Un nuovo provvedimento di adozione potrebbe essere emanato se il minore si venisse a trovare, successivamente, in stato di abbandono, con conseguente estinzione del precedente legame adottivo<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Cfr. T. AULETTA, *Il diritto di famiglia*, Torino, G. Giappichelli Editore 2004, p. 295.

## **1.2. La coppia adottiva: caratteristiche, diritti e doveri.**

La coppia adottiva è unita dall'unico legame considerato legittimo dall'ordinamento giuridico italiano, quello matrimoniale. I coniugi devono avere un rapporto stabile da almeno tre anni, sostanziato anche da una continuativa convivenza precedente al matrimonio di ugual durata. La stabilità di coppia viene misurata sia in termini quantitativi che qualitativi, infatti l'unione tra i coniugi non deve essere interrotta da separazione, nemmeno di fatto<sup>9</sup>. Eccezionalmente l'adozione può essere pronunciata nei confronti di coniugi (o coniuge) non conviventi se la separazione è intervenuta dopo l'inizio di affidamento preadottivo e ciò risponde all'interesse del minore<sup>10</sup>. La legittimità dell'adozione passa attraverso il riconoscimento della famiglia adottiva come società naturale fondata sul matrimonio, così come sancita all'art. 29 della Costituzione italiana. Tale riconoscimento giuridico risuona nel versante culturale per le credenze simboliche affidate alla categoria famiglia ma senza esaurirne le forme presenti nella società. Sono infatti presenti numerose forme di famiglia: da quelle socialmente riconosciute (la famiglia costituita da coppie di fatto) a quelle che vengono percepite come devianti o deviate (la famiglia costituita da coppia omosessuale). A differenza delle precedenti, che come la famiglia legittima, sorgono da un determinato rapporto tra gli adulti, la famiglia adottiva si costituisce su una forma di figliolanza che nasce da uno specifico rapporto tra adulti e minori, ispirato ad un modello di legame biologico e giuridico.

---

<sup>9</sup> Cfr. Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 28 Marzo 2001, n. 149 "modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" [...], art. 6 comma 1, 4.

<sup>10</sup> Cfr. Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 28 Marzo 2001, n. 149 "modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" [...], art. 25 comma 5.

Rispetto all'età degli adottanti essa viene definita indirettamente utilizzando come criterio la differenza con l'età del minore adottando. La differenza, fissata al massimo di quarantacinque anni e al minimo di diciotto anni, può essere derogata dal Tribunale qualora accerti che dalla mancata adozione deriverebbe un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. Il limite di quarantacinque anni può inoltre essere ulteriormente elevata fino a dieci anni per uno solo degli adottandi, quando gli adottanti siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia minore, quando occorre procedere all'adozione di un fratello o di una sorella dell'adottato<sup>11</sup>.

I genitori adottivi devono risultare idonei, sotto il profilo morale e materiale, a provvedere alle esigenze del figlio. Assumono allora rilevanza lo stato di salute dei genitori adottivi, il loro ambiente familiare, i motivi dell'adozione. Nella fattispecie l'art. 22 della L. 184/1983 recita al comma 4: *"[...] le indagini (di cui i Servizi Socioassistenziali degli Enti Locali singoli o associati e le Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere sono incaricati dal Tribunale per i Minorenni a seguito di istanza di adozione da parte della coppia<sup>12</sup>) riguardano in particolare la capacità di educare al minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. [...]"*. L'adozione rispetto alla sua connotazione di istituto giuridico di diritto privato presenta la peculiarità di essere una forma di genitorialità sociale, un

---

<sup>11</sup> Cfr. Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 28 Marzo 2001, n. 149 "modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" [...], art. 6 comma 5, 6.

<sup>12</sup> Cfr. Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 28 Marzo 2001, n. 149 "modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" [...], art. 22 comma 3.



servizio che la comunità umana mette a disposizione fin dalla notte dei tempi per aiutare i suoi membri più deboli a trovare una famiglia.

Riprendendo l'art. 22 della L. 184/83 al comma 8: *“il Tribunale per i Minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del Giudice Tutelare e dei Servizi locali sociali e consultoriali.[...] Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale”*. Il sostegno sociale presuppone quale requisito ad un intervento efficace l'assunzione da parte degli operatori di uno sguardo che vada oltre la diade genitori- bambino. Nella prassi dei servizi si rileva il rischio di attuare interventi esclusivamente indirizzati nei loro confronti, con il rischio di non cogliere altre risorse presenti oltre a quelle della coppia adottiva<sup>13</sup>.

Il legame adottivo si delinea giuridicamente con il rapporto di filiazione legittima per la quale sono previsti specifici diritti e doveri da parte dei genitori e dei figli. Per quanto riguarda i genitori, i diritti e doveri sono sanciti costituzionalmente dall'art. 30: *“E' dovere e diritto dei genitori mantenere e istruire ed educare i figli [...]”* e dall'art. 147 del Codice Civile: *“Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”*. In giurisprudenza si specifica che i doveri di istruzione ed educazione si estinguono con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio. Il dovere di mantenimento dura sin quando questi non sia in grado di inserirsi effettivamente nel mondo del lavoro e provvedere così alle proprie esigenze di vita; ciò si verifica sicuramente quando il figlio è in grado di percepire un reddito corrispondente, secondo le condizioni normali e

---

<sup>13</sup> Cfr. M. FRANCHETTI, *La palestra del divenire. Piccolo manuale pratico dedicato a tutti gli aspiranti Nonni Adottivi*, Anno 2010, pp 9-10.

concrete di mercato, alla professionalità definitivamente acquisita<sup>14</sup>. Il tenore di vita da assicurare è quello condotto dalla famiglia, tenuto conto delle risorse familiari disponibili che devono essere comunque utilizzate con ponderato arbitrio rispetto alle esigenze educative del figlio: ad esempio un'esistenza condotta nel lusso potrebbe comprometterne la sana formazione. Nel art. 148 del Codice Civile si specifica che nel mantenimento della prole, l'obbligazione dei genitori si ripartisce in proporzione alle rispettive sostanze e alla capacità di lavoro professionale e casalingo. È un richiamo alla parità dei coniugi che con il matrimonio acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. L'art. 143 del Codice Civile recita infatti: *“entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”*.

I diritti e i doveri sopra delineati rientrano nell'esercizio della potestà di cui i genitori adottivi sono titolari. La potestà, definita dal TITOLO IX del Codice civile, artt. 315 e seguenti, è l'insieme dei poteri concessi al titolare sulla persona e sul patrimonio del figlio minore, nell'interesse del medesimo, ivi compresa la rappresentanza nei rapporti con i terzi. Si tratta cioè di un complesso di poteri- doveri i quali restano sottratti all'autonomia privata, pertanto il titolare non può rinunciarvi. L'esercizio della potestà demanda al genitore l'assunzione delle decisioni nei riguardi della persona e del patrimonio del minore e la rappresentanza nella stipulazione degli atti. Come la titolarità anche l'esercizio compete ad ambedue i genitori, eccezion fatta

---

<sup>14</sup> Cfr. T. AULETTA, Il diritto di famiglia, Torino, G. Giappichelli Editore 2004, pp. 267-270.

per le ipotesi di incapacità (interdizione, incapacità naturale) lontananza o altro impedimento di un genitore. La potestà viene allora esercitata dall'altro; in sua mancanza (o se anch'egli è impossibilitato) al minore viene nominato un tutore. L'esercizio della potestà dei genitori deve avvenire di comune accordo: le decisioni della vita quotidiana riguardanti il figlio possono prendersi disgiuntamente, mentre le scelte più importanti e delicate devono farsi congiuntamente. Il sindacato sull'operato dei genitori è ammesso solo nel caso in cui da esso derivi un sicuro pregiudizio per il minore. La potestà viene meno normalmente col raggiungimento della maggiore età da parte del figlio. Altre cause di estinzione sono: la morte del figlio o dei genitori, il matrimonio del figlio minore con conseguente emancipazione, alcune condanne penali pronunziate verso i genitori, la pronunzia giudiziale di decadenza. Quest'ultima presuppone che il genitore abbia violato o trascurato i doveri ovvero abbia abusato dei poteri concessigli in virtù della potestà, causando grave pregiudizio al minore o creando un serio pericolo in tal senso. La causa di estinzione può riguardare anche un solo genitore; in tal ipotesi i poteri si concentrano nelle mani dell'altro, sempre che nei suoi confronti non si sia già verificata una causa di estinzione<sup>15</sup>.

Nell'analisi normativa si percepisce la forte incidenza degli effetti che l'adozione causa per la vita dei genitori adottivi i quali si trovano a farsi carico di responsabilità verso il minore di esclusiva e straordinaria portata. L'incidenza è altrettanto forte anche per i genitori non adottivi ma poggia su un legame biologico che, in situazioni di adeguatezza del contesto familiare,

---

<sup>15</sup> Cfr. T. AULETTA, *Il diritto di famiglia*, Torino, G. Giappichelli Editore 2004, pp. 271-274.

porta a percepire le suddette responsabilità maggiormente dovute e spontaneamente attuate. Esse sono mosse non solo da principi giuridici ma anche da aspetti istintivi (ad esempio il bisogno di protezione verso il soggetto più debole) e innati come il senso di appartenenza alla stessa famiglia. Non solo i genitori adottivi si trovano quindi a mettere in atto dinamiche relazionali definite astrattamente ma anche il bambino adottato è esposto a forme di attaccamento “create” che affronta con la sua memoria storica acquisita prima dell’inserimento nella famiglia adottiva.

### **1.3. Il minore nell'adozione nazionale e nell'adozione internazionale.**

In qualità di figlio legittimo al minore a cui è riconosciuto lo status di adottato vengono riconosciuti alcuni doveri. In particolare l'art. 315 del Codice Civile recita: *“il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa”*. Il dovere del rispetto verso i genitori si protrae per tutta la vita ma per la cui violazione non sono previste sanzioni. Il dovere a contribuire al soddisfacimento dei bisogni della famiglia si basa sul principio solidaristico secondo il quale tutti i suoi componenti (genitori e figli) devono adoperarsi per realizzare il benessere comune. Rimane fermo il diritto del minore alla sua formazione professionale, pertanto la misura di contribuzione non è imposta prima della conclusione del percorso. Al minore non vengono solo riconosciuti i diritti e doveri dello status di figlio legittimo ma anche per lo status di minore adottato. Nel procedimento di adozione è previsto che il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione delle sue capacità di discernimento, venga sentito in merito all'assunzione da parte del Tribunale per i Minorenni della sentenza di adozione<sup>16</sup>. Analogamente e per lo stesso principio il minore deve essere sentito anche nel procedimento di dichiarazione di adottabilità<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Cfr. Legge 4 Maggio 1983, n. 184 “disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”, così come modificata dalla Legge 28 Marzo 2001, n. 149 “modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori” [...], art. 7 comma 2-3; art. 25 comma 1.

<sup>17</sup> Cfr. Legge 4 Maggio 1983, n. 184 “disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”, così come modificata dalla Legge 28 Marzo 2001, n. 149 “modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori” [...], art. 15 comma 2.

Tale principio, presente nell'adozione nazionale, non sempre viene sostenuto nell'adozione internazionale per la quale il minore arriva in Italia avendo già acquisito lo status di minore adottato (quindi di figlio legittimo e cittadino italiano) attraverso l'autorizzazione all'ingresso fornita dal Commissione per le Adozioni Internazionali<sup>18</sup> sulla base della dichiarazione di adottabilità da parte dello Stato straniero. Il procedimento che ha condotto alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è collocato al di fuori dell'ordinamento giuridico italiano.

L'istituto dell'adozione si diversifica in due fattispecie diverse con tratti comuni soprattutto per quanto riguarda i diritti e doveri per i genitori adottivi e gli effetti della filiazione che si crea con il minore adottato. Entrambe hanno avvio da un'istanza della coppia adottiva che presenta al Tribunale per i Minorenni per la quale vengono attivate le indagini, di cui all'art. 22 comma 3 della Legge 184/83 novellato dalla Legge 149/01, da concludersi entro centoventi giorni, motivatamente prorogabili. Tra le richieste presentate dagli adottanti è riconosciuta una priorità di legge a quelle che dichiarano la disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3 comma 1, della legge 5 Febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate<sup>19</sup>. Gli aspiranti all'adozione devono possedere i medesimi requisiti sia che si tratti di adozione di un bambino italiano o di un bambino

---

<sup>18</sup> *Per l'istituzione della Commissione per Le Adozioni Internazionali* Cfr. Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 31 Dicembre 1998, n. 476; "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 Maggio 1993. Modifiche alle Legge 4 Maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri", art. 38.

<sup>19</sup> Cfr. Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 28 Marzo 2001, n. 149 "modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" [...], art. 22 comma 3.

straniero. Mentre nel primo caso, la coppia manifesta una disponibilità all'adozione innanzi al Tribunale per i Minorenni (la cui competenza contempla la diade genitori- bambino), nel caso dell'adozione internazionale gli adottanti presentano una richiesta di idoneità ad adottare un bambino straniero per la quale il Tribunale per i Minorenni è tenuto solo a verificare la sussistenza dei requisiti e l'adeguatezza genitoriale degli aspiranti attraverso le indagini svolte dai Servizi Socio- assistenziali. Nonostante la struttura dell'adozione internazionale non consenta l'individuazione dell'adottando al momento del rilascio della dell'idoneità da parte del Tribunale per i Minorenni, la giurisprudenza ritiene ammissibile un provvedimento nel quale il giudice precisi le condizioni alle quali viene emesso e quindi le caratteristiche di carattere per lo più rispetto all'età, al paese di provenienza, alla possibilità di adottare più minori. Dalla disciplina del 1998, è previsto che i Servizi forniscano al giudice informazioni sulle attitudini degli aspiranti all'adozione in relazione alle caratteristiche del minore e che il decreto di idoneità possa contenere indicazioni per favorire il migliore incontro fra gli aspiranti all'adozione e il minore<sup>20</sup>.

Prima della riforma dell'83, il fenomeno dell'adozione internazionale veniva disciplinato secondo i criteri indicati dall'art. 17, disp. prel. c.c. cioè dalla legge degli Stati di appartenenza, dell'adottando e degli adottanti. Ciò stava a significare che i requisiti in presenza dei quali il minore poteva essere avviato all'adozione erano stabiliti dalla sua legge nazionale, con conseguente applicazione di regole spesso troppo permissive nella determinazione dello stato di abbandono e dei requisiti richiesti per

---

<sup>20</sup> Cfr. T. AULETTA, Il diritto di famiglia, Torino, G. Giappichelli Editore 2004, p. 285

l'adottante. Con la disciplina dell'adozione internazionale l'ordinamento ha inteso impedire il perpetuarsi di abusi fissando delle misure che permettessero al giudice italiano di pronunciare l'adozione di un minore straniero (nei confronti di genitori italiani o di genitori stranieri ma residenti in Italia) sulla base di un provvedimento emesso all'estero, nonché per consentire al minore stesso l'ingresso in Italia in vista dell'adozione. Ulteriori garanzie di tutela del minore sono state introdotte dalla Convenzione dell'Aja del 29 Maggio 1993 alla quale il nostro paese ha dato attuazione mediante la legge 31 Dicembre 1998, n. 476 recante: *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione nazionale e internazionale, fatta a L’Aja il 29 Maggio 1993. Modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri.”*. Detta legge tende ad ovviare, principalmente ad un inconveniente cui dava luogo la precedente disciplina: la possibilità che avevano gli aspiranti dell'adozione di prendere contatto direttamente, o tramite intermediari non qualificati, con i genitori del minore per ottenere il bambino in adozione. Ciò rendeva possibili, con relativa facilità, abusi di diversa natura se non una vera e propria compravendita di minori anche per l'inerzia dell'autorità competente dello Stato di cui il minore era cittadino. La legge del '98 prevede infatti che i coniugi debbano rivolgersi necessariamente ad uno degli Enti autorizzati dal nostro Stato i quali dovranno prestare la loro opera, nel corso dell'intera procedura, a sostegno della coppia aspirante all'adozione ed a garanzia del minore, prendendo contatto prima con l'autorità straniera prima e poi con i genitori il cui figlio viene avviato all'adozione<sup>21</sup>. L'art. 4 della Convenzione

---

<sup>21</sup> Cfr. AULETTA, T., *“Il diritto di famiglia”*, G. Giappichelli Editore, Torino 2004, pp. 299-300.



dell'Aja sancisce che le Adozioni da essa contemplate possono aver luogo se le Autorità competenti degli Stati d'origine hanno stabilito che il minore è adottabile e che l'adozione internazionale corrisponde all'interesse superiore del minore; se i consensi richiesti a persone, istituzioni e autorità siano stati ottenuti liberamente e a seguito di un'adeguata consulenza in merito agli effetti dell'adozione sui legami tra famiglia d'origine e il minore; se il minore, tenuto conto della sua età e della sua maturità, sia stato debitamente informato sulle conseguenze dell'adozione e i suoi desideri e opinioni siano stati presi in considerazione.

Pur tenendo conto delle maggiori tutele, non solo per il minore ma anche per gli aspiranti genitori, introdotte dall'evoluzione normativa, rimane una differenza tra adozione nazionale e internazionale sia giuridica relativa al procedimento di dichiarazione di adottabilità che sostanziale rispetto all'inserimento del minore nel nucleo adottivo. Nell'adozione di bambini italiani infatti l'inserimento del minore presso l'aspirante famiglia prevede delle fasi intermedie che sembrano meglio rispondere alla complessità del fenomeno dell'adozione. Sin da subito si sottolinea il fatto che l'abbinamento a carico del Tribunale per i Minorenni conta su aspetti di valutazioni ponderate su una duplice indagine: da un lato quella svolta dai Servizi sociosanitari sulla coppia adottiva, dall'altro dall'intervento dei Servizi di Tutela a cui è stato sottoposto il minore in virtù del procedimento di dichiarazione dello stato di adottabilità. Nella fase di inserimento del minore nel nucleo familiare adottivo, per il bambino italiano è previsto l'istituto dell'affidamento preadottivo, così come disciplinato dal Titolo III Capo III della

Legge 184/83, novellata dalla Legge 149/01. Tale istituto si traduce in un periodo della durata di un anno dall'inserimento del minore il cui esito conduce alla sentenza del Tribunale per i Minorenni che decide di far o non far luogo all'adozione. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo e vengono predisposte le misure in favore del minore considerato in stato di abbandono<sup>22</sup>. Durante il periodo di affidamento preadottivo è tutta previsto che il Tribunale vigili sul buon andamento avvalendosi anche dei Servizi locali e consultoriali, disponendo anche eventuali interventi di sostegno psicologico e sociale<sup>23</sup>.

Per l'adozione internazionale il minore entra in Italia in virtù di un provvedimento di adozione, pronunciato ai sensi dell'iter amministrativo definito dall'art. 31 della Legge 183/1984, novellata dalla Legge 476/1998. In base alla normativa gli aspiranti all'adozione internazionale che abbiano ottenuto il decreto di idoneità dal Tribunale per i Minorenni devono conferire l'incarico a curare la procedura ad un Ente Autorizzato. Quest'ultimo detiene i rapporti con le Autorità competenti del Paese d'origine del minore e con la Commissione per le Adozioni Internazionali che autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia del minore quale cittadino italiano e figlio legittimo della coppia adottiva. Il Tribunale per i Minorenni ratifica la sentenza di adozione emessa dal Paese straniero, ad eccezione dei paesi che prevedono l'affido del minore in vista all'adozione, per cui entra in vigore l'anno di affido preadottivo come per l'adozione nazionale. Dopo l'arrivo in

---

<sup>22</sup> Cfr. Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 28 Marzo 2001, n. 149 "modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" [...], art. 25 comma 7.

<sup>23</sup> Cfr. Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 28 Marzo 2001, n. 149 "modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" [...], art. 22 comma 8.

Italia del bambino, la famiglia sceglie liberamente se farsi seguire dall'Equipe Adozioni o dall'Ente Autorizzato per una soddisfacente integrazione familiare e sociale. L'art. 34 comma 2 della Legge 183/1984, modificata dalla Legge 476/1998, specifica che gli interventi suddetti hanno avvio su richiesta degli interessati. Il Tribunale per i Minorenni in ogni caso incarica l'Equipe Adozioni sull'andamento dell'adozione nel primo anno di inserimento del bambino. Nella precedente versione della normativa dell'83, veniva contemplato l'affidamento preadottivo anche per il minore straniero. L'art. 33 affermava infatti che il provvedimento emesso da un'autorità straniera non può essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione se non risulta comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno un anno. Ove non previsto, il provvedimento veniva dichiarato efficace come affidamento preadottivo e il Tribunale per i Minorenni pronunciava il provvedimento di adozione sulla base dell'esito dell'affidamento preadottivo. In caso di esito negativo e del conseguente stato di abbandono del minore straniero, il Tribunale doveva applicare nei confronti di quel minore la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in casi d'urgenza<sup>24</sup>. L'esito dell'attività di vigilanza non prevede una revoca del provvedimento di adozione; nelle situazioni in cui emergono situazioni di pregiudizio per il minore all'interno della famiglia adottiva, gli operatori incaricati della vigilanza devono darne Segnalazione all'Autorità Giudiziaria che attiverà gli interventi di tutela del minore che si trova temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, la cui fattispecie è descritta dall'art. 2 della Legge 183/1984, così come modificata dalla Legge 149/01. Nel caso in

---

<sup>24</sup> Cfr. Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'Adozione e dell'Affidamento dei minori", art. 37.

cui la legislazione del Paese d'origine preveda che il provvedimento di adozione debba essere emanato successivamente al trasferimento del minore nello Stato di accoglienza, la Convenzione dell'Aja all'art. 21 prevede che se l'Autorità Centrale (per cui la Commissione Adozioni Internazionali) ritiene che la permanenza del minore nella famiglia che lo ha accolto non è più conforme al suo superiore interesse, prende le misure necessarie alla protezione del minore utilizzando come ultima ipotesi il rientro del minore nel proprio paese d'origine.

#### **1.4. La legislazione locale in materia di adozione.**

I percorsi adottivi sopra descritti vengono regolamentati oltre dalle citate normative anche da disposizioni a carattere regionale in virtù dell'art. 39 bis della Legge 184/1983 così modificata dalla Legge 476/1998 per il quale le Regioni ( e le Provincie autonome di Trento e Bolzano):

- a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla legge in materia di adozione;
- b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale;
- c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

Successivamente con le modifiche del 2001, la Legge 184/1983 all'art. 1 comma 3, torna a parlare del ruolo delle Regioni e degli Enti Locali che, unitamente allo Stato, sono chiamati a promuovere iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'adozione, organizzare incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in adozione minori.

Nella Regione Veneto le suddette disposizioni legislative si sono tradotte nell'emanazione, a partire del 2001, di provvedimenti finalizzati alla riduzione della frammentazione del percorso, rischio insito nella procedura adottiva promuovendo: lo sviluppo di un percorso di accompagnamento unitario e coerente lungo tutte le fasi del procedimento adottivo, l'integrazione fra Enti Autorizzati ed Equipe Territoriali sia nella fase di programmazione e monitoraggio delle iniziative, che in quelle di

realizzazione<sup>25</sup>. In base alla Legge Regionale 25 Marzo 1977, n.28 art. 2 comma 5 le competenze in materia di adozione sono attribuite ai Consultori Familiari delle Aziende Sanitarie Locali. Con la Deliberazione Regionale n. 712 del 23 Marzo 2001 sono state istituite presso ogni Azienda Sanitaria le Equipe adozioni specializzate nella gestione del procedimento adottivo. La Regione del Veneto ha individuato in tali Equipe i servizi atti a svolgere i compiti di cui all'art. 29 bis della Legge 184/1983<sup>26</sup>.

L'attuazione del mandato dell'art. 39 bis della suddetta Legge ha visto l'approvazione di Protocolli Operativi (giunti alla quarta edizione) e la stesura di Linee Guida già a partire dal 2004 e rinnovate nelle recente versione di fine 2011. Nell'ultimo decennio la Regione Veneto, partendo dalla constatazione che il fenomeno dell'adozione prima di essere giuridico è sociale, ha elaborato e proposto una serie di progettualità ed interventi che hanno contribuito a costruire un modello di sistema che si può definire "Veneto Adozione"<sup>27</sup>. Esso comprende l'attività di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento di adozione nazionale ed internazionale.

Ai fini dell'indagine risulta fondamentale l'analisi del suddetto sistema al fine di conoscere le prassi operative delle diverse fasi del processo adottivo (pre- adozione, attesa, post-adozione) nelle quali si manifestano i fattori di rischi che si andranno successivamente a delineare.

---

<sup>25</sup> Cfr. Deliberazione della Giunta Regionale n. 2497 del 29 Dicembre 2011 avente ad oggetto: "Approvazione del nuovo Protocollo Operativo per le Adozioni Nazionali e Internazionali (art. 39 bis, legge 184/1983) e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali e Internazionali.

<sup>26</sup> Cfr. Regione Veneto, Deliberazione Regionale n. 2497 del 29 Dicembre 2011 Allegato A): "Protocollo Operativo per l'Adozione Nazionale ed Internazionale 2012-2014"

<sup>27</sup> Cfr. Regione Veneto, Deliberazione Regionale n. 2497 del 29 Dicembre 2011 Allegato D): "Linee Guida 2011 sulle adozioni nazionali ed internazionali"

## 2. L' ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE NELLA PRASSI OPERATIVA

### 2.1. I soggetti coinvolti nel procedimento di adozione nazionale e internazionale.

I soggetti coinvolti nel procedimento di adozione hanno ruoli e competenze diverse che si integrano in modo complementare al fine di raggiungere obiettivi di promozione del benessere dei soggetti destinatari del procedimento. Pur provenendo da realtà istituzionali ed organizzative diverse, con una commistione nell'ambito dell'adozione internazionale di soggetti afferenti al pubblico e al privato, l'intervento dei soggetti coinvolti nell'iter adottivo è disciplinato dalle medesime normative che tentano di favorire un'azione orientata dagli stessi principi e finalità. Come anticipato precedentemente, esistono sostanziali differenze tra il procedimento adottivo nazionale e internazionale, sia in termini di azioni che di coinvolgimento dei soggetti stessi. Prima di addentrarsi nell'iter adottivo, prendendo in considerazione le differenze di cui sopra, risulta funzionale descrivere costituzione, ruolo e competenze di ogni singolo soggetto.

#### *Il Tribunale per i Minorenni*

Il Tribunale per i Minorenni è l'autorità giudiziaria competente in materia di tutela dei diritti dei soggetti minori che emette provvedimenti che incidono sulla condizione giuridica del minore e degli esercenti la potestà genitoriale. Da un punto di vista territoriale, ha competenza sul territorio

regionale ed è collocato nel capoluogo di provincia: per la Regione Veneto il Tribunale per i Minorenni competente è quello di Venezia.

Nel procedimento adottivo interviene in modo determinante formalizzando le singole fasi procedurali. In particolare per quanto riguarda l'adozione nazionale, la sua azione è presente sin dalla “dichiarazione di adottabilità” del minore che viene pronunciata dal Tribunale dei Minorenni ai sensi dell'art. 8<sup>28</sup> della Legge 184/1983, novellato dalla Legge 149/2001. Ai sensi dell'art. 22, riceve le istanze di adozione presentate dalle coppie aspiranti, incarica i servizi sociosanitari di svolgere lo “studio di coppia” al fine di valutare l'idoneità della coppia all'adozione; cura l'abbinamento del minore con la coppia, emette il provvedimento di affidamento preadottivo vigilandone il buon andamento attraverso gli interventi dei servizi sociali e consultoriali<sup>29</sup>. Ai sensi dell'art. 25, emette la sentenza con la quale si fa luogo all'adozione<sup>30</sup>. Per l'adozione nazionale il soggetto che dichiara il minore in

---

<sup>28</sup> Art. 8 Legge 4 Maggio 1983, n. 184 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”, così come modificata dalla Legge 28 Marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori” [...]: “sono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i Minorenni del distretto nel quale si trovano i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi [...]”

<sup>29</sup> Art. 22 Legge 4 Maggio 1983, n. 184 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”, così come modificata dalla Legge 28 Marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori” [...]: comma 1 “coloro che intendono adottare devono presentare domanda al Tribunale per i Minorenni [...], comma 3 “il Tribunale per i Minorenni [...] dispone l'esecuzione delle adeguate indagini [...] ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere”, comma 5 “Il Tribunale per i Minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore”, comma 6 “il Tribunale per i Minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti, il minore che abbia compiuto anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento [...] dispone, senza indugio l'affidamento preadottivo [...]”, comma 8 “il Tribunale per i Minorenni vigila sul buona andamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. [...]”

<sup>30</sup> Art. 25 Legge 4 Maggio 1983, n. 184 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”, così come modificata dalla Legge 28 Marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori” [...], comma 1: “Il Tribunale per i Minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento preadottivo,



stato di adottabilità (quindi il minore privo di un ambiente familiare in grado di garantire l'assistenza morale e materiale necessaria al suo percorso di crescita) è il medesimo che dispone l'adozione per la quale il minore viene stabilmente inserito in contesto familiare valutato idoneo ad accoglierlo. L'istituto dell'adozione si delinea pertanto come l'applicazione del diritto del minore alla "propria" famiglia e trova collocazione giuridica nelle relative normative in materia.

Per quanto riguarda l'adozione internazionale, ai sensi dell'art. 29 della Legge n. 184/1983, così come modificata dalla Legge n. 476/1998, il Tribunale per i Minorenni riceve le dichiarazioni di disponibilità da parte degli aspiranti genitori che contestualmente richiedono l'idoneità all'adozione internazionale, trasmette copia delle suddette dichiarazioni ai Servizi socio-assistenziali che svolgono le indagini psicosociali al fine di definire la presenza o meno dei requisiti necessari all'adozione<sup>31</sup>. In base agli esiti delle suddette indagini ed espletate le procedure amministrative richieste dal provvedimento, il Tribunale per i Minorenni pronuncia il decreto di idoneità all'adozione e lo trasmette alla Commissione per le Adozioni Internazionali

---

*sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza e sostegno [...] provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o non fare luogo all'adozione".*

<sup>31</sup> Art. 29 Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 31 Dicembre 1998, n. 476 recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 Maggio 1993. Modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri" comma 2 "le persone residenti in Italia [...]che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni del distretto in cui hanno residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione"; comma 3 "il Tribunale per i Minorenni se non ritiene di dover pronunciare immediatamente il decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette [...] copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali"

per l'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione<sup>32</sup>.

Rispetto al provvedimento di adozione assume competenze diverse in base alle seguenti casistiche<sup>33</sup>:

1. Nel caso in cui l'adozione sia pronunciata da un'autorità di uno Stato che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 29 Maggio del 1993, dopo aver verificato la conformità del provvedimento alle disposizioni in materia di adozione internazionale, dispone la trascrizione del provvedimento nei registri di stato civile;
2. Nel caso in cui l'adozione sia pronunciata da un'autorità di cui sopra ma che debba perfezionarsi nel paese accogliente, il Tribunale per i Minorenni considera il minore in situazione di affidamento preadottivo; a conclusione del periodo di

---

<sup>32</sup> Art. 30 Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 31 Dicembre 1998, n. 476 recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 Maggio 1993. Modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri" comma 1: *"il Tribunale per i Minorenni, ricevuta la relazione- dei servizi socio-assistenziali- sante gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare"*; comma 3 *"il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione per le Adozioni Internazionali e, se già indicato dagli aspiranti all'Ente Autorizzato"*.

<sup>33</sup> Art. 35 Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 31 Dicembre 1998, n. 476 recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 Maggio 1993. Modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri" comma 2: *"qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste [...] dalla Convenzione"*; comma 3: *"il Tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione- emessa dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, ordina la trascrizione del provvedimento nei registri dello stato civile"*; comma 4: *"qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il Tribunale per i Minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo"*.

affidamento pronuncia il decreto di adozione disponendone la trascrizione nei registri di stato civile;

3. Nel caso in cui l'adozione sia pronunciata da un'autorità di uno Stato che non ha ratificato la Convenzione dell'Aja, il Tribunale per i Minorenni verifica la presenza degli elementi previsti dal procedimento adottivo (sussistenza dello stato di abbandono del minore, idoneità della coppia adottiva, autorizzazione all'ingresso da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali) e dichiara l'efficacia del provvedimento dell'autorità straniera.<sup>34</sup>

### *L'Equipe Adozioni*

La legge 184/1983<sup>35</sup>, così modificata dalle Leggi 476/1998 e 149/2001, individua nei Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali singoli o associati gli interlocutori del Tribunale per i Minorenni che orientano l'assunzione dei provvedimenti del procedimento adottivo. Al Tribunale per i Minorenni è fatta salva la facoltà anche di avvalersi per quanto di competenza delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere. Nella realtà

---

<sup>34</sup> Art. 36 Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 31 Dicembre 1998, n. 476 recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 Maggio 1993. Modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri" comma 2: *"l'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione ne firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci a condizione che: sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad un'adozione[...] gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità [...] sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'art. 39, comma 1, lettera h"*

<sup>35</sup> Art. 29bis comma 4 Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 31 Dicembre 1998, n. 476 recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione [...] fatta all'Aja il 29 Maggio 1993. Modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri"; art. 22 comma 3 Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 28 Marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" [...]

territoriale della Regione Veneto, la Deliberazione Regionale n. 712 del 23 Marzo 2001 ha istituito presso ogni Azienda Sanitaria le Equipe Adozioni, specializzate nella gestione del procedimento adottivo. Sono composte da professionisti, quali psicologi e assistenti sociali che svolgono attività di accompagnamento, valutazione e promozione in tutte le fasi dell'iter adottivo. In base alle direttive regionali, promuovono attività di informazione e sensibilizzazione collaborando con gli Enti autorizzati per quanto riguarda il procedimento di adozione internazionale<sup>36</sup>. In base alla legge 183/1984, novellata dalla Legge 149/2001, svolgono su incarico del Tribunale dei Minorenni la valutazione della disponibilità e dell'idoneità degli aspiranti genitori adottivi rispettivamente nell'adozione nazionale e internazionale. L'indagine psicosociale detta "*studio di coppia*" verte sulle seguenti aree<sup>37</sup>:

- Capacità educativa;
- Situazione personale ed economica
- Motivazione all'adozione

---

<sup>36</sup> Art. 39 bis Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 31 Dicembre 1998, n. 476 recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione [...] fatta all'Aja il 29 Maggio 1993. Modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri" comma 1 lettera c: "*le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari*".

<sup>37</sup> Art. 22 Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 28 Marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" [...], comma 4: "*Le indagini [...] le indagini, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderino adottare il minore*". Art. 29 Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 31 Dicembre 1998, n. 476 recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 Maggio 1993. Modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri" comma 4 lettera c: "*acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale. Sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere [...]*".

L'Equipe Adozioni, ai sensi della medesima Legge novellata dalla Legge 149/01 e dalla Legge 476/1998, vigilano sul periodo di affidamento preadottivo e sui nuclei familiari che hanno accolto un minore straniero in adozione fino ad un anno del suo inserimento<sup>38</sup>.

L'Equipe Adozioni esercita il proprio ruolo sulla base delle disposizioni contenute nel protocollo operativo e nelle linee guida regionali<sup>39</sup>, che definiscono le prassi amministrative del procedimento adottivo. Con interventi di promozione e sostegno, sia individuale che di gruppo, espleta la propria funzione nelle seguenti fasi:

- La fase dell'informazione e della sensibilizzazione con il colloquio informativo e i corsi di informazione e sensibilizzazione svolti in gruppo;
- Lo studio di coppia su mandato del Tribunale per i Minorenni attraverso;
- La fase dell'attesa con i colloqui di consulenza e accompagnamento, i gruppi di sostegno e le serate a tema;
- La fase del post-adozione che si distingue in attività di vigilanza e di sostegno con l'attivazione anche di gruppi di mutuo aiuto.

L'attività dell'equipe adozione si rivolge non solo agli aspiranti genitori, nelle diverse fasi di cui sopra, ma riguarda anche il contesto familiare

---

<sup>38</sup>Art. 34 Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 31 Dicembre 1998, n. 476 comma 2: *"dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento [...]."*

<sup>39</sup> Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto, n. 2497 del 29.12.2011 avente ad oggetto: *"Approvazione del nuovo protocollo operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983 e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali"- allegati A)- B)- D).*

allargato e il contesto sociale. Le modalità con cui il bambino viene accolto a questi due livelli costituiscono delle variabili determinanti per la storia del progetto adottivo. Rispetto alla famiglia allargata, particolare attenzione viene rivolta alla figura dei nonni adottivi. Questi sono coinvolti anche nell'iter psico-sociale valutativo, sia indirettamente (attraverso i contenuti portati dagli aspiranti genitori rispetto alle proprie famiglie d'origine) che direttamente (attraverso il coinvolgimento in sede di visita domiciliare e serate di sensibilizzazione ad essi dedicate). Rispetto al contesto sociale sono previsti interventi di accompagnamento del percorso di inclusione del bambino, con particolare riferimento all'ambiente scolastico in quanto luogo di produzione di relazioni sociali significative per il suo percorso di crescita. L'equipe adozioni interagisce con il sistema scolastico locale, sulla base delle prassi definite dal protocollo d'intesa tra: *“la Regione Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale, le Aziende UU.LL.SS.SS., il Pubblico Tutore dei Minori, gli Enti Autorizzati<sup>40</sup>”*.

#### *La Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)*

La Commissione per le Adozioni Internazionali, denominata CAI, rappresenta per l'ordinamento giuridico italiano l'Autorità Centrale, istituita dalla Legge 184/1983, così modificata dalla Legge 476/1998<sup>41</sup>, sulla base

---

<sup>40</sup> Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto, n. 2497 del 29.12.2011 avente ad oggetto: *“Approvazione del nuovo protocollo operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983 e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali”*- allegati C)

<sup>41</sup> Cfr. Art. 38 della Legge 4 Maggio 1983, n. 184 *“Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”*, così come modificata dalla Legge 31 Dicembre 1998, n. 476 comma 1: *“ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione, è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le Adozioni Internazionali.*

delle disposizioni contenute nell'art. 6 della Convenzione sulla Protezione dei Minori e sulla Cooperazione in materia di adozione internazionale<sup>42</sup>.

Il ruolo del C.A.I. li riconosce funzioni e competenze a livello:

- Internazionale: incaricata di cooperare con le autorità competenti degli altri Stati con i quali stipula accordi bilaterali<sup>43</sup>;
- nazionale: sancisce la legittimità dell'inserimento del minore straniero nel territorio italiano, rilasciando i dovuti provvedimenti amministrativi<sup>44</sup>;
- locale: autorizza l'attività e monitora la diffusione degli enti autorizzati; promuove azioni di formazione e sensibilizzazione degli operatori attivi nel procedimento di adozione internazionale<sup>45</sup>.

Il C.A.I è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Presidente della commissione ha incarico biennale, eventualmente prorogabile un'unica volta. I componenti, rappresentanti dei Ministeri dell'ordinamento politico, hanno un incarico di durata quadriennale<sup>46</sup>.

### *Gli Enti Autorizzati*

Gli Enti Autorizzati sono i soggetti, istituzionalmente legittimati ad accompagnare la coppia aspirante nell'iter dell'adozione internazionale. Si

---

<sup>42</sup> Art. 6 della Convenzione sulla Protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, l'Aja 29 Maggio 1993: *"ogni Stato contraente designa un'Autorità Centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione"*.

<sup>43</sup> Art. 7 della Convenzione sulla Protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, l'Aja 29 Maggio 1993; art. 39 della Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 31 Dicembre 1998, n. 476 comma 1 lettera a)- b)

<sup>44</sup> Art. 39 della Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 31 Dicembre 1998, n. 476 comma 1 lettera h)- i)

<sup>45</sup> Art. 39 della Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 31 Dicembre 1998, n. 476 comma 1 lettera c)- g)

<sup>46</sup> Art. 39 della Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 31 Dicembre 1998, n. 476 comma 2-3-4.

rappresentano come realtà afferenti al privato sociale no profit la cui costituzione e azione viene disciplinata dalle medesime norme che regolamentano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento adottivo (Tribunale per i Minorenni, Equipe Adozioni, Commissione per le Adozioni Internazionali). Prima del 1998 operavano come Associazioni di volontariato, spesso fondate da famiglie adottive. La legge 184/1983 così come novellata dalla Legge 476/1998<sup>47</sup>, regola tali associazioni di volontariato, definendoli Enti Autorizzati. Sulla base di tali disposizioni l'Ente Autorizzato rappresenta il tramite ufficiale per permettere alle coppie aspiranti all'Adozione Internazionale di portare a termine il loro progetto. Si avvalgono di una struttura tecnico-amministrativa composta da professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico.

Il ruolo degli Enti Autorizzati di accompagnamento e supporto della coppia aspirante adottiva si esercita in tutte le fasi dell'iter adottivo. In collaborazione con l'Equipe Adozioni, in attuazione del protocollo operativo e delle linee guida regionali<sup>48</sup>, intervengono, sia congiuntamente che singolarmente, arricchendo l'operatività di contenuti specifici dell'adozione internazionale. In particolare:

- nella fase dell'informazione e della sensibilizzazione, attivano corsi svolti in gruppo;
- nella fase dell'attesa ricevono l'incarico da parte della coppia che ha ottenuto l'idoneità all'adozione internazionale e curano le pratiche

---

<sup>47</sup> Art. 39ter della Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 31 Dicembre 1998, n. 476 comma 1.

<sup>48</sup> Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto, n. 2497 del 29.12.2011 avente ad oggetto: "Approvazione del nuovo protocollo operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983 e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali"- allegati A)- B)- D).



amministrative richieste dall'abbinamento e dall'ingresso del minore straniero nello stato italiano<sup>49</sup>; fungono inoltre da supporto alla coppia attraverso colloqui di consulenza e accompagnamento, gruppi di sostegno e le serate a tema;

- nella fase del post-adozione che si distingue in attività di sostegno delle famiglie e di promozione di un clima accogliente all'adozione.

L'azione dell'Ente Autorizzato si rivolge anche alle Autorità e ai soggetti che si occupano di Adozione nel paese di provenienza del bambino, attraverso interventi di promozione dei diritti dell'infanzia<sup>50</sup>. Da un punto di vista di regolarità tecnico amministrativa, l'Ente Autorizzato risponde alla Commissione per le Adozioni Internazionali quale soggetto che ne autorizza l'attività<sup>51</sup>.

---

<sup>49</sup> Art. 31 della Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 31 Dicembre 1998, n. 476 comma 1.

<sup>50</sup> Art. 39ter della Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 31 Dicembre 1998, n. 476 comma 1 lettera f).

<sup>51</sup> Art. 39 della Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 31 Dicembre 1998, n. 476 comma 1 lettera c).

## 2.2. Il procedimento adottivo nelle diverse fasi operative.

Le linee guida regionali (allegate alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2497 del 29.12.2011, avente ad oggetto: *“Approvazione del nuovo Protocollo Operativo per le Adozioni Nazionali e Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983) e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali e Internazionali”*) rappresentano uno degli strumenti attraverso cui la Regione Veneto ha definito la programmazione, l’indirizzo e il controllo delle funzioni assegnatele dalla normativa in materia di adozione. Costituiscono una cornice di riferimento per gli operatori che svolgono la loro attività professionale all’interno dell’iter adottivo. Le stesse si arricchiscono dell’esperienza operativa stessa, perfezionandosi nelle diverse annualità grazie anche ai contributi provenienti dal versante teorico e clinico<sup>52</sup>.

Individuano quattro fasi nel procedimento adottivo:

1. La fase dell’informazione e della sensibilizzazione;
2. Lo studio di coppia su mandato del Tribunale per i Minorenni;
3. La fase dell’attesa;
4. La fase del post adozione.

### La fase dell’informazione e della sensibilizzazione

Le coppie che desiderano adottare un bambino, accedendo alla fase dell’informazione e della sensibilizzazione, compiono una sorta di rito di iniziazione del proprio progetto adottivo. Raccogliendo informazioni attraverso i colloqui informativi e partecipando ai gruppi informativi/formativi,

---

<sup>52</sup> Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto, n. 2497 del 29.12.2011 avente ad oggetto: *“Approvazione del nuovo protocollo operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983 e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali”*- allegati D).

liberano il loro progetto adottivo dalla dimensione intimistica di coppia e lo sostanziano dell'acquisizione di procedure concrete, insite nella realtà dell'adozione. Il progetto adottivo, collocato sino ad ora nel pensiero e nel desiderio della coppia, avvia un processo di acquisizione di significato nell'incontro con l'adozione così come definita dalle prassi operative. Attraverso questo "incontro" avviene, o per lo meno si auspica avvenga, il ridimensionamento delle aspettative, desideri, stereotipi che la coppia riconosce all'adozione. Il colloquio informativo condotto dall'Assistente Sociale dell'Equipe Adozioni e l'attivazione di gruppi di (in)- formazione e sensibilizzazione tenuti congiuntamente dalle Equipe e dagli Enti Autorizzati, sono interventi che non si limitano a fornire informazioni o confermare nozioni già acquisite; tali strumenti operativi favoriscono infatti la "conoscenza dell'adozione" attraverso una "conoscenza- coscienza" del proprio progetto adottivo.

Per creare uno spazio che consenta alla coppia di "conoscere e conoscersi nell'adozione" risulta efficace l'utilizzo dello strumento del gruppo. Il gruppo costituisce un contesto "democratico" dove le coppie possono rappresentarsi tra pari con l'aiuto e la mediazione dei conduttori (psicologi e assistenti sociali). Il gruppo stimola i partecipanti a "pensare all'adozione" con un investimento del genitore che pensa al figlio. Il "pensare all'adozione" significa permettere al bambino, anche se non ancora reale, di farsi spazio nella testa dei coniugi non solo come prosecuzione del desiderio di genitorialità ma come entità distinta fatta di bisogni, sogni, ricordi. "Avere in testa il bambino" significa preoccuparsi per lui nel senso di occuparsi prima,

preparandosi anche prima del suo arrivo. Prepararsi misurandosi con le proprie possibilità di farsi carico dell'adozione di un bambino.

A tale scopo le linee guida regionali dispongono che l'iter adottivo debba rappresentare un percorso di autovalutazione delle risorse dei coniugi, contemplando anche la decisione di abbandonare il progetto. Il Sistema Veneto Adozioni si caratterizza per aver previsto, in protocolli operativi che coinvolgono l'Equipe Adozioni e gli Enti Autorizzati, la partecipazione delle coppie aspiranti all'adozione ai corsi di informazione e sensibilizzazione prima del deposito della dichiarazione di disponibilità presso il Tribunale per i Minorenni. La sollecitazione legislativa alla partecipazione ai suddetti corsi può rappresentare una sorta di indottrinamento alla "buona genitorialità adottiva"<sup>53</sup> se l'intervento si limita alla trasmissione di contenuti teorici e giuridici tali da rendere il processo adottivo un'attività meramente burocratica e valutativa. Diversamente se i corsi di preparazione si realizzano in gruppi che facilitano l'accoglienza e l'ascolto del proprio progetto adottivo, l'intervento crea le condizioni per affrontare consapevolmente il percorso dell'adozione. La partecipazione ai gruppi informativi/formativi favorisce una riflessione che funge da supporto e orientamento alle fasi successive dell'iter<sup>54</sup>. In questa fase appare necessario l'accompagnamento della coppia nella definizione del significato che il proprio desiderio di genitorialità assume con l'adozione. I contenuti affrontati in gruppo si orientano su due aree di intervento:

---

<sup>53</sup> Cfr. R. DI SILVIO, Parentele di confine. La pratica adottiva tra desiderio locale e mondo globale, Verona, Ombre corte/culture 2008, pag.144.

<sup>54</sup> Cfr. J. GALLI, F. VIERO (a cura di), I percorsi dell'adozione. Il lavoro clinico dal pre al post adozione, Roma, Armando Editore 2005, pag.13.

- la condivisione di corrette informazioni sull'iter adottivo e sugli aspetti giuridici dell'adozione nazionale e internazionale con l'intento di promuovere la riflessione dei partecipanti sugli stereotipi che incidono sulla concezione di adozione;
- la promozione di uno spazio di pensiero dove riflettere sul significato che la coppia sta riconoscendo alla propria scelta adottiva.

In questo modo si promuove l'obiettivo per il quale la conoscenza consapevole del proprio progetto adottivo possa condurre anche all'eventuale conclusione senza rappresentare un ennesimo fallimento procreativo. Il collocare questi interventi nella fase precedente alla dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni può preservare la coppia da eventuali ripercussioni psicologiche che potrebbe subire nella rinuncia giuridica del proprio progetto adottivo. Pur tenendo conto dell'inevitabile sofferenza legata alla decisione di interrompere il percorso, il processo di autovalutazione promosso nella fase del pre-adozione favorisce la riduzione dei costi interni ed esterni della coppia.

Il gruppo è il contesto in cui si svolgono i corsi di informazione e sensibilizzazione previsti dalle Linee Guida Regionali. Tali corsi si suddividono in due parti, la prima parte è condotta dall'Equipe Adozioni mentre la seconda dagli Enti Autorizzati. La composizione del gruppo si articola in un minimo di sei ad un massimo di dieci coppie di coniugi. La prima parte del corso, condotta dall'Assistente Sociale e dalla psicologa

dell'Equipe Adozioni, ha una durata complessiva di dodici ore e si orienta sulle seguenti tematiche<sup>55</sup>:

- *il percorso adottivo nazionale e internazionale*: presentazione delle istituzioni e servizi (Tribunale per i Minorenni, Equipe Adozioni, Enti Autorizzati), ruoli e funzioni proprie, procedure riferite ai due percorsi, fasi successive del percorso adottivo e loro specificità;
- *il bambino adottato*: aspetti psicologici (l'abbandono, l'istituzionalizzazione e i riflessi emotivi e comportamentali), aspetti sanitari, sociali e culturali;
- *la coppia adottiva*: la motivazione all'adozione, l'elaborazione dell'infertilità, il progetto di coppia a seguito del non arrivo del figlio naturale;
- *il progetto adottivo*: il passaggio dal bambino immaginario al bambino reale, l'autovalutazione delle risorse e capacità riparative, quale disponibilità all'adozione in rapporto alle caratteristiche proprie, dell'età e della condizione familiare e sanitaria.

La seconda parte dei corsi, condotta dall'Ente Autorizzato con una durata che varia da un minimo di dodici ad un massimo di sedici ore, propone i seguenti contenuti<sup>56</sup>:

---

<sup>55</sup> Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto, n. 2497 del 29.12.2011 avente ad oggetto: "Approvazione del nuovo protocollo operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983 e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali"- allegati D).

<sup>56</sup> Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto, n. 2497 del 29.12.2011 avente ad oggetto: "Approvazione del nuovo protocollo operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983 e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali"- allegati D).

- *il ruolo degli Enti accreditati all'adozione internazionale*: il principio di sussidiarietà e di cooperazione internazionale, le prassi adottive, modalità di abbinamento, costi e procedure;
- *la realtà socio-culturale e sanitaria dei bambini in stato di abbandono nei singoli Paesi d'origine*: le conseguenze dell'istituzionalizzazione e di altre realtà affidatarie;
- *l'incontro con il bambino nel Paese straniero*: aspetti organizzativi e relazionali;
- *la costruzione della nuova famiglia*: l'inserimento del bambino nella famiglia allargata e nella realtà socio-culturale, l'inserimento scolastico ed il momento critico della rivelazione.

L'obiettivo dei corsi di informazione e sensibilizzazione è quello di accompagnare la coppia nel passaggio dalla loro visione idealizzata di adozione ad una più aderente alla realtà, purtroppo connotata da fallimenti, perdite e carenze sia per il bambino che per la coppia stessa. La finalità è quella di garantire al bambino adulti in grado di accoglierlo con il suo bagaglio esperienziale. L'attività di prevenzione svolta in questa fase di informazione si muove su più livelli: da un lato è volta a ridurre i costi di carico di lavoro dei professionisti e i costi della Pubblica Amministrazione, avviando all'attivazione di percorsi di valutazione volti a dare esito negativo; dall'altro è volta a ridurre i costi interni ed emotivi delle persone coinvolte (coppia e bambino) cercando di salvaguardarle dai rischi di un eventuale fallimento adottivo<sup>57</sup>. Tale azione preventiva non si conclude nella fase

---

<sup>57</sup> Cfr. R. ROSNATI (a cura di), *Il legame adottivo. Contributi Internazionali per la ricerca e l'intervento*, Milano, Edizioni Unicopoli 2010, p. 234.

dell'informazione e sensibilizzazione continuando infatti ad orientare le successive fasi operative.

Le diverse sfaccettature dell'adozione, tra le quali si annota oltre al fallimento adottivo anche il rientro in famiglia del bambino contemplato dalle procedure giuridiche dell'adozione nazionale, possono essere più facilmente affrontate se pensate in gruppo in quanto:

- il gruppo consente l'attivazione di una dimensione emotiva dei partecipanti per la quale si sentono legittimati ad ascoltare le proprie ansie, sofferenze e paure attraverso una condivisione tra pari;
- le tematiche di cui sopra, se trattate dagli operatori in setting di colloquio, potrebbero apparire come intimidatorie e tese a far desistere la coppia dal proprio progetto adottivo<sup>58</sup>.

Il clima di accoglienza e di ascolto, che denota il lavoro in gruppo, è presente sin dal primo contatto che la coppia vive con il Servizio Adozione, esperito nel colloquio informativo con l'Assistente Sociale. Sulla base delle direttive regionali, durante il colloquio<sup>59</sup>:

- vengono raccolte le informazioni anagrafiche e le iniziali aspettative che la coppia manifesta circa la propria disponibilità all'adozione;
- vengono trasmesse tutte le informazioni necessarie sull'iter adottivo nazionale ed internazionale, anche in rapporto alla tipologia della coppia (presenza o meno di eventuali figli, età, convivenza);

---

<sup>58</sup> Cfr. Cfr. J. GALLI, F. VIERO (a cura di), I percorsi dell'adozione. Il lavoro clinico dal pre al post adozione, Roma, Armando Editore 2005, p.30.

<sup>59</sup> Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto, n. 2497 del 29.12.2011 avente ad oggetto: "Approvazione del nuovo protocollo operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983 e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali"- allegati D)



- viene raccolta l'eventuale iscrizione al corso di informazione e sensibilizzazione in base alla disponibilità della coppia ad iniziare il percorso adottivo.

L'obiettivo del colloquio non è quello di selezionare quali coppie possono accedere al percorso adottivo; l'accesso ai corsi di informazione e sensibilizzazione viene infatti garantita a tutte le coppie, purchè presentino i requisiti previsti per legge<sup>60</sup>. Non si esclude che l'Assistente Sociale, in quanto professionista che si avvale di una specifica competenza valutativa, possa raccogliere alcune prime impressioni ed elementi che potranno essere rivisti nelle fasi successive dell'iter adottivo; tuttavia l'approccio del colloquio informativo è quello di aprire le porte a coloro che desiderano entrare nel mondo dell'adozione, considerando comunque gli effetti positivi che la coppia potrebbe ricevere anche da un percorso destinato a concludersi. Attraverso tale approccio l'Assistente Sociale favorisce inoltre l'apertura ad uno spazio di riflessione con i coniugi che connoterà l'intero iter adottivo.

#### *Lo studio di coppia su mandato del Tribunale per i Minorenni*

Dopo aver frequentato i corsi di informazione e sensibilizzazione, la coppia potrà presentare al Tribunale per i Minorenni la propria dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale, internazionale o ad entrambe. A seguito di questa, il Tribunale, trasmettendo la dichiarazione di disponibilità al Servizio territorialmente competente, incarica l'Equipe Adozioni di svolgere l'indagine psicosociale, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 184/1983 (così

---

<sup>60</sup> I requisiti sono previsti dalla Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 28 Marzo 2001, n. 149 "modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" [...], art. 6 comma 1-2-3-4.

come modificata dalla Legge n.149/2001) e dall'art. 29 bis della medesima Legge (così come modificata dalla Legge n. 476/1998). L'attività dello studio di coppia rappresenta una prosecuzione del percorso intrapreso nella fase d'informazione e sensibilizzazione che implementa quel processo di autovalutazione previsto dalle disposizioni regionali<sup>61</sup>, attraverso il quale i coniugi ri-conoscono se e quali risorse possono investire nel progetto adottivo. Nello svolgere lo studio di coppia, l'Equipe Adozioni è chiamata a rispondere a due soggetti:

- il Tribunale per i Minorenni che, prendendo atto dell'esito dell'indagine psicosociale, potrà pronunciare i successivi atti previsti dai due procedimenti adottivi (nazionale e internazionale);
- la coppia aspirante che, avendo deciso di formalizzare la loro scelta di genitorialità adottiva dichiarando la propria disponibilità al Tribunale, necessita di essere orientata e accompagnata nel percorso adottivo.

Nel rispondere al bisogno di accompagnamento e orientamento degli aspiranti genitori, risulterà funzionale una modalità operativa dell'Equipe che, pur mantenendo una valenza valutativa, traduce l'indagine in un'attività di osservazione e conoscenza (piuttosto che di selezione), per l'appunto un'attività di "studio" della coppia. Nei casi in cui tale studio non dia l'esito di idoneità all'adozione, il suddetto *modus operandi* consente di condividere con la coppia l'opportunità di veicolare le proprie risorse in altre forme di

---

<sup>61</sup> Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto, n. 2497 del 29.12.2011 avente ad oggetto: *"Approvazione del nuovo protocollo operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983 e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali"*- allegati D).

sostegno all'infanzia (come ad esempio l'affido familiare) o in altri percorsi di presa in carico personale e di coppia<sup>62</sup>.

La valutazione dell'idoneità degli aspiranti genitori adottivi è una pratica diffusa a livello internazionale, presente quanto meno nei Paesi aderenti alla Convenzione sulla Protezione dei Minori e sulla Cooperazione in materia di Adozione, firmata all'Aja il 29 Maggio 1993, che all'art. 5 prevede che: *“le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato di accoglienza hanno constatato che i futuri genitori adottivi sono qualificati e idonei per l'adozione”*. Attualmente i Paesi firmatari risultano essere 89<sup>63</sup>. Nonostante permanga una differenziazione tra i diversi Paesi in merito alla regolamentazione del procedimento adottivo, è possibile individuare alcune tendenze verso cui la valutazione d'idoneità si sta orientando. Emergono pertanto alcuni aspetti convergenti. In particolare, ciò che con ritmi e metodi diversi si sta affermando nei vari Paesi è<sup>64</sup>:

1. *l'integrazione tra la preparazione e la valutazione*: come precedentemente descritto, pur mantenendo il setting valutativo, lo “studio di coppia” non ha come obiettivo quello di selezionare le coppie ma di realizzare un processo di aiuto che permetta al maggior numero di persone possibile di effettuare un'adozione con successo; su questo versante si collocano le disposizioni regionali in merito al percorso di autovalutazione rispetto a cui si configurano le prime due

---

<sup>62</sup> Cfr. Cfr. J. GALLI, F. VIERO (a cura di), I percorsi dell'adozione. Il lavoro clinico dal pre al post adozione, Roma, Armando Editore 2005, p.53.

<sup>63</sup> Cfr. [www.commissioneadozione.it](http://www.commissioneadozione.it)

<sup>64</sup> Cfr. R. ROSNATI (a cura di) “Il legame adottivo. Contributi Internazionali per la ricerca e l'intervento”, Milano, Edizioni Unicopoli 2010, pp. 166-168.

fasi dell'iter adottivo (l'informazione e sensibilizzazione e lo studio di coppia). Sulla stessa linea si colloca la definizione da parte degli studiosi irlandesi, O'Brien e Richardson, di una valutazione di idoneità come forma di *self-selection dove viene posta forte enfasi sulla preparazione e su un processo più di riflessione di sé e delle proprie capacità che di valutazione*<sup>65</sup>;

2. *l'utilizzo di protocolli standardizzati* quali strumenti che, ispirandosi ai principi contenuti nella normativa nazionale e internazionale, definiscono l'esercizio, la programmazione e il coordinamento degli interventi professionali, favorendone l'omogeneità operativa;
3. *le aree di indagine su cui si ritiene essenziale orientare lo studio di coppia*. Tali aree, che in seguito verranno maggiormente dettagliate sulla base delle indicazioni contenute nelle attuali Linee Guida Regionali, sono previste dalla Convenzione Europea in materia di adozioni di bambini, approvata dal Consiglio d'Europa nel 2008<sup>66</sup>.

Un altro fenomeno che riguarda la maggior parte dei Paesi in cui si effettua lo studio di coppia è il superamento del metodo di valutazione che poggia su modelli di salute e/o patologia mentale<sup>67</sup>. Ciò che è andata affermandosi negli anni è un'attenzione valutativa alle modalità relazionali che i coniugi manifestano tra loro, con la famiglia allargata e con il contesto sociale in cui sono inseriti, cercando di scoprire e sostenere la loro capacità di ingaggiarsi in una "relazione di cura". Winnicott affermava che: "*la madre*

---

<sup>65</sup> Cfr. Cfr. R. ROSNATI (a cura di) "Il legame adottivo. Contributi Internazionali per la ricerca e l'intervento", Milano, Edizioni Unicopoli 2010, pp. 166-168.

<sup>66</sup> Cfr. [www.coe.int](http://www.coe.int)

<sup>67</sup> Cfr. Cfr. J. GALLI, F. VIERO (a cura di), I percorsi dell'adozione. Il lavoro clinico dal pre al post adozione, Roma, Armando Editore 2005, p.68.

*adottiva diventando madre diventerà anche terapeuta di un bambino deprivato*<sup>68</sup>. Pertanto ciò che lo studio tende a conoscere è la *capacità riparativa* per la quale il genitore adottivo è in grado di accogliere e ritradurre l'esperienza vissuta dal bambino prima dell'adozione<sup>69</sup>. Tale tendenza dello studio di coppia è coerente con gli obiettivi a cui l'adozione è chiamata a rispondere; mentre in passato l'adozione si realizzava in una ricerca di bambini (i più piccoli e sani possibile) per coppie impossibilitate a procreare, oggi l'adozione ha come obiettivo di cercare genitori adeguati per bambini che sono in condizione di essere adottati, provenienti da situazioni di abbandono, maltrattamento, deprivazione e istituzionalizzazione<sup>70</sup>. Lo studio di coppia pertanto non rappresenta né una valutazione della personalità dei singoli componenti né una valutazione di genitorialità tout court ma consiste in una valutazione delle "capacità adottive" con le quali i genitori possono rapportarsi a bambini che hanno bisogni peculiarmente definiti dal loro essere adottati. Alla luce di quanto esposto, è possibile individuare nel "bambino adottato" un terzo soggetto a cui, anche se indirettamente, l'Equipe Adozioni è chiamata a rispondere nell'attività dello studio di coppia; il focus dell'indagine va posto sui suoi particolari bisogni.

Jesus Palacios, professore di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione presso l'Università di Siviglia, nello svolgere un incarico conferitogli dal Ministero degli Affari Sociali spagnolo a fronte di un'esponenziale crescita di richieste di adozioni internazionali rilevata alla

---

<sup>68</sup> Cfr. M. COSMO (a cura di), "L'alchimia adottiva. Narrazioni e pensieri", Lecce, Edizioni La Meridiana 2011, pag. 32.

<sup>69</sup> Cfr. Ibid.

<sup>70</sup> Cfr. Cfr. R. ROSNATI (a cura di) "Il legame adottivo. Contributi Internazionali per la ricerca e l'intervento", Milano, Edizioni Unicopoli 2010, pag. 165.

fine degli anni Novanta, definisce il modello di “bisogni-competenze” su cui orientare gli interventi professionali legati al procedimento adottivo. Nel modello proposto vengono individuati i bisogni specifici dei bambini adottati, che vanno ad aggiungersi ai bisogni che naturalmente vengono vissuti dai bambini. In particolare vengono delineate tre tipologie di bisogno<sup>71</sup>:

1. *bisogni legati al passato* (deprivazione e maltrattamenti vissuti nel contesto familiare, l'abbandono dovuto alla separazione dai genitori e dalle altre figure di cura presenti prima dell'adozione);
2. *bisogni legati all'instaurare relazioni, all'adattamento e all'integrazione* (l'instaurare legami con le nuove figure di riferimento, adattarsi e integrarsi nel contesto familiare nel suo complesso, nel gruppo dei pari e nel nuovo Paese qualora si tratti di adozione internazionale);
3. *bisogni relativi allo status adottivo* quale caratteristica stabile della propria identità che implica la connessione tra le due famiglie rendendo necessaria una progressiva elaborazione dei vissuti legati anche alle proprie origini.

Nel rispondere ai bisogni dei bambini adottati, Palacios individua le capacità dei genitori adottivi legate<sup>72</sup>:

1. *alla storia e alle caratteristiche personali e familiari* in termini di capacità di instaurare relazioni equilibrate, durature e mature sia con le proprie famiglie d'origine che con il contesto sociale; di affrontare le vicissitudini incontrate nel percorso individuale e di coppia;

---

<sup>71</sup> Cfr. J.Palacios, “La valutazione dell’idoneità per l’adozione basata sul modello “bisogni-competenze” in R. ROSNATI (a cura di) “Il legame adottivo. Contributi Internazionali per la ricerca e l’intervento”, Milano, Edizioni Unicopoli 2010, pp. 173-175.

<sup>72</sup> Cfr. Ibid.

2. *alle condizioni e circostanze di vita* in termini di capacità di adattare la propria vita (la casa, il lavoro, l'organizzazione quotidiana) alla luce della nuova configurazione familiare;
3. *al progetto adottivo* in termini di capacità di adattarlo e rivederlo in funzione al significato dell'adozione che ha come obiettivo quello di dare una famiglia al bambino (e non un bambino ad una famiglia);
4. *all'educazione* in termini di capacità educative richieste nelle diverse fasi del percorso di crescita sia dei bambini, in generale, che dei bambini adottati, in particolare;
5. *all'intervento professionale* in termini di capacità di accogliere, collaborare e ricercare ( in caso di necessità) l'intervento da parte degli operatori che si occupano di adozione.

Le capacità che, secondo il modello di Palacios andrebbero ricercate nei genitori adottivi, vengono evocate nelle aree tematiche che le Linee Guida Regionali individuano per la strutturazione della relazione psicosociale. Questa deve essere depositata dall'Equipe Adozioni presso il Tribunale per i Minorenni entro quattro mesi dalla ricezione della dichiarazione di disponibilità da parte del Servizio. I termini sono eventualmente prorogabili con provvedimento motivato del Tribunale per i Minorenni per un'unica volta e per non più di quattro mesi<sup>73</sup>.

---

<sup>73</sup> Cfr. Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 28 Marzo 2001, n. 149 "modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" [...], art. 22 comma 4.

La stesura della relazione finale da parte dei professionisti che svolgono lo studio di coppia (Assistente Sociale e Psicologo) deve tenere conto di quanto emerso nelle seguenti aree tematiche:

- *la conoscenza dell'ambiente di vita e delle relazioni sociali:* vengono presi in considerazione sia le caratteristiche della coppia come nucleo familiare (casa, reddito, professione, impegni lavorativi, organizzazione del tempo libero) sia come nucleo inserito in un contesto sociale più ampio (le relazioni di vicinato, il grado di partecipazione ad attività socioculturali, il livello di fruibilità dei servizi presenti nel territorio);
- *la conoscenza dei componenti la coppia e/o la famiglia:* l'attenzione è rivolta al singolo, alla propria storia evolutiva e personale con particolare riferimento al rapporto con la propria famiglia d'origine e all'elaborazione della propria condizione di sterilità;
- *la conoscenza delle relazioni e delle dinamiche di coppia:* relativamente alla costituzione, alle modalità relazionali e di reciprocità, alle modalità di superamento ed elaborazione delle sofferenze e dei vissuti dolorosi, all'immagine di "far famiglia";
- *la conoscenza delle relazioni e delle dinamiche della famiglia:* se sono presenti altri figli (biologici e/o adottivi) viene preso in considerazione lo stato di salute, lo sviluppo psicomotorio e affettivo e il loro coinvolgimento nel progetto adottivo dei genitori; tale area inoltre riguarda anche l'osservazione, anche diretta, delle famiglie d'origine e della loro posizione rispetto al progetto adottivo dei figli;



- *la conoscenza del progetto adottivo*: sia rispetto al prima (l'elaborazione della condizione di sterilità e infertilità e le motivazioni che ha condotto la coppia a trasferire il proprio desiderio di avere un figlio nella genitorialità adottiva) sia rispetto al dopo (le aspettative della coppia rispetto all'arrivo del bambino e la capacità di immaginare il cambiamento dallo status di coppia a quello di famiglia).

Nelle indicazioni contenute nelle Linee Guida Regionali emerge una forte attenzione dedicata al percorso che ha condotto la coppia alla scelta adottiva, non solo in termini di motivazioni e aspettative ma anche di azioni volte a superare la condizione di sterilità. Nell'ultimo decennio assistiamo al cambiamento nelle modalità in cui una coppia entra in relazione con la propria infertilità; mentre in passato lo spartiacque era tra chi si limitava a prendere atto dell'impossibilità di avere figli e chi invece approfondiva attraverso esami clinici la diagnosi di sterilità, oggi il confine si pone tra chi prende atto della diagnosi e chi attiva una serie di trattamenti, più o meno invasivi, che possono aver condotto la coppia ad assistere ad aborti o alla nascita di figli morti<sup>74</sup>. Nell'entrare in relazione con le coppie che arrivano all'adozione con questo bagaglio di esperienze traumatiche e fallimentari, ciò che emerge è la mancata integrazione degli aspetti psicologici, fisiologici e comportamentali la cui scissione è rinforzata dai trattamenti stessi e dalla cultura medica che attualmente predomina quest'ambito d'intervento<sup>75</sup>. Questi trattamenti (e i loro esiti infausti) hanno delle ripercussioni, a livello

---

<sup>74</sup> Cfr. J. GALLI, F. VIERO (a cura di), *I percorsi dell'adozione. Il lavoro clinico dal pre al post adozione*, Roma, Armando Editore 2005, pag.10.

<sup>75</sup> Cfr. J. GALLI, F. VIERO (a cura di), *Fallimenti adottivi. Prevenzione e Riparazione*, Roma, Armando Editore 2005, pag. 13.

psicologico ed emotivo, sui componenti della coppia e di conseguenza sulla coppia stessa. Se tali ripercussioni preventivamente vengono trattate nell'ambito dei gruppi di informazione e sensibilizzazione, nell'ambito dello studio di coppia si indaga sia in merito allo spazio dato all'elaborazione di tali ripercussioni che in merito allo spazio lasciato da queste per l'arrivo del bambino adottivo. L'attenzione che le Linee Guida riconoscono alle conseguenze legate all'attuazione di trattamenti dell'infertilità ha anche carattere giuridico in quanto si dispone che *in riferimento a quanto concordato nell'incontro "Equipe Adozione e Tribunale per i Minorenni" del 29.01.2007: " se nel corso dello studio di coppia emerge che i coniugi stanno procedendo alla PMA (Procreazione Medicalmente Assistita) il Tribunale per i Minorenni chiede che gli operatori sospendano la valutazione e l'indagine, che gliene sia data subito notizia e sarà al Tribunale per i Minorenni a provvedere immediatamente alla chiusura del procedimento*<sup>76</sup>".

Rispetto a queste tematiche, ma come per le altre precedentemente descritte, è fondamentale che la coppia venga edotta in merito a quelle che saranno le conclusioni dell'iter valutativo. Rappresenta infatti una prassi consolidata, talvolta svolta anche in itinere ma sicuramente contestualizzata nel colloquio conclusivo, la condivisione con la coppia dei contenuti che verranno riportati nella relazione finale, mettendo parimenti in evidenza le risorse e i limiti del progetto adottivo. Tale metodologia è in linea con gli obiettivi precedentemente indicati dello studio di coppia che non sono di

---

<sup>76</sup> Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto, n. 2497 del 29.12.2011 avente ad oggetto: "Approvazione del nuovo protocollo operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983 e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali"- allegati D).

selezionare ma di orientare la coppia nella prosecuzione del progetto adottivo.

Una volta che la relazione elaborata dall'Equipe Adozioni viene depositata presso il Tribunale per i Minorenni, la coppia viene convocata a colloquio con il Giudice Onorario che raccoglie eventuali elementi a completamento della relazione, con particolare riferimento alle motivazioni e alle disponibilità che la coppia esprime rispetto all'adozione. Il contenuto del colloquio viene verbalizzato e sottoscritto dai partecipanti<sup>77</sup>. A questo punto il Tribunale per i Minorenni dispone tutta la documentazione necessaria per provvedere ai successivi atti, previsti dalle due procedure adottive. Per l'adozione nazionale non è prevista l'assunzione di un provvedimento giuridico; la coppia viene inserita in una banca dati di "coppie aspiranti all'adozione nazionale" alla quale il Tribunale per i Minorenni accede in caso di necessità di abbinamento con un minore dichiarato in stato di adottabilità. Con tale azione la dichiarazione di disponibilità presentata dalla coppia assume legittimazione ed efficacia giuridica. L'efficacia di tale dichiarazione decade trascorsi tre anni dalla data di presentazione e può essere rinnovata. Per l'adozione internazionale, il Tribunale per i Minorenni pronuncia, qualora ne ricorrano i termini, il decreto d'idoneità ad adottare che ha efficacia per tutta la durata della procedura e grazie al quale la coppia, entro un anno dalla notifica del provvedimento, può incaricare un Ente Autorizzato per la prosecuzione dell'iter adottivo<sup>78</sup>.

---

<sup>77</sup> Cfr. PROGETTO VENETO ADOZIONI (Deliberazioni di Giunta Regionale n. 646/2006 e 3922/2207), Guida ad un'adozione consapevole. Norme, strumenti e indicazioni per gli aspiranti genitori adottivi sul percorso da intraprendere. VENEZIA 2008

<sup>78</sup> Cfr. Ibid.

Per la coppia aspirante adottiva, sia che si trovi nel procedimento dell'adozione nazionale che in quello internazionale, inizia la fase definita dell'attesa.

### La fase dell'Attesa

La fase dell'attesa, pur presentando degli elementi di differenziazione in riferimento al procedimento adottivo (nazionale o internazionale) intrapreso dalla coppia, si caratterizza per alcuni fattori comuni che incidono sulla condizione di *gestazione mentale*<sup>79</sup> in cui vertono gli aspiranti genitori. In particolare il periodo di attesa vissuto dalla coppia si caratterizza per:

- l'“imprevedibilità del tempo” in cui si protrarrà questa fase, dovuto a numerose variabili che influenzano il procedimento e che sono in altrettanto modo non prevedibili;
- la “paralisi del movimento” che si contrappone all'intensa azione che ha investito la coppia sia nella “fase pre” (attraverso la raccolta di informazioni svolta in autonomia e/o la partecipazione ai corsi proposti dall'Equipe Adozioni e dagli Enti Autorizzati) che la “fase dello studio di coppia” (attraverso la partecipazione ai diversi colloqui sia in termini di investimento emotivo che di tempo personale dedicato al progetto adottivo);
- lo “stato di tensione” per il quale in questa fase riemergono (e si alimentano nell'attesa stessa) le aspettative, le fantasie, le angosce della coppia che nella costruzione del legame adottivo possono rappresentare dei fattori di rischio.

---

<sup>79</sup> Cfr. M. COSMO (a cura di), *L'alchimia adottiva. Narrazioni e pensieri*, Lecce, Edizioni La Meridiana 2011, pag. 109.

Alla luce di quanto sopra esposto è possibile definire la coppia in attesa come una *coppia sospesa*; sospesa tra il proprio passato e il proprio futuro. Il passato è descritto dalla storia personale e dalla storia di coppia ma per lo più segnato dalla “storia di sterilità” della coppia; il futuro, pensato in base al desiderio di genitorialità adottiva, non ha un’immagine nitida cosicché gli aspiranti genitori tendano a definirla con le loro fantasie<sup>80</sup>. “Fantasticare sul figlio che ancora non c’è” è un’azione auspicabile sin dall’inizio del percorso adottivo perché significa “creare spazio” nella mente dei futuri genitori per quel bambino non ancora reale; tuttavia è un’azione che necessita non solo di essere stimolata ma anche accompagnata e sostenuta, in particolare, in questa fase del percorso adottivo. Le fantasie degli aspiranti genitori non sono immuni né a processi di idealizzazione di sé e del bambino (che rischiano di colorare di caratteristiche illusorie la reale situazione adottiva) né a processi di depauperamento delle capacità adottive (che si sono coltivate e raccolte nelle fasi precedenti). Su questo versante è fondamentale che il Sistema di Servizi (Equipe Adozioni, Enti Autorizzati e Associazioni di Famiglie Adottive) costituiscano per le coppie un punto di riferimento privilegiato, fungendo da contenitore delle loro fantasie e sostegno dei loro vissuti legati all’attesa del bambino<sup>81</sup>.

Le fantasie degli aspiranti genitori hanno come primo punto di destinazione l’incontro con il bambino. Questo momento del percorso adottivo è particolarmente delicato, non solo per la straordinarietà dell’evento, ma anche per la manifestazione della realtà dell’adozione che

---

<sup>80</sup> Cfr. Ibid., pp. 109-111.

<sup>81</sup> Cfr. R. ROSNATI (a cura di), *Il legame adottivo. Contributi Internazionali per la ricerca e l’intervento*, Milano, Edizioni Unicopoli 2010, pag. 220.

unisce due parti (il bambino e la coppia) portatori di una mancanza (al bambino mancano i genitori e ai genitori manca il figlio) che può essere superata nel legame adottivo. Dall'incontro con il bambino prende avvio il processo di attaccamento su cui si baserà la costruzione di questo legame. Le fantasie della coppia spesso si traducono in paure dovute al "vuoto generativo" su cui si basa l'incontro con il bambino che svela da un lato la mancanza di una somiglianza rassicurante e dall'altro il timore di non essere riconosciuti e riconoscersi come genitori. La coppia deve essere pertanto aiutata a contenere queste paure attraverso un percorso interiore che attraversa tutto l'iter adottivo e le consente di acquisire "quel qualcosa in più" per poter elaborare "quel qualcosa in meno", inevitabilmente creato dal vuoto generativo<sup>82</sup>.

La situazione di tensione emotiva in cui vertono gli aspiranti genitori spesso viene alimentata dall'allungarsi del periodo di attesa, che raggiunge anche i ventiquattro se non i trentasei mesi dal decreto di idoneità. Il protrarsi a lungo dell'attesa può creare un affaticamento emotivo traducendo i vissuti della coppia in rabbia, paura e frustrazione per quel progetto di genitorialità che, ancora una volta, non riesce ad aver vita. Le Linee Guida Regionali individuano delle attività di sostegno e accompagnamento, esperite sia individualmente che in gruppo. Si evidenzia nuovamente l'importanza della collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti che favorisce l'efficacia e la

---

<sup>82</sup> G. MOZZON, Genitori adottivi. Lavorare in gruppo dopo l'adozione, Roma, Armando Editore 2002, pag. 15.

razionalizzazione degli interventi<sup>83</sup>. In particolare durante il periodo dell'attesa sono previsti<sup>84</sup>:

- *colloqui di consulenza e accompagnamento*: rappresentano momenti di chiarificazione per la coppia al fine di comprendere meglio il panorama normativo e amministrativo definito dal Tribunale per i Minorenni e dalle situazioni internazionali;
- *attività di sostegno* attraverso colloqui individuali, di coppia o gli incontri in gruppo, che possono essere co- gestiti da operatori dell'Equipe Adozioni e degli Enti Autorizzati;
- *serate a tema*: interventi sul territorio che coinvolgono coppie in attesa, famiglie adottive e cittadinanza.

Il gruppo, già precedentemente descritto quale “contesto democratico” dove poter esprimere e condividere i propri vissuti, rappresenta uno strumento efficace anche per il supporto del periodo di attesa in cui si colloca la coppia dopo essere stata riconosciuta idonea all'adozione. Interessante appare l'esperienza del *gruppo misto* così definito in quanto tra i partecipanti annovera le coppie in attesa e le coppie che hanno già ricevuto il bambino in adozione. Le coppie in attesa necessitano di crearsi al proprio interno uno spazio da dedicare al loro essere genitori di un bambino diverso da sé cioè al loro essere genitore adottivo. Non potendo ritrovare nei propri genitori un modello d'identificazione, il confronto con le coppie che hanno ricevuto un bambino in adozione consente loro di individuare dei modelli di riferimento

---

<sup>83</sup> Cfr. Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto, n. 2497 del 29.12.2011 avente ad oggetto: “Approvazione del nuovo protocollo operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983 e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali”- allegati D).

<sup>84</sup> Cfr. Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto, n. 2497 del 29.12.2011 avente ad oggetto: “Approvazione del nuovo protocollo operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983 e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali”- allegati D).

per la propria genitorialità adottiva<sup>85</sup>. Il gruppo misto non ha una efficacia solo per l'interiorità dei genitori in attesa; la presenza delle coppie che "finalmente" formano una famiglia rappresenta una positiva testimonianza per chi non ha ancora realizzato il proprio progetto adottivo. Per le coppie in attesa confrontarsi con le famiglie adottive, di recente costituzione, significa toccare con mano che i bambini arrivano, favorendo legittimazione all'attesa stessa. Il gruppo misto sembra avere una finalità anche in termini formativi sia per gli aspiranti genitori che per i neo-genitori: per i primi la testimonianza dei secondi rappresenta un ulteriore arricchimento per la loro preparazione; i secondi invece hanno la possibilità di ricevere opinioni obbiettive, mediate dall'intervento del conduttore, su situazioni in cui sono emotivamente coinvolti<sup>86</sup>.

Come precedentemente indicato, l'iter adottivo in questa fase si diversifica in base al procedimento intrapreso da parte della coppia che ha ricevuto l'idoneità all'adozione. Nell'adozione nazionale la coppia rimane in attesa di essere chiamata dal Tribunale per i Minorenni per la proposta di un eventuale abbinamento. Essendoci un numero di coppie disponibili superiore rispetto al numero di bambini in stato di adottabilità e dovendo il Tribunale per i Minorenni realizzare il miglior abbinamento possibile, si può verificare la possibilità che la coppia non venga mai chiamata nei tre anni successivi alla dichiarazione di disponibilità<sup>87</sup>. La coppia, qualora abbia espresso la propria disponibilità durante lo studio di coppia, può essere contattata dal Tribunale

---

<sup>85</sup> Cfr. M. COSMO, (a cura di), *L'alchimia adottiva. Narrazioni e pensieri*, Lecce, Edizioni La Meridiana, 2011, pp. 112.

<sup>86</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>87</sup> Cfr. PROGETTO VENETO ADOZIONI (Deliberazioni di Giunta Regionale n. 646/2006 e 3922/2207), Guida ad un'adozione consapevole. Norme, strumenti e indicazioni per gli aspiranti genitori adottivi sul percorso da intraprendere. VENEZIA 2008.



per i Minorenni per un “affido a rischio giuridico”. Il *rischio giuridico* si riferisce a minori il cui stato giuridico non è ancora definitivo in quanto ricorre una delle seguenti condizioni<sup>88</sup>:

- lo stato di adottabilità è ancora in fase di definizione e pertanto non è ancora stata emanata la relativa sentenza;
- pur essendo già stata emanata la sentenza di adottabilità, non sono ancora decorsi i termini per i quali i genitori e i parenti fino al quarto grado possono impugnare l’atto presso la Corte d’Appello (o la Corte di Cassazione).
- essendo stata emanata la sentenza di adottabilità, i genitori o i parenti entro il quarto grado hanno impugnato il provvedimento presso la Corte d’Appello (o successivamente la Corte di Cassazione) e deve ancora concludersi il relativo procedimento amministrativo.

Nelle situazioni di affido a rischio giuridico, la titolarità del caso spetta al Servizio Sociale affidatario del bambino il quale non ha ancora concluso il passaggio dalla famiglia d’origine alla famiglia adottiva<sup>89</sup>. Non si esclude pertanto la possibilità, disposta dal Tribunale per i Minorenni e disciplinata dal Servizio Sociale affidatario, che in questa fase si mantengano i contatti tra il bambino e la propria famiglia d’origine. Una volta superate le condizioni di cui sopra e mantenutasi l’efficacia del provvedimento di adottabilità, l’affido a rischio giuridico si tramuta in adozione.

---

<sup>88</sup> Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto, n. 2497 del 29.12.2011 avente ad oggetto: “Approvazione del nuovo protocollo operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983 e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali”- allegati D).

<sup>89</sup> Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto, n. 2497 del 29.12.2011 avente ad oggetto: “Approvazione del nuovo protocollo operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983 e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali”- allegati A).

Le Linee Guida Regionali segnalano l'aumento delle situazioni di affidamento a rischio giuridico che richiedono una specifica preparazione e accompagnamento della coppia aspirante adottiva<sup>90</sup>. Nell'affido a rischio giuridico la coppia e il bambino vivono una situazione altamente complessa, che presenta fattori di rischio dovuti alla condizione giuridica del bambino. L'incertezza di tale condizione rappresenta un rischio per il legame adottivo in quanto contempla la possibilità che debba essere interrotto. L'investimento dei soggetti coinvolti nella relazione adottiva non può non tenere conto di questa possibilità; tale fattore può rappresentare un limite nella costruzione del legame stesso. Con l'affido a rischio giuridico la condizione di attesa si traduce non in uno stato di tensione verso qualcosa ma in uno stato di allerta per qualcosa. È necessario pertanto pensare ad interventi e strumenti operativi che tengano particolarmente conto di tale condizione in cui vertono non solo i genitori ma anche il bambino stesso. Inoltre il passaggio del bambino dalla famiglia d'origine a quella adottiva non sempre è scevro da tensioni, senso di rivalsa, opposizioni tra gli adulti, che inevitabilmente si ripercuotono sul bambino. Il compito dei Servizi è quello di riportare l'attenzione sul bambino aiutando gli adulti a cui è affidato a costruire "quel ponte" che possa collegare il prima e il dopo adozione, favorendo l'integrazione della sua storia personale nella storia della famiglia adottiva.

Nelle adozioni internazionali, la coppia che ha ricevuto il decreto di idoneità conferisce l'incarico ad un Ente Autorizzato affidando la gestione del proprio progetto adottivo. L'Ente Autorizzato rappresenta per la coppia un

---

<sup>90</sup> Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto, n. 2497 del 29.12.2011 avente ad oggetto: "Approvazione del nuovo protocollo operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983 e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali"- allegati D).

punto di riferimento sia sul versante legale- amministrativo che sul versante psicologico, attraverso l'attuazione degli interventi previsti dalle Linee Guida Regionali, svolti anche in collaborazione con l'Equipe Adozioni. È auspicabile che la coppia venga resa partecipe in ogni passaggio che compie l'Ente nella realizzazione dell'abbinamento<sup>91</sup>; il coinvolgimento anche in attività meramente burocratiche (come la preparazione dei documenti richiesti dal Paese d'origine del bambino) rappresenta un'opportunità per gli aspiranti genitori di toccare con mano la provenienza del bambino da un "paese altro", sostanziando il progetto adottivo della sua componente interculturale. L'Ente Autorizzato ha una specifica competenza nel fornire alla coppia strumenti per poter affrontare la diversità del bambino che, nell'adozione internazionale, non si limita al fatto che sia stato creato da altri, ma si realizza anche nel fatto che abbia vissuto per un periodo, più o meno lungo, in un contesto diverso, definito da usanze, valori e modelli di comportamento diversi da quelli propri ai genitori. In questa fase, il sostegno degli operatori è volto a far entrare la coppia in contatto con questa diversità al fine di ovviare a meccanismi di minimizzazione e negazione della differenza. Nell'adozione internazionale, la storia personale del bambino è scritta anche dalla storia del suo paese d'origine e della sua appartenenza etnica e culturale. Nell'integrare la storia del bambino nella propria storia familiare, la coppia dovrà tenere conto di questa dimensione culturale. Tanto più la coppia riuscirà ad entrare in contatto con questa dimensione della storia del

---

<sup>91</sup> Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto, n. 2497 del 29.12.2011 avente ad oggetto: *"Approvazione del nuovo protocollo operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983 e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali"*- allegati D).

bambino tanto più sarà possibile stabilire un senso di appartenenza tra i membri della famiglia. Il riconoscimento di sé nel figlio da parte dei genitori è reso possibile dalla loro accettazione e elaborazione mentale della sua diversità. Il “riconoscimento di sé” nel figlio non è un processo immediato in quanto collocato su un piano simbolico e affettivo<sup>92</sup>. E’ nella stessa “differenza” che i genitori potranno cercare la “somiglianza”.

L’attivazione di meccanismi di negazione e/o minimizzazione è legata a processi di difesa della coppia che ha altrettanto una propria dimensione culturale, definita anche dagli stereotipi e i significati riconosciuti ad una etnia e una cultura altra. La tendenza nei genitori che attuano i meccanismi di cui sopra è di “non guardare alla differenza” per “vedere la somiglianza”. La coppia deve invece essere accompagnata e sostenuta a “vedere la differenza” per “guardare alla somiglianza”. A questa inversione di tendenza si orienta l’intervento dell’Ente Autorizzato nell’accompagnare la coppia all’incontro con il bambino e sostenerla dopo il suo inserimento nel nucleo familiare adottivo.

### *La fase del post adozione*

Il protocollo regionale per l’adozione Nazionale e Internazionale 2012-2014 individua l’inizio della fase del post adozione con l’inserimento del bambino nel nucleo familiare adottivo. Per le situazioni di affido a rischio giuridico, l’inizio della fase del post adozione coincide con l’inizio

---

<sup>92</sup> G. MOZZON, Genitori adottivi. Lavorare in gruppo dopo l’adozione, Roma, Armando Editore 2002, pag.18.

dell'affidamento preadottivo, pronunciato dal Tribunale per i Minorenni a seguito della sentenza di adottabilità del minore<sup>93</sup>.

Dopo l'evento straordinario dell'incontro, il bambino e la coppia vivono la fase dell'abbinamento: un periodo finalizzato a favorire non solo un graduale inserimento del bambino presso il nucleo adottivo ma anche una separazione dal contesto di provenienza che non rappresenti l'ennesima traumatica interruzione nella sua storia personale. Nell'adozione nazionale, l'abbinamento si realizza attraverso brevi periodi di permanenza del bambino presso la casa dei genitori adottivi, intervallati da rientri presso la struttura ospitante sino a raggiungere il trasferimento definitivo. Nell'adozione internazionale le modalità con cui viene articolato l'abbinamento dipendono dalle disposizioni nazionali dei diversi paesi. In alcuni casi sono previsti soggiorni della durata di circa un mese che la coppia effettua unitamente al bambino nel suo paese di provenienza, in altri sono previsti più viaggi della coppia intervallati anche da frazioni di tempo significativamente lunghi. Nonostante l'attenzione rivolta alla fase dell'abbinamento, le modalità in cui esso si realizza non sempre riescono a rendere il bambino immune ai rischi connessi alla separazione dal proprio contesto di provenienza.

Le disposizioni regionali contenute nel Protocollo Operativo e richiamate nelle Linee Guida, articolano la fase del post adozione sulla base di due variabili temporali:

1. *il primo anno di inserimento del bambino* che per l'adozione nazionale corrisponde al periodo di affidamento preadottivo mentre per

---

<sup>93</sup> Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto, n. 2497 del 29.12.2011 avente ad oggetto: "Approvazione del nuovo protocollo operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983 e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali"- allegati A).

l'adozione internazionale<sup>94</sup> corrisponde al periodo di vigilanza di cui è incaricata l'Equipe Adozioni;

2. *i primi tre anni di inserimento del bambino nel nucleo familiare* in cui l'Equipe Adozioni e l'Ente Autorizzato garantiscono attività di accompagnamento alle famiglie adottive.

La prima scansione temporale risponde alle disposizioni nazionali sull'affidamento preadottivo<sup>95</sup> e sull'attività di vigilanza<sup>96</sup>, la seconda è d'iniziativa regionale e rappresenta una lettura estensiva della normativa nazionale che prevede attività di assistenza ai nuclei familiari adottivi per almeno un anno dall'inserimento del minore e su richiesta degli interessati.

Gli interventi della normativa regionale vanno interpretati nella loro dimensione promozionale piuttosto che prescrittiva. Il carattere di obbligatorietà potrebbe indurre ad una visione della norma che non rispetti l'intimità del nucleo adottivo e il suo percorso evolutivo. Per ovviare al rischio di una simile intrusione, l'attività viene definita di accompagnamento e si realizza attraverso interventi di prossimità alla coppia e al bambino svolti dagli operatori dell'Equipe Adozioni e degli Enti Autorizzati. L'opportunità di questa vicinanza dei Servizi è proporzionale al livello di prossimità relazionale costituitasi nel rapporto operatore e utente ed esperita in una

---

<sup>94</sup> Per alcuni Paesi il provvedimento di adozione necessita di essere perfezionato nel paese accogliente, pertanto il Tribunale per i Minorenni considera il provvedimento pronunciato dall'Autorità Estera quale provvedimento di affidamento preadottivo. Trascorso il periodo di affidamento preadottivo, il Tribunale per i Minorenni pronuncia la sentenza di adozione.

<sup>95</sup> Cfr. Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 28 Marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" [...]: art. 22 comma 8.

<sup>96</sup> Cfr. Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 31 Dicembre 1998, n. 476; "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 Maggio 1993. Modifiche alle Legge 4 Maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri", art. 34 comma 2.

presa in carico che per la coppia e il bambino possa rappresentare un affidarsi al Servizio.

Durante il primo anno di inserimento del bambino il Tribunale per i Minorenni incarica l'Equipe Adozioni di svolgere attività di monitoraggio e vigilanza rivolta alla famiglia adottiva. Per le situazioni di affido preadottivo, l'Equipe Adozioni provvede all'invio di tre relazioni psicosociali con cadenza quadrimestrale. Concluso l'anno di affidamento preadottivo, in base a quanto rilevato dall'Equipe Adozioni, il Tribunale dei Minorenni emette la sentenza di adozione. Per le situazioni di adozione internazionale, l'Equipe Adozioni svolge un'attività di vigilanza attraverso due incontri con il neo- nucleo adottivo (di cui una visita domiciliare) e l'acquisizione di informazioni dal pediatra e dalla scuola<sup>97</sup>.

La collocazione dell'intervento nei primi tre anni dall'inserimento del bambino, non va intesa come un limite temporale al sostegno alla famiglia adottiva. Viene specificato altresì che trascorsi i tre anni, qualora si rappresentasse l'opportunità di interventi a favore del bambino, della coppia e del nucleo familiare gli stessi debbano essere presi in carico dai Servizi territoriali (Servizio Età Evolutiva, Consultorio Familiare)<sup>98</sup>. Tuttavia definendo il limite temporale, le disposizioni regionali individuano il momento in cui la famiglia adottiva può essere parificata alla famiglia nata nella genitorialità biologica.

---

<sup>97</sup> Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto, n. 2497 del 29.12.2011 avente ad oggetto: "Approvazione del nuovo protocollo operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983 e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali"- allegati A)- D).

<sup>98</sup> Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto, n. 2497 del 29.12.2011 avente ad oggetto: "Approvazione del nuovo protocollo operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983 e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali"- allegato D).

Il Sistema di Servizi operativi nell'adozione (Equipe Adozioni, Enti Autorizzati e Associazioni di Famiglie Adottive) promuove lo sviluppo di percorsi di sostegno del post adozione attraverso<sup>99</sup>:

1. interventi di consulenza e sostegno individuali (bambini e genitori adottivi);
2. realizzazione di gruppi di sostegno, in diverse modulazioni operative (gruppi di sostegno, gruppi paralleli, gruppi di auto mutuo aiuto);
3. interventi di inclusione nella scuola rivolti al singolo e alla totalità dell'ambiente scolastico.

Nello svolgere l'attività di accompagnamento gli operatori devono assumere una posizione esplorativa sia della relazione genitori e figli che dell'ambiente di vita familiare e sociale del nucleo adottivo, privilegiando la famiglia allargata e l'ambiente scolastico. La costruzione del legame adottivo poggia su modalità relazionali vissute nella spontaneità familiare dove si colloca la diversità tra il bambino e i genitori. Ciò che va osservato è come la relazione familiare in fieri rende i genitori in grado di comprendere il bambino. *Comprendere nel senso di prendere con*, garantendogli il contenimento affettivo e mentale della sua storia di separazione precoce, composta da significative interruzioni relazionali, vissute con le figure genitoriali e le altre figure sostitutive<sup>100</sup>. Comprendere nel senso di prendersi carico della storia personale del bambino, attivando la funzione riparativa del trauma propria alla genitorialità adottiva. I genitori, al fine di poter affrontare la responsabilità legata alla propria funzione riparativa, necessitano analogamente di un

---

<sup>99</sup> Cfr. Ibid.

<sup>100</sup> Cfr. G. MOZZON, Genitori adottivi. Lavorare in gruppo dopo l'adozione, Roma, Armando Editore 2002, pag. 25.



contenimento dei propri vissuti e delle proprie emozioni. Nel passaggio alla genitorialità adottiva, il gruppo rappresenta, ancora una volta, un contesto dove i genitori possono depositare le paure e le angosce che potrebbero minare ad una costruzione stabile ed equilibrata del legame adottivo. Va precisato che non si esclude la possibilità che i genitori adottivi godano di occasioni di sostegno vissute anche nel proprio contesto naturale di vita; tuttavia la partecipazione ai gruppi risulta efficace per la decodificazione dei vissuti della coppia in significati che trovano legittimazione nel progetto adottivo. Inoltre il confronto in gruppo può essere funzionale a rendere maggiormente tollerabile il senso di inadeguatezza vissuto dai genitori.

Il confronto in gruppo può assumere diverse configurazioni. Nella loro individuazione le Linee Guida Regionali utilizzano nuovamente un criterio temporale<sup>101</sup>:

- nel primo semestre d’inserimento del bambino, si attivano gruppi di sostegno composti dai genitori adottivi, funzionali alla condivisione delle problematiche e dei disagi incontrati nel primo periodo di conoscenza e che le coppie spesso faticano ad esplicitare;
- nel secondo semestre d’inserimento del bambino, si prevedono gruppi paralleli composti dai genitori e dai bambini, funzionali all’acquisizione di strumenti per un’adeguata lettura dei bisogni del figlio e del nucleo familiare;
- al termine del triennio trascorso dall’inserimento del bambino, si individuano i gruppi di auto mutuo aiuto quale strumento di

---

<sup>101</sup> Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto, n. 2497 del 29.12.2011 avente ad oggetto: *“Approvazione del nuovo protocollo operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983 e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali”- allegato D).*

promozione dell'*empowerment* delle famiglie adottive che, attraverso l'instaurarsi di relazioni di reciprocità e di fiducia, si emancipano dallo stato di bisogno e raggiungono il livello della competenza, appresa dalla condivisione della propria esperienza con quella altrui. In previsione di una realizzazione di un percorso autonomo delle famiglie adottive, gli operatori devono garantire l'avvio dei gruppi di auto mutuo aiuto quale forma di conclusione della propria attività di accompagnamento.

In riferimento agli interventi di inclusione nell'ambiente scolastico, la Deliberazione Regionale n. 2479/2011 approva unitamente al Protocollo Operativo e alle Linee Guida Regionali, un Protocollo d'Intesa avente ad oggetto: "Inserimento e integrazione scolastica del minore adottato"<sup>102</sup>. Le disposizioni contenute nel suddetto protocollo d'intesa (di cui oltre la Regione Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale, risultano firmatari le Aziende Sociosanitarie Locali, gli Enti Autorizzati e il Pubblico Tutore Minori) ribadiscono il principio di prossimità che deve essere attuato dai soggetti istituzionali nella loro attività di accompagnamento. Si conviene infatti che ai genitori venga rappresentata l'opportunità di comunicare alla scuola la situazione di adozione del bambino e la disponibilità a prendere parte del percorso di inserimento scolastico, sia direttamente che indirettamente. Gli operatori mantengano una posizione rispettosa dell'autonomia genitoriale adottiva, configurandosi come una risorsa residuale da utilizzare nelle

---

<sup>102</sup> Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto, n. 2497 del 29.12.2011 avente ad oggetto: "Approvazione del nuovo protocollo operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983 e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali"- allegato C).

situazioni in cui le difficoltà incontrate dal bambino nel suo percorso formativo ne richiedano l'attivazione.

L'inserimento scolastico è un momento particolarmente delicato del percorso adottivo del bambino, il cui esito dipende da tre fattori:

- dal livello di deprivazione vissuta nel suo contesto d'origine;
- dalla stabilità del legame adottivo;
- dall'accoglienza dell'ambiente scolastico.

Il livello di deprivazione legato al contesto originario del bambino non è facilmente misurabile in quanto: rispetto al passato, nella maggior parte dei casi non si dispongono di informazioni sufficienti; rispetto al presente, va tenuto conto che i risultati scolastici dipendono anche dall'attuale stato emotivo del bambino. Per i bambini adottivi, che hanno sperimentato precocemente delle interruzioni relazionali, il cambiamento può riattivare il trauma portandoli a vivere queste situazioni con un forte senso di insicurezza. Pertanto alcuni cambiamenti che scandiscono le tappe del percorso evolutivo dell'individuo, possono condurre i bambini adottivi in uno stato di tensione emotiva superiore a quella vissuta dai propri coetanei. Va precisato che non sempre i cambiamenti di cui sopra seguono nella vita dei bambini adottivi la regolarità spazio- temporale dei loro coetanei, soprattutto per quanto riguarda le situazioni di adozione internazionale<sup>103</sup>. A sopperire a questo senso di insicurezza, interviene per l'appunto la stabilità del legame adottivo per il quale i bambini possono affrontare il cambiamento grazie alla fiducia che sperimentano nella relazione con i genitori. Tanto più il legame adottivo poggerà su elementi di stabilità tanto più i bambini potranno affidarsi

---

<sup>103</sup> Cfr. G. MOZZON, Genitori adottivi. Lavorare in gruppo dopo l'adozione, Roma, Armando Editore 2002, pag. 27.

ai loro genitori nell'affrontare il cambiamento. E' necessario pertanto dare un tempo congruo al bambino di potersi affidare ai genitori prima di esporlo a queste situazioni. In questi termini devono essere interpretate le indicazioni sulla valutazione dei tempi di inserimento scolastico del bambino. Dall'esperienza maturata in questi anni emerge che un periodo ragionevole per l'attivazione dell'inserimento scolastico è compreso tra i tre e i sei mesi dall'arrivo in famiglia.

I genitori inoltre devono manifestare una reale accoglienza a quello che sarà il percorso scolastico del bambino. Essere destinatario di richieste esigenti e/o di eccessive reazioni di delusione per i risultati raggiunti, porta il bambino a vivere un senso di frustrazione dovuta all'incapacità di soddisfare le aspettative dei genitori. L'insicurezza e la frustrazione inibiscono il processo di apprendimento e conoscenza del bambino, limitando lo spazio interno dove poter attivare le sue capacità mentali e cognitive<sup>104</sup>. L'accoglienza del bambino nel suo percorso scolastico passa anche attraverso le modalità con cui l'ambiente scolastico interagisce con lui e con la sua diversità, determinata dalla sua storia adottiva. Per gli insegnanti non sempre è facile entrare in relazione con la sua diversità e può verificarsi la tendenza ad attuare meccanismi di difesa quali:

- la negazione della differenza mascherandola del desiderio di far diventare quel bambino, il prima possibile, come tutti gli altri;

---

<sup>104</sup> Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto, n. 2497 del 29.12.2011 avente ad oggetto: *"Approvazione del nuovo protocollo operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983 e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali"*- allegato D).

- nel caso delle adozioni internazionali, la conversione della differenza in un'altra forma di diversità, quella etnico -culturale, elaborandola alla stregua della diversità dei bambini provenienti da famiglie straniere<sup>105</sup>.

Questi meccanismi di difesa tendono a definire un clima non accogliente rispetto al bambino il quale non vede riconosciuta la componente adottiva della propria storia. Inoltre non guardando alla sua reale diversità, gli insegnanti possono maturare verso il bambino aspettative (talvolta anche inferiori alle sue reali potenzialità) che non tengono conto del percorso di adattamento che sta affrontando. Queste aspettative, siano esse superiori che inferiori, possono indurre il bambino a sviluppare un'ansia da prestazione che vincola la possibilità di apprendere e/o attiva comportamenti di aggressività dovuti al senso di frustrazione. Diversamente un ambiente accogliente che manifesti sicurezza e fiducia verso il percorso di adattamento del bambino può stimolare in lui il desiderio di conoscenza e di apprendimento. La scuola rappresenta un'esperienza importante per tutti i bambini ma per i bambini adottivi può diventare fondamentale per il suo percorso di crescita e per il riconoscimento di sé come individuo. L'inserimento scolastico rappresenta infatti una tappa cruciale del suo percorso verso l'indipendenza. Ampliando le sue relazioni dal contesto familiare a quello scolastico, il bambino finalmente avrà l'occasione di non essere più *solo il figlio di* (dei suoi genitori naturali, dei suoi genitori adottivi)

---

<sup>105</sup> Cfr. Ibid.

ma potrà riconoscere se stesso nel rapporto con gli altri coetanei e con adulti che non esercitino una funzione prettamente genitoriale<sup>106</sup>.

Le disposizioni regionali annoverano tra le attività svolte con il sistema scolastico non solo gli interventi sul singolo caso ma anche interventi di sensibilizzazione e informazione rivolti l'insegnanti al fine di attivare competenze di prevenzione a possibili situazioni di criticità e di promozione dei risultati raggiunti dal bambino, non in base ai giudizi ma ai miglioramenti. Nello svolgere tale interventi si prevede il coinvolgimento anche di altri professionisti che operano con l'infanzia, quali pediatri e neuropsichiatri infantili<sup>107</sup>.

Le Linee Guida Regionali prevedono interventi di promozione e sensibilizzazione rivolti anche alla famiglia allargata, con particolare riferimento alla figura dei nonni. Nella genitorialità biologica normalmente i nonni rappresentano delle figure particolarmente significative in quanto partecipano allo sviluppo psicofisico e relazionale dei nipoti attraverso azioni di accudimento nei momenti in cui i genitori sono impegnati all'esterno del nucleo, e azioni di affiancamento nella trasmissione dei valori e principi caratterizzanti il contesto familiare. Nella genitorialità adottiva, oltre alle funzioni di cui sopra, le figure dei nonni adottivi assumono un ruolo in termini di:

---

<sup>106</sup> Cfr. GALLI, VIERO (a cura di), "I percorsi dell'adozione. Il lavoro clinico dal pre al post adozione", ARMANDO EDITORE, ROMA 2005.

<sup>107</sup> Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto, n. 2497 del 29.12.2011 avente ad oggetto: "Approvazione del nuovo protocollo operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983 e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali"- allegato D).

- legittimazione del progetto adottivo che garantisce uno spazio in cui i loro figli, di fronte alle difficoltà incontrate nel percorso, possono consolare e rigenerare il loro desiderio di genitorialità adottiva<sup>108</sup>;
- legittimazione della storia familiare generata dall'adozione del nipote: i nonni narrano la storia familiare ai nipoti; i nonni adottivi possono narrare la storia familiare ai nipoti facendo approdare i ricordi del passato nel "presente adottivo"<sup>109</sup> attraverso la ricerca di connessioni tra la storia della loro famiglia e la storia del bambino;
- legittimazione del legame adottivo: la relazione nipote e nonno passa attraverso la relazione figlio e genitore; la relazione che il bambino instaura con i nonni adottivi esiste quindi grazie al legame adottivo che unisce il bambino alla coppia.

Alla luce di quanto sopra indicato, il coinvolgimento dei nonni adottivi è previsto sia nella fase dello studio di coppia, attraverso la conoscenza diretta in sede di visita domiciliare, che nella fase dell'attesa e post adozione, attraverso l'attivazione di serate di sensibilizzazione per nonni in attesa e nonni adottivi. Il collocare l'intervento verso le figure dei nonni in una fase precedente all'arrivo in famiglia del bambino è legata al fatto che l'attività di accompagnamento del post adozione si basa sulle risorse presenti non solo nella coppia ma anche nel contesto familiare di appartenenza<sup>110</sup>. Inoltre il coinvolgimento dei nonni prima dell'arrivo del bambino è funzionale ad aprire

---

<sup>108</sup> Cfr. M. FRANCHETTI, *La palestra del divenire. Piccolo manuale pratico dedicato a tutti gli aspiranti Nonni Adottivi*, Anno 2010, pag. 9.

<sup>109</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>110</sup> Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto, n. 2497 del 29.12.2011 avente ad oggetto: *"Approvazione del nuovo protocollo operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983 e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali"*- allegato D).

uno spazio di pensiero dedicato al bambino diverso da sé ma che rappresenterà la discendenza della famiglia. Su questa azione mentale e affettiva si va a promuovere il clima di accoglienza dove il bambino può sentirsi realmente parte di quella famiglia.



### **2.3 Alcune considerazioni.**

L'attuazione del procedimento adottivo ha come filo conduttore il significato dell'adozione per il quale i genitori vengono orientati nel loro desiderio di genitorialità, valutati nelle loro capacità adottive e sostenuti nel loro essere genitori adottivi. Nel definire il significato dell'adozione è funzionale ritornare alla sua connotazione giuridica. L'istituto dell'adozione è disciplinato dalle disposizioni che regolamentano i diritti dei bambini e i conseguenti doveri dei genitori e delle istituzioni. E' possibile descrivere il procedimento adottivo come un progetto pubblico di tutela rivolto ad un minore privo di un sistema familiare adeguato. I soggetti istituzionali che operano nel procedimento adottivo tendono alla promozione di questo progetto di tutela orientando i propri interventi a quello che è il fine ultimo dell'adozione: garantire al bambino il contesto familiare adeguato al suo sviluppo psicoevolutivo.

Rispetto alla coppia l'intervento dei Servizi è teso alla condivisione e al raggiungimento di questo obiettivo (dare una famiglia) e non alla soddisfazione del proprio bisogno (avere un figlio). Adottare nella sua valenza etimologica significa "scegliere" (dal latino optare, preceduto da prefisso ad, che indica un fine), quindi scegliere per uno scopo<sup>111</sup>. Le coppie che scelgono di adottare arrivano al procedimento adottivo con un proprio significato di adozione, un significato generato dalla coppia ma definito anche dalle esperienze di vita individuali. La scelta dell'adozione è portatrice di un desiderio che se elaborato, condiviso e sostenuto può essere tradotto nella

---

<sup>111</sup> Cfr. R. ROSNATI (a cura di), Il legame adottivo. Contributi internazionali per la ricerca e l'intervento, Milano, Edizioni Unicopoli 2010, pag.9.

realizzazione di uno scopo anziché nella soddisfazione di un bisogno. Guidare i genitori adottivi nell'acquisizione di un significato dell'adozione che contempra il ruolo centrale del bambino può condurli alla realizzazione di una genitorialità adottiva percepita come il fine (e non il mezzo) del benessere della coppia.

### 3. I SIGNIFICATI DELL'ADOZIONE

#### 3.1. Adozione: un progetto di tutela pubblica di un bambino.

Considerare l'Adozione nella sua forma di istituto di tutela pubblica definisce il diritto del bambino ad avere una famiglia quale obbiettivo del progetto adottivo su cui orientare i ruoli e le azioni dei soggetti coinvolti. La disciplina giuridica nell'affermare il diritto del minore alla "propria" famiglia utilizza il discorso della psicologia al fine di dare scientificità alle proprie disposizioni. Con l'avvento delle teorie psicologiche a stampo freudiano, avvenuto negli anni Sessanta, l'Adozione assume una visione puerocentrica che supera quella adultocentrica presente fino agli anni Cinquanta, quando rispondeva al bisogno delle coppie impossibilitate ad avere un figlio<sup>112</sup>. Oggi il progetto adottivo può rappresentare un'integrazione delle due visioni in un'ottica centrata sul benessere del bambino.

Nell'epoca della globalizzazione e dei mutamenti socioeconomici ad essa correlati, l'Adozione, in particolare quella Internazionale, rischia di "usurarsi" in una dimensione consumistica che contempla il trasferimento di un bambino secondo logiche di mercato. Nonostante la normativa, nazionale e internazionale, ribadisca fortemente la priorità del diritto del bambino alla propria famiglia e la residualità dell'intervento adottivo, essa si rivolge ad una realtà altamente complessa di difficile regolamentazione. Inoltre la prepotenza con cui si sta manifestando il fenomeno della sterilità e il "bisogno diffuso" da essa prodotto, potrebbe comunque indurre ad

---

<sup>112</sup> Cfr. R. DI SILVIO, Parentele di confine. La pratica adottiva tra desiderio locale e mondo globale, Verona, ombre corte/culture 2008, pp. 50-51.

un'alienazione del bambino, quale "oggetto del desiderio" degli aspiranti genitori e quindi "merce di scambio" nella transazione adottiva. Nelle culture "non occidentali", che poggiano su altre forme di regolamentazione sociale ed economica, l'Adozione di un bambino assume il significato di uno scambio gratuito, di un dono nella quale la genitorialità adottiva si colloca nella dimensione "del ricevere" e non "dell'acquire". Considerare l'adozione nel suo significato di tutela pubblica del bambino può preservarla da logiche di mercato e tradurla in una forma di scambio reciproco che porta i soggetti coinvolti ad elevarsi dal proprio stato di bisogno.

L'orientamento che riconosce all'Adozione un significato di tutela del bambino non poggia su un'ideologia "buonista" che individua nella genitorialità adottiva un puro atto d'amore. I bisogni individuali e di coppia dei genitori adottivi sono contemplati nel processo adottivo; tuttavia la dimensione dell'accoglienza sociale della coppia è il terreno su cui si sviluppa il progetto; essa è attivabile in base al livello di elaborazione raggiunta dalla coppia rispetto la collocazione del loro desiderio di avere un figlio nella genitorialità adottiva. Nel suo essere sociale, la genitorialità adottiva deve rappresentare una forma alternativa alla genitorialità biologica, diversa ma non per questo peggiore. Il riconoscimento di una peculiarità anziché di un'inferiorità della genitorialità adottiva viene in parte ostacolata da alcuni principi che attraversano la disciplina e la prassi operativa. In particolare si fa riferimento ai seguenti aspetti<sup>113</sup>:

---

<sup>113</sup> Cfr. R. DI SILVIO, Parentele di confine. La pratica adottiva tra desiderio locale e mondo globale, Verona, ombre corte/culture 2008, pp. 118-121.

- Il principio dell' "imitatio naturae" che investe l'ordinamento giuridico definendo i requisiti dei genitori che possono essere deputati all'adozione di un bambino. La famiglia adottiva deve rassomigliare il più possibile alla famiglia che si fonda sulla genitorialità biologica, assumendo la veste di famiglia vicaria, chiamata a sostituire al meglio la "famiglia naturale";
- l'esclusività della filiazione adottiva: il fenomeno adottivo si realizza attraverso una recisione dei legami originali del bambino funzionale all'acquisizione dello status di figlio legittimo. In tal modo la filiazione adottiva appare sostitutiva e non aggiuntiva a quella naturale, realizzandosi come "una seconda scelta" per il bambino;
- La prerogativa del discorso della psicologia sulla letteratura dell'adozione che enfatizzando la sfera individuale e intrapsichica, tende ad offuscare la componente sociale della genitorialità adottiva; una lettura da un punto di vista antropologico potrebbe restituire alla genitorialità adottiva il suo valore di strumento con il quale la comunità si occupa della cura dei membri più piccoli e quindi del proprio futuro.

Questi principi garantiscono, giuridicamente e socialmente, la parificazione della filiazione adottiva a quella biologica. Tuttavia vanno considerati nel loro essere "mezzo" e non "fine"; il fine corrisponde infatti ad una filiazione peculiarmente adottiva anziché verosimilmente biologica. Si ritiene che coloro che si occupano di Adozione debbano far propri questi strumenti per garantire il "superiore interesse del minore" ma senza tralasciare una promozione del significato di Adozione quale esperienza diversa di genitorialità e di filiazione. La promozione deve essere rivolta non

solo alla triade adottiva ma anche alla famiglia allargata e alla comunità di appartenenza.

Il significato di Adozione che poggia sulla sua “diversità” non deve essere tradotto in una forma di “differenziazione” della famiglia adottiva dalle famiglie biologiche. La “diversità” va considerata nella misura in cui il legame adottivo, pur in assenza di vincoli di sangue, promuove dinamiche relazionali a “carattere familiare”. Nel procedimento adottivo l’attenzione degli operatori è rivolta all’acquisizione da parte della coppia di “quel qualcosa in più” per poter elaborare “quel qualcosa in meno” legato alla mancanza biologica<sup>114</sup>. “Quel qualcosa in più” non può prescindere dalla componente sociale insita nella genitorialità adottiva in base a cui la coppia è prescelta dalla comunità di appartenenza per assumere le responsabilità di cura e protezione dei membri più piccoli. Elevare l’ “essere prescelti” dalla dimensione individuale e di coppia consente di superare logiche salvifiche e filantropiche, per le quali i bisogni degli aspiranti genitori potrebbero venire demonizzati anziché elaborati in vista dell’adozione. Occuparsi dei membri più piccoli di una comunità è una responsabilità legata al principio di sopravvivenza della comunità stessa. Tale responsabilità è giuridicamente e socialmente definita nel diritto del bambino ad avere la “propria famiglia”, che rappresenta l’obiettivo del progetto di tutela pubblica proprio all’adozione, nel quale i diversi soggetti coinvolti assumono ruoli e azioni sulla base dei propri bisogni: il bisogno del bambino ad avere una famiglia propria, il bisogno della coppia di avere un figlio, il bisogno dei Servizi di garantire l’assunzione delle

---

<sup>114</sup> G. MOZZON, Genitori adottivi. Lavorare in gruppo dopo l’adozione, Roma, Armando Editore 2002, pag. 15.

responsabilità proprie alla comunità. In questo modo il progetto di tutela pubblica riconosciuto all'Adozione può rappresentare una forma di integrazione delle due visioni (puerocentrica e adultocentrica) focalizzata sul benessere del bambino.

Riconoscere nella pratica adottiva, l'assunzione da parte della comunità delle responsabilità verso i membri più piccoli, appare più facile nell'adozione nazionale, dove bambini e genitori condividono l'appartenenza al medesimo contesto socioculturale. Nell'Adozione Internazionale, la diversità del bambino non dipende solo dall'assenza del legame biologico ma anche dalla provenienza da un contesto sociale e culturale diverso, per lo più vissuto come lontano ed estraneo dai genitori e dal loro contesto familiare. La pratica adottiva internazionale al fine di raggiungere l'obiettivo del "dare famiglia al bambino" richiede che ci sia un riconoscimento di questa "estraneità" del bambino e che essa venga integrata con la diversità della coppia genitoriale nella costruzione dell'identità della famiglia adottiva. L'identità della famiglia adottiva si costruisce nel "dopo" (adozione) partendo dal "prima" del bambino e della coppia. Il "prima" del bambino non è importante solo per il bambino stesso ma anche per la coppia adottiva, il passaggio dallo status di coppia a quello di famiglia può esistere solo grazie alla presenza di un "prima" e di un "dopo"<sup>115</sup>, integrati nel progetto adottivo.

Integrare il "prima" del bambino nell'identità della famiglia adottiva può favorire un processo di riconoscimento della coppia adottiva come la prescelta dalla propria comunità di appartenenza per dare famiglia a "quel"

---

<sup>115</sup> Cfr. R. DI SILVIO, Parentele di confine. La pratica adottiva tra desiderio locale e mondo globale, Verona ombre corte/culture 2008, pag. 103.

bambino venuto da lontano. La normativa in materia afferma che l'Adozione Internazionale va attuata al fine di rispondere al "superiore interesse" del bambino, ribadendo il carattere di residualità rispetto agli interventi relativi al contesto familiare naturale e all'Adozione all'interno del proprio contesto di appartenenza; il bambino inserito nel circuito dell'adozione internazionale viene rappresentato come portatore di un bisogno estremo di famiglia.

Nella prassi operativa dell'Adozione Internazionale la realizzazione del superiore interesse del bambino e quindi la soddisfazione del suo bisogno (estremo) di famiglia avviene grazie all'azione di intermediari che possono produrre dinamiche a carattere negoziale e mercantile. La normativa individua nella Commissione per le Adozioni Internazionali l'organo che ha il compito di controllare e garantire l'operato degli intermediari ma il suo intervento non sempre riesce a superare i confini nazionali, demandando a coloro che sono realmente in loco (i referenti dell'Ente Autorizzato e i genitori stessi) la responsabilità di segnalare eventuali situazioni di irregolarità nelle pratiche adottive. Di fronte a queste irregolarità i genitori adottivi potrebbero non avviare azioni di opposizione, utilizzando l'attenuante che "il fine giustifica i mezzi". Il silenzio dei genitori può essere superato grazie all'attività dell'Ente Autorizzato che deve sostenerli nell'affrontare le conseguenze alla loro denuncia di situazioni che inquinano la pratica adottiva.



### 3.2. Il bambino: dall'essere figlio all'averne una famiglia

Il diritto del bambino di avere una famiglia corrisponde al diritto di crescere in un contesto adeguato perché in grado di garantire le risorse materiali e morali necessarie ad uno sviluppo sano, che consenta la conduzione di una vita autonoma e responsabile verso sé stesso e verso gli altri. Garantire questo diritto al bambino di oggi significa investire sul futuro dell'adulto di domani cosicché possa essere in grado di godere dei diritti e assolvere ai doveri di cittadinanza, sanciti costituzionalmente<sup>116</sup>. L'Adozione nella sua dimensione progettuale riconosce il diritto del bambino alla "propria" famiglia quale obiettivo finale del proprio intervento. Al fine che la famiglia adottiva rappresenti il contesto adeguato di cui sopra è necessario che essa si costruisca su una visione del bambino quale soggetto e non oggetto del contesto familiare.

La Legge 184/1983 si riferisce all'Adozione come una "seconda nascita" per la quale il bambino deve essere svuotato delle proprie origini al fine di consentire l'apparentamento esclusivo al nucleo adottivo. Con l'avvento della Legge 476/1998 e la Legge 149/2001 si assiste ad un superamento di questo principio e ad un'attenuazione della separazione tra adozione e origini biologiche, nella misura in cui esse vengono considerate il punto di partenza del processo di costruzione di un' "identità autentica" del bambino adottato<sup>117</sup>. Il principio della "seconda nascita", che ha un valore in termini di tutela giuridica, richiede una purificazione del bambino dalla sua

---

<sup>116</sup> Cfr. Costituzione della Repubblica Italiana, PARTE PRIMA: "Diritti e Doveri dei cittadini", TITOLI I-IV, art. 13-54.

<sup>117</sup> Cfr. R. DI SILVIO, Parentele di confine. La pratica adottiva tra desiderio locale e mondo globale, Verona, ombre corte/culture 2008, pag.131-133.

condizione originaria, non solo biologica ma anche storica, per la quale esso viene alienato (*considerato diverso da sé*) nello status di “essere figlio”. L’alienazione del bambino lo rappresenta come “un oggetto di famiglia”, come una componente preziosa; nella società contemporanea tale rappresentazione viene riconosciuta allo status di figlio, sia esso biologico che adottivo. Il processo di modernizzazione ha infatti condotto ad una parcellizzazione della famiglia occidentale per la quale essa si rappresenta come nicchia intimistica fondata sulla proprietà privata dei figli<sup>118</sup>. Inoltre la caduta della natalità dei paesi occidentali ha causato una rarefazione dei figli (spesso unici nel contesto familiare) che enfatizza il loro status di bene prezioso<sup>119</sup>.

Riconoscere le origini del bambino significa riconoscere sia l’esistenza delle “figure genitoriali” che ha introiettato dentro di sé sia la sofferenza legata alla loro assenza, il bambino necessita di depositare tale sofferenza nella relazione adottiva<sup>120</sup>. Tale relazione potrà contare su aspetti di genuinità e stabilità affettiva solo se i genitori adottivi saranno stati in grado di “ridare le origini al bambino” contenendone la sofferenza e integrandole nella storia familiare del nucleo adottivo. “Ridare le origini al bambino” significa riconoscerlo nel suo essere individuo e liberarlo dalla condizione di “essere figlio” al fine di poterlo rendere soggetto e non oggetto della famiglia adottiva.

I genitori adottivi, ma prima di loro i Servizi e gli Enti Autorizzati, soprattutto nell’Adozione Internazionale, non possiedono chiare e numerose

---

<sup>118</sup> Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri- dipartimento degli affari sociali, In testa ai miei pensieri, Conferenza Nazionale sull’Infanzia e l’Adolescenza, FIRENZE, 1998.

<sup>119</sup> Cfr. Saraceno, Naldini, *Sociologia della Famiglia*, Bologna Il Mulino 2001.

<sup>120</sup> G. MOZZON, *Genitori adottivi. Lavorare in gruppo dopo l’adozione*, Roma Armando Editore 2002, pag. 18.

informazioni sulle origini del bambino tale per cui la loro integrazione sembra non poter contare su aspetti concreti, peraltro funzionali a contenere le ansie degli adulti e le fantasie dei piccoli. L'integrazione delle origini del bambino nella storia della famiglia adottiva deve assumere carattere simbolico e affettivo al fine di consentirgli non solo di depositare il proprio "prima" ma anche di costruire il proprio "dopo". Il "dopo" del bambino corrisponde alla costruzione della sua identità individuale che attraversa il suo percorso di crescita, iniziato nella famiglia d'origine e concluso nella famiglia adottiva. L'identità del bambino adottivo poggia infatti su una duplice appartenenza; al fine di raggiungere un'autentica costruzione identitaria, il bambino deve poter trovare un punto di equilibrio nel continuum tra famiglia d'origine e famiglia adottiva<sup>121</sup>. La famiglia adottiva deve rappresentare il contesto familiare stabile e affettivo che li consenta di affrontare questo difficile processo di costruzione identitaria. La stabilità del contesto familiare consente al bambino di tollerare maggiormente la sua storia di doppia appartenenza per la quale i suoi genitori biologici, pur definitivamente assenti, mantengono una costante presenza. L'accoglienza che è insita nella genitorialità adottiva è tale per cui essa deve essere in grado di accogliere "*la presenza degli assenti*"<sup>122</sup>.

Considerare l'Adozione nella sua logica progettuale risulta quindi funzionale su un duplice piano: da un lato il porre come obiettivo del progetto adottivo il diritto del bambino ad avere una famiglia rappresenta l'Adozione come un habitus per il bambino (aver famiglia) e non come uno

---

<sup>121</sup> Cfr. R. ROSNATI (a cura di), *Il legame adottivo. Contributi internazionali per la ricerca e l'intervento*, Milano Edizioni Unicopoli 2010, pag. 207 .

<sup>122</sup> Cfr. *ibid.* pag. 217.

status (essere figlio)<sup>123</sup>; dall'altro la logica progettuale richiama ad un processo di formazione della famiglia adottiva anziché ad un evento di separazione dalla famiglia biologica.

---

<sup>123</sup> Cfr. R. DI SILVIO, Parentele di confine. La pratica adottiva tra desiderio locale e mondo globale, Verona, Ombre corte/culture 2008, pag.133.

### 3.3. I genitori: dal desiderio di avere un figlio all'essere genitori

La coppia aspirante all'adozione, nel compiere il percorso che li conduce dal loro desiderio di avere un figlio (*a tutti i costi*) alla condizione di essere genitori, deve svolgere un processo di elaborazione che si articola sia sul versante sociologico che sul versante psicologico.

L'esperienza genitoriale, che in passato verteva su un principio di responsabilità, nella società contemporanea tende a poggiare "sul principio del piacere e del desiderio" per il quale l'arrivo del figlio viene determinato in modo discrezionale e consapevole da parte dei genitori<sup>124</sup>. L'arrivo del figlio non rappresenta più una naturale conseguenza alla vita coniugale (o comunque di coppia) ma un evento straordinario temporalmente collocato dalla volontà dei genitori. Questi ultimi arrivano a desiderare il figlio nel momento in cui sentono di aver raggiunto la piena realizzazione rispetto:

- alla loro individualità (conclusione dell'iter formativo, distacco dalla famiglia d'origine, affermazione professionale e personale, stabilità lavorativa);
- alla coppia stessa (stabilità di rapporto, autonomia abitativa e priorità dell'investimento nella coppia a scapito di quello individuale);
- alla potenziale genitorialità (capacità di garantire l'investimento materiale e affettivo richiesto dal percorso di crescita di un figlio).

L'affermarsi della "cultura della scelta" nella genitorialità rende il figlio un bene prezioso in quanto soggetto corrispondente all'oggetto stesso del

---

<sup>124</sup> Cfr. SARACENO, NALDINI, Sociologia della Famiglia, Bologna Il Mulino 2001.

desiderio genitoriale<sup>125</sup>. Nel momento in cui la coppia decide di accedere allo status genitoriale, l'arrivo del bambino rappresenta un obiettivo vitale, da raggiungere a tutti i costi e con tutti i mezzi, siano essi "naturali" o "artificiali". Le coppie che non riescono a procreare, dopo diversi tentativi, si rivolgono a tecniche di procreazione medica assistita pertanto il progetto di un figlio innesca un loro significativo investimento sia in termini di risorse materiali che di energie emotive e affettive<sup>126</sup>. Il fenomeno della sterilità risulta infatti difficilmente accettabile: "se un figlio viene desiderato, egli deve nascere!" L'impossibilità di procreare rappresenta infatti un ostacolo alla piena realizzazione dell'identità sociale adulta, alla realizzazione di un progetto di continuità familiare, ma soprattutto alla realizzazione di un desiderio<sup>127</sup>. In questi termini il desiderio di genitorialità si traduce in un bisogno della coppia che vive una grave perdita nel fallimento della loro genitorialità biologica. Il bisogno della coppia deve essere elaborato nel progetto adottivo non per raggiungere una sua compensazione ma per favorire la conversione in un "movente"; il movente per il quale la coppia possa investire in una genitorialità rivolta ad un bambino originato da altri. La mancata elaborazione del bisogno in questi termini può portare la coppia ad assumere una percezione dicotomica dell'incontro con il bambino, per la quale esso è percepito esclusivamente come portatore di bisogni (*come se fosse un bambino difettato, rotto*) e la coppia è esclusivamente portatrice di risorse (*come se fossero genitori perché in grado di aggiustarlo*).

---

<sup>125</sup> Cfr. SARACENO, NALDINI, *Sociologia della Famiglia*, Bologna Il Mulino 2001.

<sup>126</sup> Cfr. C. SARACENO, *Mutamenti della famiglia e politiche sociali in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2003.

<sup>127</sup> Cfr. *Ibid.*

Sul versante psicologico, l'accesso alla genitorialità comporta “*un viaggio alla ricerca dell'esperienza familiare passata*” per il quale vengono attivati due movimenti identificatori<sup>128</sup>:

- l'identificazione con il proprio figlio attraverso l'elaborazione del bambino che si è stati e che si sarebbe voluti essere;
- l'identificazione con le proprie figure genitoriali attraverso l'elaborazione dei genitori che si hanno avuto e che si avrebbe voluto avere.

Il secondo movimento identificatorio, fondamentale per l'assunzione del ruolo genitoriale, nelle coppie che non hanno potuto procreare viene ostacolato dall'impossibilità di essere stati fertili come i propri genitori. Pertanto l'assenza del vincolo biologico con il figlio avuto in adozione riecheggia anche nel processo intrapsichico attraverso il quale si raggiunge lo status di “essere genitore”.

Nell'accompagnare la coppia a tradurre il loro desiderio di genitorialità dal possesso del bambino all'essere genitori appare funzionale richiamare la visione del percorso adottivo quale rito di passaggio da uno status socialmente determinato (coppia “sterile”) ad un altro (famiglia costituita). Il rito deve essere inteso come *un insieme di atti, comportamenti e condotte codificate che si colloca in un contesto spazio- temporale specifico della vita individuale e collettiva [...] e permette di ordinare il disordine e dare senso all'accidentale*<sup>129</sup>. L'Adozione può rappresentare una forma rituale con cui

---

<sup>128</sup> Cfr. R. ROSNATI (a cura di), *Il legame adottivo. Contributi internazionali per la ricerca e l'intervento*, Milano Edizioni Unicopoli 2010, pag. 203.

<sup>129</sup> Cfr. R. DI SILVIO, “Parentele di confine. La pratica adottiva tra desiderio locale e mondo globale”, Verona *Ombre corte/culture* 2008, pag. 137.

affrontare il disordine della sterilità vissuto direttamente dalla coppia e indirettamente dalla famiglia allargata e dalla comunità di appartenenza.

Nel prendere parte al progetto adottivo la coppia deve orientarsi alla *cultura della disponibilità sociale e dell'accoglienza della diversità*<sup>130</sup>, aspetti che possono essere innati o che possono essere coltivati nell'elaborazione del loro bisogno di genitorialità. Questa cultura viene formalizzata anche negli atti attraverso a cui si accede all'Adozione: la coppia aspirante non presenta una richiesta di adozione ma una dichiarazione di disponibilità all'adozione. Nella "disponibilità" della coppia il bambino può collocare il proprio "prima" a lui così doloroso e spaventoso; questo "prima" deve essere accolto dalla coppia in modo affidabile, senza stravolgimenti emotivi e dinamiche edulcoranti. In questa affidabilità, *intesa come l'affidarsi del bambino ai genitori*, è possibile creare un senso di appartenenza familiare, diversa da quella biologica ma altrettanto significativa.

Il percorso che dovranno sostenere le coppie per raggiungere il loro essere genitori sarà quello che li condurrà ad accogliere il bambino nella sua diversità, cercando la somiglianza per arrivare a farlo proprio, in termini di appartenenza e di coinvolgimento emotivo e relazionale. In questo percorso i genitori dovranno essere accompagnati nell'elaborazione del desiderio di avere un figlio proprio, che se non negato o demonizzato potrà essere convertito in un movente ad affrontare la "sfida" dell'Adozione. Il riconoscimento da parte degli operatori dei vissuti delle coppie legati al loro bisogno di genitorialità, li legittima rispetto al loro essere arrivati all'adozione

---

<sup>130</sup> Cfr. M. COSMO (a cura di), *L'alchimia adottiva. Narrazioni e pensieri*, Lecce, Edizioni La Meridiana, Lecce 2011, pag. 78.



con il bagaglio del fallimento nell'essere coppia non generante. Attraverso questa legittimazione, gli aspiranti genitori potranno superare gli ostacoli derivanti dalla sterilità nell'acquisizione del ruolo del genitore, attraverso l'identificazione con le proprie figure genitoriali.

## **4. I SIGNIFICATI DELL'ADOZIONE: OSSERVAZIONE E INTERVISTE AI SOGGETTI COINVOLTI NELL'ITER ADOTTIVO.**

### **4.1. Finalità, azioni e strumenti dell'indagine.**

Per analizzare la materia dell'Adozione, si è ritenuto opportuno avvalersi di una duplice fonte: quella bibliografica e quella della prassi operativa. È stata pertanto condotta una rilevazione con i soggetti coinvolti nell'iter adottivo. I contenuti emersi nella rilevazione, condotta nelle modalità in seguito specificate, hanno portato un significativo contributo alla stesura del presente elaborato di tesi.

L'indagine è stata rivolta sia agli operatori che ai destinatari dell'Adozione. Per quanto riguarda gli operatori è stata sottoposta un'intervista qualitativa ai seguenti soggetti:

- Assistente Sociale Equipe Adozioni;
- Operatore Ente Autorizzato;
- Giudice onorario Tribunale per i Minorenni.

Nello svolgere le interviste è stata utilizzata una griglia composta da n. 7 domande aperte, finalizzate a definire uno schema argomentativo alla discussione. Le domande, individuate alla luce degli approcci teorici utilizzati e della vigente regolamentazione, hanno rappresentato degli item atti a stimolare la riflessione dei soggetti intervistati e favorire una loro posizione sulla base della propria esperienza professionale vissuta nel campo dell'Adozione.

Per quanto riguarda i destinatari dell'Adozione, l'indagine svolta si è articolata su un'osservazione diretta delle coppie e dei bambini, attraverso la partecipazione ai gruppi attivati nella fase del pre-adozione e nella fase del post-adozione. L'osservazione avvenuta in gruppo è stata oggetto di rendicontazione attraverso la stesura del verbale. La partecipazione ai gruppi è risultata utile sia da un punto di vista metodologico, attraverso la sperimentazione dello strumento del gruppo, che analitico, attraverso l'osservazione diretta delle coppie, dei bambini ma anche della stessa triade adottiva. I gruppi sono stati condotti da operatori dell'Equipe Adozione e dell'Ente Autorizzato; ai partecipanti è stato esplicitato il ruolo di osservatore e di verbalizzante, finalizzato al progetto di tesi.

#### 4.2. Le interviste.

##### Soggetti intervistati:

- Dott.ssa M.P., Assistente Sociale dell'Equipe Adozioni....;
- Dott.ssa B.S., Psicologa Psicoterapeuta, Operatore dell'Ente Autorizzato...;
- Dott.ssa V.G., Psicologa Psicoterapeuta, Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni.

##### Griglia d'intervista:

1. I significati dell'adozione. Che cosa intende per adozione?
2. Il bambino: le finalità a cui si orienta oggi l'adozione.
3. Le aspettative degli aspiranti genitori rispetto al loro desiderio di genitorialità: come e se ricollocarle nell'adozione.
4. I genitori: le caratteristiche richieste dall'adozione di un bambino e gli aspetti che potrebbero costituire dei fattori di rischio.
5. Rispetto all'attuale realtà socioculturale, esistono degli aspetti che influenzano l'adozione?
6. Rispetto all'attuale realtà giuridica e alla prassi operativa, quali aspetti favoriscono l'esito del procedimento adottivo e quali invece lo ostacolano?
7. Suggesti operativi.

I contenuti emersi nel corso delle interviste hanno rappresentato dei significativi contributi per lo svolgimento del presente elaborato di tesi. La scelta degli intervistati si è orientata verso soggetti afferenti alle tre istituzioni che direttamente operano nel campo dell'Adozione (Tribunale per i Minorenni, Equipe Adozioni, Ente Autorizzato) al fine di favorire un confronto con coloro che rappresentano un "punto di vista privilegiato" non solo perché informato e formato ma perché appartenente ad un osservatorio dell'Adozione. Si ritiene opportuno utilizzare il termine "osservatorio" dopo aver verificato che l'adozione rappresenta una materia in continua evoluzione perché connotata da aspetti sociali, culturali ed economici oltre che dall'emergere di innovativi assunti teorici. Ciò che è emerso dall'indagine è che l'adozione e i significati ad essa riconosciuti si modificano nel tempo e si definiscono sulla base delle caratteristiche che, culturalmente e socialmente, le vengono affidate. Si ritiene che nello svolgere il proprio mandato gli operatori debbano tener conto dei significati riconosciuti all'adozione, cercando di tradurre le indicazioni giuridiche, teoriche e operative in un linguaggio che sia comprensibile non solo alle coppie ma anche al bambino.

Nella conduzione delle interviste, la griglia di domande ha rappresentato una traccia su cui stimolare la discussione la quale non si è limitata ai contenuti posti dai quesiti. Nella loro analisi è possibile individuare alcune tematiche che, pur specificandosi in base al proprio ruolo e alle proprie competenze, evocano posizioni tra gli intervistati. Queste tematiche hanno trovato corrispondenza anche con i contenuti trattati durante i corsi di preparazione alle coppie e i corsi attivati a favore delle famiglie adottive nel post adozione.

In particolare si ritiene mettere in evidenza le seguenti tematiche:

Il significato dell'adozione: si definisce sulla centralità del bambino e rappresenta una forma di tutela al bambino.

**Dott.ssa M.P., Equipe Adozioni:** *La possibilità che un bambino in stato di abbandono trovi una famiglia e diventi anche giuridicamente figlio di quella famiglia che lo adotta [...] giuridicamente è stato previsto nel '67, l'adozione doveva essere una forma di tutela per i bambini che dava la stabilità e l'esclusività che la psicologia aveva reputato necessaria per lo sviluppo armonico del bambino e si è fatto in modo che venisse codificato dal punto di vista giuridico [...] per adozione si è intesa la possibilità che un bambino trovasse una forma stabile di convivenza e di relazione dentro una famiglia come se fosse una famiglia naturale pensando che l'adozione fosse una situazione di imitatio naturae [...] in questo modo il contesto giuridico ha influenzato la cultura delle coppie per le quali l'adozione era un modo per essere genitori [...] l'adozione non è una seconda nascita pertanto è necessario prendere in considerazione il "prima" che è un prima che pesa e che peserà per tutta la vita ed è un prima che si scontra con il prima della coppia fatto di fallimenti [...] la preparazione delle coppie è rivolta a pensare all'adozione come aiutare un bambino a crescere creando sicuramente quelle sicurezze e quella continuità di legami che ci vuole ad un bambino ma anche che ci vuole un ponte con il passato, per l'accettazione della sua realtà [...] l'adozione si trasforma quindi in un aiuto e in una tutela, non basta essere genitori bisogna aver un qualcosa in più che aiuti il bambino a fare questo passaggio e nel corso degli anni ad accettare il suo stato di figlio che ha avuto questa vicissitudine [...] tanto più si potrà spostare questa idea*

*dell'adozione come davvero una forma di tutela per il bambino tanto più si individueranno delle strategie di relazione con il bambino che tengano maggiormente conto dei suoi bisogni.*

**Dott.ssa B.S, Ente Autorizzato:** *l'idea è della residualità dell'adozione [...]*

*Per noi è importante che l'adozione sia residuale come crediamo sia importante aiutare questi paesi a crescere in termini di consapevolezza di quella che è l'adozione dei bambini, vediamo spesso realtà in cui il tema della tutela non è così conosciuto[...] esiste la logica adultocentrica: i tuoi genitori che bambino stanno cercando, vediamo se abbiamo un bambino come loro vorrebbero [...] la nostra logica è assolutamente l'altra, dimmi che bambini ci sono nel tuo paese e che non possono restare nel tuo paese e starebbero meglio dentro una famiglia del mio paese [...] significa cambiare la prospettiva, significa perdere la centralità dell'adulto nel diritto ad avere un figlio e partire dalla centralità del bambino ad avere un percorso che sia ricco, costruttivo e utile. Cambiare questa prospettiva vuol dire che aprire un ponte, un canale con quei paesi dove l'adozione può essere un processo per arrivare ad una consapevolezza dei diritti dei bambini, a volte non si trova questa consapevolezza. [...] L'idea è che dobbiamo aiutare quei paesi e quei bambini in modo che il minore numero possibile si trovi in stato di abbandono, quindi tutto quello che noi conosciamo per contrastare l'abbandono dobbiamo applicarlo attraverso la cooperazione. [...] La convenzione dell'Aja ha cercato da anni ed è quello che si sta tentando di fare di spostare l'attenzione dall'adulto al bambino e di spostare il diritto dell'adulto a quello del bambino [...] c'è questa tensione esplicita e chiara a tutelare il minore e poi c'è a mio parere implicito dentro a ciascuno una*

tensione a prestare attenzione agli adulti perché è difficile prestare attenzione al bambino e fare il tentativo di negoziare tra questi due bisogni [...] L'adozione oggi dal punto di vista dei bambini rappresenta la possibilità di poter crescere in un ambiente che dovrebbe fornire gli strumenti per diventare un adulto autonomo e autosufficiente e pienamente realizzato, in termini sociali un adulto non deviante che non produca bisogni sociali ma che esca dal bisogno di. Rappresenta la possibilità di far uscire un bambino da un circuito che ha un alto rischio di farlo diventare un costo sociale perché mi immagino che un bambino che passa gran parte della sua infanzia e dell'adolescenza o in contesti familiari a rischio o dentro alle istituzioni, faticherà a diventare un adulto autonomo e autosufficiente [...]. Io credo che l'adozione debba rappresentare questo, nell'adozione internazionale, estirpare questi bambini dal loro contesto che potrebbe almeno dare continuità è nella logica di potergli fornire tutti gli elementi per poter esprimere al meglio le loro potenzialità o almeno un po' di più di quello che era possibile la. Questo anche se penso all'adozione italiana [...] Fortunatamente i bambini rispetto agli adulti hanno delle potenzialità di recupero, molto più alto, e devo dire che nei bambini adottivi molto di più dei bambini che crescono in famiglia, perché veramente è come se rinascessero dentro alle famiglie. I bambini hanno questa risorsa se trovano l'ambiente in grado di accoglierlo e farsi mettere in gioco.

**Dott.ssa V.G., Tribunale per i Minorenni:** l'Adozione direi che si può vedere da diversi punti di vista, ha che fare con la formazione di un legame filiale in una situazione dove non c'è un legame di sangue e dove quelli che diventeranno genitori si fanno carico dei bisogni psicologici, materiali e morali



*del bambino, direi che la prima accezione è giuridica, creare un legame filiale con qualcuno con cui non c'è un legame di sangue, questo non è sufficiente per parlare di adozione e quindi c'è tutto l'aspetto di farsi carico di tutti i bisogni morali, materiali e psicologici del bambino. [...] La finalità dell'adozione è quella di rispondere ai bisogni di riparazione del bambino, quindi se è un bambino è uno stato giuridico di adottabilità ha subito sicuramente un abbandono la coppia adottiva non deve solo farsi carico dei suoi bisogni ma anche di farsi carico di una funzione ripartiva nel senso che c'è comunque una recisione dei suoi legami precedenti e ci sono sicuramente delle situazioni di abbandono di cui devono farsi carico i genitori. [...] Al di là dell'adottabilità del bambino la questione è se in grado di creare o meno un attaccamento che sia un legame filiale, e in alcuni casi il bambino non è in grado di far questo, è troppo tardi e quindi il rischio è di arrivare ad un fallimento. [...] Il bambino che ha problematiche per le quali non è in grado di creare il legame si prendono strade diverse che rispetto ad un'adozione che potrebbe portare ad un fallimento, strade che sono comunque più tutelanti, che non costringono il bambino a creare quel legame che non è in grado di creare e quindi lo fa sentire nuovamente in una situazione di fallimento.*

L'elaborazione da parte dei genitori:

- del loro fallimento nella genitorialità biologica in un "motore" per la genitorialità adottiva;
- del loro desiderio di aver figli in un'esperienza di genitorialità diversa ma altrettanto straordinaria della genitorialità biologica.

**Dott.ssa M.P., Equipe Adozioni:** per fare in modo che le coppie potessero accettare il fallimento (della famiglia) del bambino dovevano prima accettare il loro fallimento come coppia non generante e quindi aver sufficientemente elaborato questo aspetto per poter essere in grado di aiutare il vuoto del bambino [...] non basta essere genitori bisogna aver un qualcosa in più che aiuti il bambino a fare il passaggio ad accettare il suo stato di figlio che ha avuto questa vicissitudine. [...] I genitori arrivano con delle aspettative proprio per questa lunga ricerca di figli, è da una parte una difficoltà ma è anche un motore, questi genitori innescano questo meccanismo nell'adozione non solo a causa ma anche grazie al fatto che non hanno figli e desiderano averne. Il problema che questo è un motore ma non può essere la meta [...]. La funzione dei corsi è quella di aiutarli a passare da avere delle risorse per fare il genitore ad avere delle competenze per fare il genitore adottivo. [...] Ci sono degli aspetti che devono possedere i genitori che nel caso dell'adozione devono essere amplificati, si potrebbe dire che è positivo l'aver vissuto un'esperienza familiare sufficientemente buona e anche se non è stata sufficientemente buona che sia stata sufficientemente elaborata e quindi di aver acquisito attraverso queste esperienze delle capacità per superare le difficoltà, aver strumenti di elaborazione di fronte al dolore e alle avversità questo singolarmente e nell'incastro di coppia, che i membri della coppia siano sufficientemente differenziati dalle loro famiglie d'origine, che abbiano scollinato rispetto all'essere figli, che ci sia flessibilità e non ruoli rigidi all'interno della coppia, e dopo avere anche una buona rete familiare che aiuti per il carico emotivo e di lavoro.

**Dott.ssa B.S., Ente Autorizzato:** *Aiutare le coppie a cambiare prospettiva, questa prospettiva è cambiata anche negli operatori, per molto tempo il bambino è stato pensato ad un modo per sostituire il bambino che non era arrivato. [...]Il passaggio che dovremo fare con i genitori è da causa di a grazie a in genere quando io lo faccio gli piace perché li legittima rispetto ad un dolore che fanno fatica, a volte alcuni operatori dell'adozione tendono un po' ad essere accusatori del dolore che le famiglie hanno provato per il figlio che è mancato, l'idea quella cosa li non c'è più stata e te la devi mettere via, perché altrimenti non sarà mai un bravo genitore adottivo. mi capita di vedere rasserenati i genitori adottivi quando dico loro che dal mio punto di vista questa loro determinazione a diventare genitori può essere importante perché senza di quella uno si ferma poi però devono saperla trasformare nel senso che come in tutte le cose importanti della vita devo avere la determinazione di credere che quella cosa li è bella e mi piace, e questo li legittima, poi però devono cambiare prospettiva, devono passare dalla prospettiva che è quella di creare un figlio, a proprio immagine e somiglianza, e lavorare per capire un po' per volta grazie alle fatiche dei figli non sono uguali ai genitori ma sono diversi devono fare l'operazione contraria cioè di accogliere qualcosa di completamente diverso e renderlo simile a loro, cioè iniziare a trovare gli elementi di connessione ed è un'operazione che parte immediatamente, dal trovare gli elementi di somiglianza, è una cosa diversa da loro ma cercano di farlo proprio, la stanno iniziando ad inglobare per poterla far crescere. [...]. I genitori un po' per volta iniziano a costruire dei ponti di identificazione, di dialogo perché attraverso quelli che poi si prendono cura, la cura funziona così, e prendendosi cura e trovando*

continuità iniziano questa operazione per poi lasciarli di nuovo tornare alla differenziazione. [...] In generale quanto più buone sono state le relazioni con i loro genitori tanto più questi genitori sono capaci, e anche i nonni con loro di essere presenti, di appoggiarli nella scelta adottiva e di essere presenti con nipoti, quanto i loro genitori hanno saputo accoglierli nelle loro differenze e pertanto diversi dal figlio che avrebbero voluto avere piuttosto che non lasciargli esprimere la sua personalità, se c'è questo modello quanto ne sono consapevoli, quanto hanno compreso i limiti dei genitori in questo e quindi in qualche modo hanno agito loro una genitorialità sui propri genitori. e anche tutti i passaggi che hanno fatto rispetto la genitorialità, come se la sono giocata rispetto alle strade che nella vita si sono chiuse, quando i percorsi di vita non hanno avuto un andamento lineare. [...] È necessario trasmettere ai genitori adottivi che è un'esperienza bellissima di vita, ma che è un'altra cosa rispetto alla genitorialità biologica È importante condividere con altre coppie adottive o con gli operatori. Bisogna pensare un altro modo e pensare ad un altro modo non è sempre facile, non è automatico.

**Dott.ssa V.G., Tribunale per i Minorenni:** farsi carico dei suoi bisogni ma anche di farsi carico di una funzione ripartiva nel senso che c'è comunque una recisione dei suoi legami precedenti e ci sono sicuramente delle situazioni di abbandono di cui devono farsi carico i genitori, per cui devo essere in grado il doppio di essere genitori rispetto ai genitori biologici, devono essere consapevoli di questa cosa. [...] i servizi [...] attivano un percorso per accompagnarle coppie nel passaggio da sono io che ho bisogno di avere un figlio a c'è un bambino che ha bisogno di una coppia di genitori, e quindi fargli fare il passaggio dell'idea, l'ideale che hanno loro del

*bambino a quella che è la realtà [...] ci sono alcune coppie che questo passaggio non riescono a farlo, perché sono coppie strutturate in un certo modo [...], ci sono coppie per cui questo passaggio qua è difficile, per alcune impossibile. Queste coppie, che mantengano un attaccamento al loro ideale del bambino, quando il bambino diventa preadolescente o ci sono delle difficoltà, non ce la fanno perché quello non è il loro figlio. [...] La realtà è sempre più complessa. [...] Le coppie si confrontano sempre di più con un bambino reale che è sempre più diverso dalla loro immagine di partenza. [...] Le coppie più rigide sono quelle che hanno le maggiori problematiche, le risorse affettive sono un aspetto molto importante e quindi anche con una capacità di adeguarsi al bambino, quindi non partire da un'idea troppo rigida. Poi un'altra cosa, lo veda in modo positivo, avere una certa leggerezza quindi avere la capacità di non farsi prendere dall'ansia, dalla preoccupazione, ma delle risorse interne come dire di una certa serenità in qualche modo. Da l'idea che comunque le cose potranno andare in modo positivo. L'altra cosa è che le coppie abbiano una sintonia tra di loro e che siano capaci reciprocamente di sostenersi, non nel senso di complementari cioè uno esclusivamente affettivo e uno più concreto, e però con una buona capacità di fare dei passaggi e di sostenersi l'uno con l'altro. Poi un'altra cosa coppie eccessivamente, che tendono all'intellettualizzare, al ragionare, potrebbero avere dei problemi perché è chiaro che nel momento in cui ci può essere un bambino che ha tutta una serie di problematiche bisogna avere anche una capacità concreta, di stargli dietro e anche di non farsi prendere come dicevo prima da una serie di ansie. Coppie capaci di muoversi anche concretamente.*

I bisogni del bambino: la continuità tra il prima e dopo adozione.

**Dott.ssa M.P., Equipe Adozioni:** *Il bambino, posto giuridicamente in condizione di non essere più figlio di qualcun altro comunque resta la traccia dell'esistenza della sua famiglia d'origine solo per il fatto che esiste ed è stata fatta ed è stato figlio di qualcun altro e che da un punto di vista psicologico recuperare anche questo pezzo di vita vuol dire in realtà davvero aiutarlo a crescere [...] La psicologia ci dice anche che l'adozione non è una seconda nascita ma prendere in considerazione il prima; ed è un prima che pesa e che peserà per tutta la vita ed è un prima che si scontra con il prima della coppia [...]. Al di là dei dati reali di fatto simbolicamente metaforicamente c'è stato un abbandono a partire da questa cosa il bambino va aiutato ad elaborare non tanto che cosa è successo ma perché è successo e cercare di andarla a trasformare in senso positivo anziché negativo. Un bambino non può sopportare l'idea di essere stato abbandonato ma può sopportare l'idea di essere stato affidato, farsi una ragione del fatto che qualcuno che per i più vari motivi non ha potuto occuparsi di lui ma lo ha affidato a qualcuno che poi è diventato suo genitore. E' importante che le coppie sappiano ricostruire un significato dell'abbandono, un significato plausibile perché in grado di essere accettato. [...] si sta abbandonando l'idea che le coppie possano pensare di avere un bambino come se fosse nato da loro per una seconda nascita [...] si sta traghettando verso un'idea che un bambino arriva con un suo bagaglio e che bisogna affrontare questo bagaglio per cui in qualche modo ci si mette a sua disposizione [...]. L'adozione oggi se la pensassimo come più centrata sui bisogni del bambino non terremo conto solo dei bisogni di esclusività ma sono anche di continuità tra il prima e*

*il dopo, tra quello che è stato e quello che sarà. L'adozione oggi si sta incanalando nel processo culturale che prevede un'accoglienza piena. Se vogliamo uno sviluppo armonico bisogna che i genitori siano a disposizione e diventino come dice qualche autore che diventino il posto dei ricordi tristi, che ci sia un posto dei ricordi tristi dove potersi consolare. [...] La famiglia deve essersi posta dal punto di vista del bambino e dal punto di vista del bambino adottivo e dei suoi bisogni che sono quelli di essere accolto nella sua continuità di vita, potersi raccontare anche negli eventi pesanti e tristi.*

**Dott.ssa B.S., Ente Autorizzato:** *Rispetto al bambino La logica dei genitori deve essere quella di accogliere la differenza, e guardare alla differenza ricercando le somiglianze e dall'altra appunto avere l'idea che non prendo una scatola vuota e la accolgo ma prendo un bambino ferito e cerco di aiutarlo a fare i conti con le sue ferite, con una sua personalità. [...] portare anche i bambini a fare i conti con il proprio percorso, il vuoto è la dimensione più difficile e all'inizio sembra per i bambini ma lo è anche per i genitori perché non sanno come rispondere e quindi li aiutiamo a cercare una verità narrabile. [...] Stare nel paese d'origine è anche utile per i genitori perché se una serie di cose non ci sono le raccolgono durante quel viaggio, una serie di cose che poi gli servono per raccontare i bambini.*

**Dott.ssa V.G., Tribunale per i Minorenni:** *Nella mia esperienza credo che conoscere il bambino sia quello di farsi carico di quello che in qualche modo è anche l'idea del bambino, del bisogno in qualche modo del bambino, nel momento in cui ti fai carico di questa cosa hai anche una sorta di mandato dal bambino. la cosa viene svolta anche in modo molto semplice, cercherò una mamma e un papà per te, anche il fatto che il bambino dica sì, voglio*

*una mamma e un papà diventa una cosa molto importante perché ti dà la possibilità di fare da tramite e di andare a vedere la coppia con gli occhi del bambino, e quindi di andare a vedere quale la coppia per il bambino. [...]Nel momento in cui conosci il bambino e ti fai carico dei suoi poi sei in grado di farti carico anche tu di riconoscere la coppia che potrebbe essere più idonea. È uno strumento importante, altrimenti non riesco immaginarmi in che modo posso essere utile al bambino.*

Aspetti della realtà socioculturale che influenzano la realtà dell'adozione.

**Dott.ssa M.P., Equipe Adozioni:** *La cultura ancora presente per la quale l'appartenenza è garanzia di buoni rapporti, prendersi cura di qualcuno che non è "nostro" ha meno garanzie di successo e di soddisfazione di prendersi cura di qualcuno che sicuramente ci appartiene e rimarrà per sempre nella nostra vita sovrapponendo quindi l'appartenenza con la relazione. L'appartenenza è un dato mentre invece la fatica dell'adozione è che prima di ancora di costruire la relazione bisogna costruire l'appartenenza attraverso meccanismi che non sono quelli dati dalla biologia ma sono dati da qualcos'altro. [...]Da un punto di vista socioculturale noi abbiamo da un lato il mito della famiglia dall'altro che l'esclusività e l'appartenenza sia una garanzia di successo, anche se però in questo periodo storico le relazioni sono sempre più labili e più fragili. La cultura che ci influenza è una cultura individualista, elementi che influenzano un pieno accoglimento di un bambino con tutti i guai che può provocare nell'inserimento in una famiglia. E' una realtà socioculturale che si fa fatica ad avere cura dell'altro, avere una cultura del dono. [...].*



**Dott.ssa B.S., Ente Autorizzato:** *In tutti i paesi l'introduzione dell'adozione cozza con il rischio della compravendita dei bambini e questa è l'attenzione fortissima verso cui tutti siamo chiamati a lavorare e il rischio ovviamente molto alto perché nel momento in cui i paesi si rendono conto che i bambini hanno un valore economico o possono avere un valore economico si attiva un percorso economico che connette la criminalità e tutta una serie di altri percorsi molto a rischio, allora la convenzione e la nuova legge italiana ha cercato di sanare questa situazione.[...] La legge ha cercato di intervenire su questo problema che non è sanato. [...]. La dimensione economica è stata prevista in termini di cooperazione per ogni bambino che esce in qualche modo ci deve essere un ritorno in termini di cooperazione, cooperazione internazionale tutti gli enti autorizzati che realizzano adozioni devono fare interventi di cooperazione internazionale. Non so quanto la CAI verifichi questo perché la CAI dovrebbe verificare. La legge prevede degli interventi di cooperazione che vuol dire interventi di sostegno alla genitorialità e all'infanzia, il tema deve essere quello a sostegno dell'infanzia. [...]Se i bambini iniziano ad acquisire significato in termini di denaro è pericolosissimo perché allora diventa che non mi interessa più verificare se perché quanto più bambini ho in stato di abbandono tanto più guadagno. E questo è un effetto perverso dell'adozione e che più spaventa i genitori adottivi [...] direi che per alcuni paesi sia difficile pensare che tu accogli qualcuno se non ha una relazione minima di parentela con te.*

**Dott.ssa V.G., Tribunale per i Minorenni:** *Senso del limite: aspetto sociologico che è molto presente, la grande difficoltà delle coppie nel momento in cui studiano, lavorano, si sposano a mettere in conto che alcune*

*cose possono non andare come se lo aspettavano, e la grande difficoltà ad accettare il limite. Non so dirle se questa è una cosa di oggi o ci fosse anche nel passato. Un'altra cosa che posso dire in questo senso è che ormai tutte le coppie per cui noi facciamo dei decreti di rigetto ricorre in corte d'appello, quindi c'è una grande difficoltà anche ad accettare i limiti non solo dal Tribunale ma anche dal Servizio, quando i Servizi fanno una valutazione negativa non viene lasciato nel buio, viene sempre detto che in qualche modo c'è qualche cosa che non va, quindi molto difficile e doloroso accettare questa cosa qui e c'è sempre il tentativo di ricorrere ai piani alti e in linea di massima la corte d'appello accoglie queste richieste. E poi anche per tutto l'aspetto dei media c'è questa idea che ci siano tantissimi bambini in stato di adottabilità e che sia un diritto occuparsene, e quindi non se questo sia anche dato da una cattiva informazione. Non è vero che ci sono tantissimi in stato di adottabilità, per esempio nel veneto c'erano 800 domande e 60 bambini in stato di adottabilità con procedimenti anche a rischio giuridico. Quindi non so se anche questo aspetto dei media, questo bisogno comunque di passare con l'idea che noi stiamo bene e quindi dobbiamo occuparcene, come se questo fosse un nostro diritto e non una responsabilità.*

Lavorare prima ma anche nel post adozione, quando il bambino c'è!

**Dott.ssa M.P., Equipe Adozioni:** *Approfondire il post adozione non solo nel sostegno dei genitori ma anche nella costruzione di reti, se è vero che la ns fragilità sociale deriva dal fatto che non esistono più le reti familiari si possano dar vita a reti che funzionino come se fossero familiari. La rete funge da protezione per le persone per il senso di appartenenza alla rete che coinvolge empaticamente le persone.*

**Dott.ssa B.S., Ente Autorizzato:** È importantissimo lavorare con le coppie dopo l'adozione, quando i bambini ci sono perché tu li puoi dire un sacco di cose e a volte gli riempi di troppe cose, e loro trattengono quello che riescono a trattenere, poi quando arrivano i bambini è importante aiutare loro a capire che cosa gli sta dicendo, che cosa stanno dicendo loro al bambino, il fatto che la Regione Veneto abbiamo previsto questi tre anni di accompagnamento credo sia importante.

**Dott.ssa V.G., Tribunale per i Minorenni:** Viene fatto tanto sulla preparazione e poco sul post, infatti quello su cui a mio parere c'è tanto da lavorare è proprio sul post, come le donne che partoriscono, prima sono seguite e nel momento in cui fanno il figlio, arrivederci e grazie adesso ti arrangi. Quindi io credo che ci sia molto da lavorare.

#### 4.3. I “gruppi” pre e post adozione.

L'esperienza avvenuta con i gruppi dei genitori adottivi ha rappresentato una grande opportunità per lo svolgimento del mio lavoro di tesi. La partecipazione ai corsi ha infatti permesso di cogliere il significato dell'adozione su tre aspetti:

- L'operatività dello strumento del gruppo quale contenitore dove depositare i vissuti dei genitori, la loro idea di genitorialità biologica e le strategie per avvicinarla alla genitorialità adottiva;
- L'immagine del bambino adottivo quale soggetto portatore di bisogni speciali e dotato di potenzialità straordinarie di fronte all'evento dell'adozione;
- La conoscenza dei genitori attraverso un “contatto” alle emozioni e ai pensieri riconosciuti all'adozione, sia nella fase di elaborazione della scelta adottiva che nell'esperienza del legame adottivo.

Si coglie l'occasione per ringraziare la dott.ssa Mariangela Pesce, Assistente Sociale dell'Equipe Adozioni di Camposanpiero, che ha proposto e fornito l'utilizzo di questo strumento di indagine svolta nel progetto di tesi. La partecipazione ai gruppi ha rappresentato un momento di crescita formativa e professionale. Si è potuto infatti riflettere sulle modalità di conduzione dei gruppi, sia attraverso l'integrazione di professionalità diverse (Assistente Sociale, Psicologa, Educatrice dell'Equipe Adozioni) che di realtà istituzionali diverse (Equipe Adozioni e Ente Autorizzato). Inoltre il contatto con i genitori sopra descritto non sarebbe stato altrettanto incisivo se avvenuto attraverso altri strumenti di indagine (intervista, questionario, osservazione durante i colloqui). Prendere parte ai gruppi dei genitori, con il

ruolo di osservatore, ha permesso di entrare nel mondo dell'adozione attraverso la realtà dei genitori ma anche dei bambini, in quel momento rappresentati dai Servizi. Si ritiene che, nel definire la funzione dei corsi, l'Assistente Sociale dell'Equipe Adozioni abbia saputo esplicitare il significato dell'Adozione che i genitori ritroveranno e condivideranno in gruppo.

*“L'intento dei corsi è quello di partire dai bisogni dei bambini adottivi, a partire da questi bisogni cercare di recuperare le risorse delle coppie e orientandole nella via dell'Adozione. Se sto andando a Roma e per qualche motivo mi trovo a Parigi non posso pensare di trovare il Colosseo. Se ho dovuto cambiare strada e questa strada mi porta a Parigi devo pensare che la Torre Eiffel sarà quello che potrò trovare”.*

In appendice verranno riportati i verbali degli incontri dei corsi di informazione- sensibilizzazione e di sostegno al post adozione, avvenuti nella Primavera del 2012, presso il Servizio Adozioni, Ulss 15, Camposanpiero.

#### 4.4. Considerazioni finali

A conclusione del presente elaborato di tesi si vogliono descrivere alcuni aspetti del procedimento adottivo, che si ritiene possano rappresentare degli elementi di criticità. Tali elementi di criticità sono stati rilevati grazie alla logica progettuale adottata nel condurre l'analisi che, oltre a far emergere le potenzialità, ha messo in luce anche i fattori che rendono l'Adozione un fenomeno di difficile gestione giuridica ed operativa. Gli elementi di criticità individuati si distinguono nelle due fattispecie del procedimento adottivo.

Per quanto riguarda l'Adozione Nazionale una delle questioni su cui si è ritenuto soffermarsi a riflettere è l'interruzione dei rapporti del bambino con la propria famiglia d'origine. Tale risoluzione dei legami originari, se da un lato rappresenta uno strumento di tutela, soprattutto da un punto di vista giuridico e patrimoniale, dall'altro non sempre favorisce il benessere del bambino chiamato ad impegnarsi nel nuovo legame familiare. La presenza della famiglia d'origine del bambino nell'Adozione Nazionale ha una vicinanza non solo emotiva ma anche culturale e fisica (normalmente i bambini vengono adottati da coppie residenti nella sua stessa regione). Il divieto imposto sui rapporti con la famiglia d'origine può provocare nel bambino dei vissuti che faticherà a sperimentare in modo autentico nel legame adottivo: se da un lato potrebbe sentirsi infatti non legittimato nel suo voler mantenere i contatti con la propria famiglia e pertanto negare questo suo desiderio; dall'altro potrebbe edulcorare la posizione dei propri genitori vittime di un sistema legislativo che impedisce loro la relazione. Si ritiene che tale aspetto possa essere presente anche nell'Adozione Internazionale ma

che la sua portata venga attenuata da elementi di realtà (la distanza fisica e culturale, l'impossibilità di reperire informazioni sulla famiglia d'origine, la separazione dalla famiglia avvenuta già nel paese d'origine). Nell'Adozione Nazionale tale aspetto sembra essere di più facile gestione e potrebbe contemplare la possibilità del bambino di mantenere dei contatti, anche ad esempio in forma telefonica ed epistolare, tenendo conto della sua età e della sua capacità di farsene carico. I genitori adottivi dovrebbero essere supportati da operatori in grado di valutare le modalità migliori con cui attuare questi contatti e salvaguardare il nucleo adottivo da eventuali interferenze dei genitori biologici che nella maggior parte dei casi mantengono una posizione oppositiva all'Adozione. Ciò che si è potuto rilevare nella propria esperienza professionale è che per alcuni bambini, piuttosto grandi per i quali la famiglia d'origine rappresenta un riferimento innegabile, il Tribunale per i Minorenni adotta altre forme di tutela come *l'Affido Sine die*<sup>131</sup> o *l'Adozione mite*<sup>132</sup>. Quest'ultima rappresenta uno strumento di recente evoluzione e di attuazione residuale rispetto ad altre forme di tutela adottate dal Tribunale per i Minorenni di Venezia<sup>133</sup>.

---

<sup>131</sup> Cfr. L' "Affido Sine Die" è il provvedimento di affidamento familiare così come definito nell'art. 2 comma 1 della Legge 184/83, così come modificata dalla Legge 149/01, che non presuppone il carattere di temporaneità pertanto ha durata a tempo indeterminato (sine die) a differenza di quanto indicato nell'art. 4 comma 4 della legge di cui sopra.

<sup>132</sup> Con il termine "semiabbandono" si fa riferimento a quelle situazioni in cui la famiglia del minore è più o meno insufficiente rispetto ai suoi bisogni ma ha un ruolo attivo e positivo che non è opportuno venga cancellato totalmente. Nello stesso tempo, non vi è alcuna ragionevole possibilità di prevedere un miglioramento delle capacità della famiglia, tale da renderla idonea a svolgere il suo compito educativo in modo sufficiente, magari con un aiuto esterno, curato dai servizi sociali. In tutti questi casi, non potendo essere pronunciata, in difetto di una situazione di abbandono morale e materiale del minore, la dichiarazione di adottabilità, si potrà far luogo *all'adozione mite*, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d) l. 4 maggio 1983, n. 184. Cfr. [www.unirc.it](http://www.unirc.it); Università degli Studi Mediterranea, documento GIURISPRUDENZA ADOZIONE, TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI.

<sup>133</sup> Cfr. "GLI ASSISTENTI SOCIALI INCONTRANO LA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI", evento formativo organizzato dall'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, PADOVA 26.10.2012.

Per quanto riguarda l'Adozione Internazionale ci si è soffermati a pensare in merito alla regolamentazione degli Enti Autorizzati quali soggetti di natura privata a cui è stata riconosciuta una funzione pubblica. La prima forma di regolamentazione che risulta mancare è la definizione della personalità giuridica che deve assumere l'Ente Autorizzato nel fornire il proprio servizio a pagamento diretto da parte dei cittadini. Inoltre ciò che non viene regolamentato dalla legge è la tipologia di professionisti che possono svolgere la propria attività per l'Ente; tale aspetto, oltre a diversificare l'offerta senza avere la certezza che gli aspiranti genitori siano in grado di discernere tra qualità e prezzo, limita le garanzie date dall'appartenenza ad ordini professionali che assumono tra i loro principi l'esercizio della professione nel rispetto e nella promozione del benessere della persona. Inoltre si annotano delle perplessità rispetto ai costi dell'Adozione Internazionale di natura significativamente onerosa in quanto al compenso riconosciuto all'Ente Autorizzato si devono aggiungere i costi legati ai soggiorni che gli aspiranti genitori effettuano nel paese d'origine del bambino e alle pratiche amministrative locali. Come si è già potuto evidenziare, l'aspetto economico mina il fenomeno adottivo rischiando di condurlo ad una forma di compravendita di bambini, effettuata con metodi legittimati socialmente ma illegittimi nella loro sostanza. L'attuale legge in vigore lascia spazio nelle sue maglie all'insinuarsi di dinamiche contrattualistiche che rinviano al favoritismo e alla corruzione. La normativa in materia di Adozione Internazionale appare deficitaria nell'attività di controllo delle modalità di applicazione. Tale attività verosimilmente viene demandata alla coppia che si trova in loco e chiamata



ad un obbligo di segnalazione delle irregolarità incontrate nel proprio percorso adottivo nel paese estero.

Da un punto di vista sostanziale si ritiene che scarsa sia l'attenzione volta al momento dell'abbinamento soprattutto per quanto concerne le informazioni relative al bambino. Senza aver la pretesa di confezionare delle famiglie su misura, salvaguardando l'imprevedibilità dell'incontro così come avviene nella nascita di un figlio biologico, si evidenzia lo sbilanciamento rispetto alla conoscenza e alle valutazioni della coppia (che talvolta raggiunge anche l'eccesso nelle richieste di aggiornamento da parte dei paesi d'origine dei bambini) e la conoscenza che si ottiene rispetto al bambino. Nella fase dell'inserimento del bambino nel nucleo adottivo si ritiene invece ci sia un forte sbilanciamento rispetto all'iter dell'Adozione Nazionale dove la sentenza definitiva dell'Adozione può essere pronunciata a conclusione dell'anno di affidamento preadottivo. Per il bambino adottato nell'Adozione Internazionale la sentenza è sin da subito pronunciata e non deve attendere il vaglio dell'intervento dei Servizi che si limitano ad un'azione di vigilanza, il cui esito negativo non viene contemplato dalla normativa.

Un aspetto che accomuna entrambi i procedimenti di Adozione è quello legato all'età elevata dei bambini adottivi. L'età elevata dei bambini in condizione di adottabilità rappresenta un effetto collaterale della residualità dell'Adozione quale intervento di tutela del bambino. Tale aspetto, ampiamente trattato durante i corsi di formazione per le coppie, rinvia invece ad elementi di criticità legati alla gestione degli interventi di tutela dell'Infanzia che spesso si dilatano nel tempo senza tenere presente l'orologio evolutivo. Si ritiene che i Servizi, che si occupano di tutela, e le Autorità giudiziarie, che

pronunciano l'Adozione, debbano tener conto che c'è un tempo per ogni bambino per potersi impegnare in un legame adottivo e che anche se in linea teorica l'Adozione è l'unico modo per garantire al minore una famiglia, per il benessere del bambino, è preferibile ricorrere ad altre soluzioni al fine di salvaguardarlo dall'ennesimo fallimento che potrebbe destrutturarlo nella sua personalità.

Affrontati gli elementi di criticità si ritiene di dover sottolineare alcuni aspetti che hanno reso l'indagine svolta interessante in termini formativi, sia da un punto di vista professionale che personale. L'Adozione si rappresenta come un fenomeno di straordinaria eterogeneità che coinvolge non solo i singoli individui investiti dal legame adottivo ma anche la comunità di appartenenza. La straordinarietà dell'Adozione è legata alla portata dei cambiamenti dovuti al suo realizzarsi nella vita delle persone. Pur mantenendo una propria peculiarità, il costituirsi della famiglia adottiva rappresenta un evento straordinario tanto quanto il costituirsi della famiglia biologica; evento che cambia radicalmente e definitivamente l'esistenza dei soggetti coinvolti. I bambini e le coppie, grazie all'Adozione, possono dare un senso alla "loro condizione di diversità" legata all'impossibilità del bambino ad avere una famiglia e della coppia ad avere un figlio. Dare un senso alla diversità significa per l'Adozione tradurla in un'opportunità di "far famiglia" costruendo legami, che per intensità e reciprocità, rendano il bambino e la coppia familiari. La straordinarietà dell'Adozione è legata anche alla capacità di creare un senso di appartenenza tra il bambino (generato da altri) e la coppia (che non l'ha generato) partendo dalla loro diversità. La diversità, che spesso provoca distanza, estraneità, separazione, nell'Adozione è la base su

cui stabilire legami di esclusiva appartenenza, propri solo alle relazioni familiari. Ovviamente tali caratteristiche dell'Adozione non sono a se stanti, esse entrano in gioco con le storie e i desideri del bambino e gli aspiranti genitori, che non sempre possono cogliere la straordinarietà potenzialmente insita nel fenomeno adottivo. Riconoscere all'Adozione un significato di tutela pubblica colloca i soggetti coinvolti (bambino, genitori, operatori) in una dimensione che favorisce dapprima il riconoscimento della diversità e in seguito il riconoscimento della familiarità nella diversità.

L'eterogeneità dell'Adozione, oltre ad investire le diverse sfere che entrano in gioco della vita individuale e comunitaria, va considerata anche nella sua chiave antropologica per la quale il fenomeno adottivo è presente con forme diverse in tutte le diverse forme di società. Nel definire i significati all'Adozione è necessario prendere in considerazione il fatto che ciò che significa adottare e dare in adozione in una determinata società può assumere connotazioni completamente diverse in altre società. Nell'Adozione Internazionale, tale eterogeneità si aggiunge a quella culturale, sociale, ambientale e rappresenta uno strumento di lettura rispetto al mandato che il bambino riceve dalla propria comunità di appartenenza nel suo prendere parte al legame adottivo. L'eterogeneità dell'Adozione, quale fenomeno definito culturalmente e socialmente, acquisisce anche un carattere longitudinale per la quale nel corso degli anni i significati ad essa riconosciuti si evolvono parallelamente ai significati riconosciuti al concetto di famiglia, di genitorialità, di tutela dell'Infanzia. Probabilmente il presente elaborato di tesi, rivisto fra qualche decennio, potrebbe richiedere degli

aggiornamenti non solo dovuti all'evoluzione teorica ma anche ai cambiamenti sociali instauratosi nel tempo.

Alla luce di tale straordinaria eterogeneità, la volontà di veicolare il significato dell'Adozione, dal desiderio di un figlio a tutti i costi ad un progetto di tutela pubblica per un bambino, manifesta l'intento di partire da un bisogno diffuso, legato al fenomeno della sterilità per arrivare ad un obiettivo socialmente riconosciuto del dare e avere una famiglia. Se da un lato l'Adozione rappresenta la soddisfazione del bisogno del bambino alla propria famiglia dall'altro risponde al bisogno della coppia di avere un figlio trasformandolo nella realizzazione di un desiderio di genitorialità. In questo senso non si intende rappresentare l'Adozione come uno strumento con cui fronteggiare il fenomeno della sterilità ma connotarla culturalmente così da recuperare il principio per il quale un bambino ha bisogno di una coppia di genitori.

Il progetto di tutela pubblica fornisce un significato al fenomeno adottivo ma non ha la pretesa di esaurire ciò che significa "Adozione". Tuttavia si ritiene che il significato di un progetto, che verte sulla centralità del bambino e sulla possibilità di tradurre il bisogno della coppia non generante in un motore per generare famiglia, costituisca uno strumento di osservazione che consente di orientarsi nella straordinaria ma complessa eterogeneità propria del fenomeno adottivo.

## **APPENDICE**

### **VERBALE DEL CORSO DEL POST ADOZIONE**

***01 Marzo 2012 ore 09.00-13.00 presso il Distretto Sociosanitario***

Il primo incontro si apre con l'intervento dell'Assistente Sociale che descrive la cornice istituzionale in cui si colloca il gruppo a cui stanno partecipando i genitori. Il Protocollo Regionale prevede attività di accompagnamento e sostegno per genitori adottivi entro il primo anno di inserimento del bambino. I gruppi vengono organizzati con cadenza biennale la cui calendarizzazione viene condivisa in coordinamento provinciale dell'Equipe Adozioni della Provincia di Padova. Alla realizzazione dei gruppi collaborano gli Enti Autorizzati. L'Assistente Sociale, dopo aver presentato la psicologa dell'Equipe Adozioni, la psicologa dell'Ente Autorizzato, e la scrivente, avvia la presentazione da parte delle coppie.

#### **LE COPPIE**

##### **Stefania e Carlo genitori di Masha**

Sasha ha 7 anni e proviene dalla Russia, è arrivato ad Agosto del 2011. Chiara e Stefano hanno già una figlia Matilde di anni 9.

##### **Elvia e Ettore genitori di Asia**

Anastasia ha quasi 3 anni e proviene dalla Federazione Russa, è arrivata alla fine del 2009.

##### **Franca e Giuliano genitori di Sergio**

Eugenio ha 7 anni e proviene dalla Bielorussia, è arrivato la vigilia di Natale del 2010.

##### **Franca e Lauro genitori di Faith**

Destiny ha 4 anni, è di origine nigeriana e proviene da Verona dove viveva ospite in una comunità familiare, è arrivato nel Luglio del 2011.

### **Sara e Agostino genitori di Simone (Simo)**

Samuel, che preferisce essere chiamato Sami, ha 7 anni e proviene dalla stessa casa famiglia di Destiny, è arrivato nel 2009.

### **Stefania e Fabrizio genitori di Caterina**

Camilla ha 6 anni e proviene dalla Colombia, è arrivata nell'Agosto 2011. Chiara e Walter hanno già un'altra figlia (adottiva) Lorena di anni 12, di origine colombiana arrivata quando aveva tre mesi.

### **Stefania e Cristian genitori di Karola**

Karina ha 6 anni e proviene dalla Federazione Russa, è arrivata a fine 2011.

### **Franca e Lauro genitori di Karen**

Ecaterina ha 7 anni e proviene da Mosca, è arrivata nel Gennaio 2011.

Il gruppo, composto da otto coppie disposte a cerchio dove sono collocati anche i conduttori e la scrivente, assume la seguente connotazione:

- Due coppie hanno adottato un bambino grazie all'adozione nazionale; uno dei due bambini è di origine nigeriana;
- Le altre coppie presenti hanno adottato un bambino grazie all'adozione internazionale, cinque di loro hanno un bambino proveniente dalla Federazione Russa e una invece ha adottato un bambino proveniente dalla Colombia;
- Una coppia ha anche una figlia (biologica) maggiore mentre un'altra è approdata ad una seconda adozione, la prima era avvenuta dodici anni prima.

Le suddette caratteristiche emergono dalla presentazione delle coppie che denota sin da subito un clima disteso dove gli elementi emergono prendendo spunto dall'esperienza altrui e rilanciando la discussione esprimendo quelli appartenenti alla propria. Tutte le coppie, con modalità e tempi diversi, trovano lo spazio per condividere la propria esperienza. Dai contenuti emersi il "prima" appare ancora molto presente; i racconti dei genitori descrivono

accuratamente i “viaggi” all'estero e i vissuti del tempo che li ha scanditi. La cultura del paese di provenienza sembra ancora molto viva (*la Russia ti sta addosso*) così come la cultura della casa famiglia che accoglieva il bambino prima dell'adozione nazionale.

### **La discussione in plenaria**

Gli elementi emersi nella descrizioni dell'attesa, del viaggio e dell'arrivo hanno delineato un racconto che partendo dal “prima” vissuto dagli adulti, è arrivato a parlare dei bambini assumendo un crescendo anche in termini di contenuti emotivi portati al gruppo. Emergono immagini diverse dei bambini, c'è chi descrive il carattere e chi invece accenna alle difficoltà scolastiche o alle difficoltà in famiglia. I vissuti personali portati da alcune coppie si sono alternati con i contenuti descrittivi delle coppie ancora rimaste nella dimensione degli adulti. Quest'ultimi sono stati accompagnati ad affacciarsi alla dimensione dei bambini dalla conduzione dell'Assistente Sociale nel rivolgere l'attenzione a loro e al momento dell'incontro.

Nell'incontro si fa spazio il “prima” dei bambini. Emerge la descrizione del luogo dove si trovavano, degli altri bambini presenti in istituto, delle educatrici della casa famiglia. I bambini sono raccontati nel loro primo incontro, nell'attesa tra i viaggi dei nuovi genitori, nel loro essere in famiglia. Nel rapporto con i genitori i bambini presentano due atteggiamenti, anche alternativamente, di chi vuol fare il bravo e di chi vuol farsi accudire, arrivando in alcuni occasioni ad estremizzarli. Rispetto al “prima”, alcuni bambini raccontano del proprio paese con fierezza, altri narrano eventi tragici della loro vita. L'Assistente Sociale e la Psicologa dell'Equipe Adozioni unitamente raccolgono i temi espressi dal gruppo.

Il riferirsi di alcuni bambini alle proprie origini (non tanto familiari ma quanto di provenienza) con magnificenza evoca il “mito delle proprie origini” che in questo contesto viene tradotto come la risposta al bisogno di sentire come “bello, buono” ciò da cui proveniamo. È una condizione psicologica di cui nell'età adulta si diventa consapevole attraverso l'esame di realtà.

I racconti di eventi tragici portati da alcuni bambini e la difficoltà espressa dai genitori nel rapportarsi ad essi richiamano situazioni altamente emotivi per i membri coinvolti nella relazione. Si raccoglie il tentativo da parte di alcuni genitori di passare un'immagine positiva della propria famiglia ma si legge la necessità dei bambini di depositare in un posto sicuri, i loro ricordi più difficili ma reali. I bambini non sanno come affrontare questi ricordi e per il momento riescono solo a trasferirli in racconti che possono apparire anche inverosimili e distaccati. Queste modalità si riferiscono ai meccanismi di difesa che i bambini hanno imparato per tenere sotto controllo le emozioni. Nel

rapportarsi a questi racconti i genitori devono tenere conto del percorso che il bambino sta facendo: inizialmente deve sentirsi rassicurati di poter depositare il ricordo, poi di poter depositare l'emozione del ricordo fino ad arrivare ad affrontare la parte di sé nel ricordo. I genitori possono aiutarlo trasmettendo in modo complementare sicurezza e vicinanza emotiva.

Queste riflessioni vengono riprese anche in fase di conclusione dell'incontro. Stefania, la mamma di Karola, chiede consiglio per gestire la sofferenza per i racconti che la figlia le consegna. La psicologa dell'Ente accoglie questa preoccupazione che deriva dal fatto che come i bambini anche i genitori stanno cercando quel "posto sicuro" dove contenere e gestire i ricordi tristi. Rinvia alla scelta fatta dai bambini che li rende gi unici depositari di questi ricordi, i bambini scelgono di dare loro ciò che li fa soffrire e non riescono a gestire. Il fatto che anche i genitori stiano cercando un posto sicuro anche per le proprie emozioni sembra porre le due parti in relazione in prossimità emotiva.

### **L'attività in sottogruppi**

In seguito alla pausa, la psicologa dell'Equipe Adozioni presenta l'attività prevista per il gruppo il quale dovrà dividersi in due parti (possibilmente disgiungendo le coppie). L'indicazione è di riflettere in merito alle somiglianze e alle differenze tra genitorialità biologica e genitorialità adottiva. Terminata l'attività in gruppi si ritorna in plenaria per il confronto. La mamma di Masha che ha indossato la duplice veste (il padre non era presente a questo primo incontro).

### **PRIMO GRUPPO**

<b>UGUAGLIANZE</b>	<b>DIFFERENZE</b>
<i>Non possiamo immaginare la nostra vita senza di loro</i>	<i>Ci mancano le prime fasi di vita</i>
<i>Vogliamo il meglio per i nostri figli</i>	<i>Siamo più attenti a ciò che accade loro</i>
<i>Molti problemi dei bambini sono uguali</i>	<i>Il legame è da costruire giorno per giorno non è scontato come nella genitorialità biologica</i>
	<i>Abbiamo avuto una migliore preparazione per il tempo di</i>




	<i>attesa e per il desiderio di avere un figlio</i>
	<i>Tutti ci vogliono insegnare ad essere genitori</i>


**SECONDO GRUPPO**

PANCIA → IL BAMBINO: QUALCOSA CHE SI DISTACCA DA TE


E' IL RICONOSCIMENTO FISICO



NELLA GENITORIALITA' BIOLOGICA DA UN'UNIONE SI DIVENTA SEPARAZIONE



NELLA GENITORIALITA' ADOTTIVA DA UNA SEPARAZIONE SI DIVENTA UNIONE



PER POI ARRIVARE AD UNA NUOVA SEPARAZIONE

PRIMA = LUTTO PERDITA → SOLO NELLA  
GENITORIALITA' ADOTTIVA

GENITORI ADOTTIVI → GENITORI PREPARATI → hanno  
superato delle prove!

GENITORI ADOTTIVI → GENITORI PREPARATI → più  
consapevoli?

GENITORI ADOTTIVI → GENITORI PREPARATI → e di fronte al  
bambino reale?

GENITORI ADOTTIVI → GENITORI + INSICURI → anche genitori i  
biologici lo sono

FAMIGLIA ALLARGATA MENO PREPARATA ALL'ARRIVO DEL  
NIPOTE

***20 e 28 Marzo 2012 ore 16.00- 18.00 presso il plesso scolastico di***

### **Le attività con i bambini**

Nel secondo e nel terzo incontro erano presenti anche i bambini. Le famiglie sono state chiamate a svolgere un'attività figurativa, presente anche l'educatrice dell'Equipe Adozioni. L'indicazione nel secondo incontro era di riprodurre con un disegno "IL PRIMA" mentre nel terzo incontro sono stati invitati a disegnare "LA FAMIGLIA". Oltre a disporre del materiale necessario a svolgere l'attività, gli operatori si sono dotati di una macchina fotografica. Le foto scattate durante gli incontri verranno donate alle famiglie quale diario del percorso del gruppo.

Le famiglie, pur differenziandosi per l'approccio all'attività (chi ha subito investito nel foglio bianco, chi invece ha dovuto entrarci con maggiore cautela), complessivamente hanno manifestato reazioni positive alla proposta degli operatori. I bambini, anche essi diversi in termini di attenzione e interesse per l'attività, hanno animato gli incontri con rumori, corse, giochi. Ogni famiglia è riuscita a portare a termine l'attività, senza che alcun membro venisse escluso o si escludesse.

A conclusione dell'incontro, i disegni sono stati presentati al gruppo con l'assegnazione di un titolo.

***"IL PRIMA"***

**MASHA**

Nessun titolo

Dice: PRIMA ERO IN RUSSIA E DOPO L'AEREO MI HA PORTATO IN ITALIA

**ASIA**

Titolo della mamma: PRIMAVERA

Titolo del papà: DOLOMITI D'ESTATE

**SERGIO**

Titolo: E' DI EUGENIO

**FAITH**

Nessun titolo

Titolo del papà: I COLORI

**SIMO**

Titolo: STORIE DI MARE

**CATERINA**

Titolo: UNA GIORNATA FIORITA

**KAROLA**

Titolo: LA CASA DI CAMPAGNA

**KAREN**

Titolo: IL MIO GIARDINO

## **“LA FAMIGLIA”**

### **MASHA**

Nessun titolo

Dice: “è il camper che volava, papà tira il pallone e poi abbiamo fatto un castello”

### **ASIA**

Nessun titolo

La mamma le chiede: dove è il sole? Dove la luna? Dove lo scivolo? Dove la mamma? Dove il papà? E questa chi è?

Asia indica e risponde *bina*

### **SERGIO**

Titolo: ANDARE IN SPIAGGIA PER I SUOI AMICI

### **FAITH**

Nessun titolo

Dice: “questo è il papà, questa è la mamma e questo sono io”

### **SIMO**

Nessun titolo

La mamma dice: “non vuole mettere il titolo perché non gli piace ma sarebbe UNO STAGNO CON LE RANE”

### **KAROLA**

Titolo: IL GIORNO DELLE FARFALLE

### **KAREN**

Nessun titolo

Dice: “questa è una quercia, questa sono io, questi sono due pini, questo è un cuore grande e questa è una mongolfiera”

### **31 Marzo 2012 ore 09.00-13.00 presso il Distretto Sociosanitario**

L'ultimo incontro ha visto il ripristinarsi del cerchio composto dalle coppie-conduttori- osservatrice, al suo interno sono stati collocati i disegni prodotti con i bambini nei precedenti incontri. Vedendo i disegni, alcuni genitori si sono affrettati a farsi portavoce dei bambini che avevano richiesto di portarli a casa. I conduttori esprimono la disponibilità a riconsegnare i disegni al termine dell'incontro esplicitando la necessità di utilizzarli quali strumenti per l'attività che intendono proporre. Invitano quindi le coppie ad esprimere impressioni ed eventuali riflessioni rispetto all'attività svolta con i bambini; i genitori rivolgono la loro attenzione ai figli raccontando i loro vissuti rispetto agli incontri. Emerge una maggiore difficoltà per i bambini a riprodurre il loro “PRIMA”, alcuni genitori adducono ad una difficoltà di comprensione. La discussione volge a termine con la proposta da parte della psicologa dell'Equipe Adozioni di leggere una storia funzionale a descrivere cosa può significare il “PRIMA”.

### **Letture della Storia di Marco: “Il posto dei ricordi tristi”.**

Conclusa la lettura, il gruppo si chiude in un intenso silenzio che sembra permettere ai partecipanti a ricollocare la propria emotività e proseguire con l'incontro.

### **L'attività in coppia**

La psicologa dell'Equipe Adozioni presenta l'attività che le coppie dovranno svolgere singolarmente. Ripensando al disegno del PRIMA e alla STORIA DI MARCO viene richiesto di individuare un “posto per i ricordi tristi”. Nello svolgere l'attività le coppie possono realizzare un disegno o scrivere un racconto.

L'Assistente Sociale riprende i contenuti della storia di Marco evidenziando come i suoi genitori siano riusciti ad integrare la storia della loro famiglia (*le sofferenze del nonno vissute nel periodo della guerra*) con la storia di Marco (*le sue sofferenze nel periodo vissuto in famiglia*). Richiama quindi la

percezione negativa di sé che i bambini possono costruire dalla loro storia (*perché è successo proprio a me? Perché sono brutto, sono sbagliato?*). Sentire che anche i genitori hanno sofferto, hanno dei brutti ricordi può condurli ad un'appropriazione della loro storia pur "salvando se stessi". I bambini sentono quindi di poter investire nel legame adottivo. La psicologa dell'Ente spiega che è compito dei genitori aiutare a collocare questo PRIMA dei bambini, che pur essendo confuso, indefinito è comunque presente; lo si ritrova anche nei disegni. La psicologa dell'Equipe Adozioni conclude affermando che il collocare i ricordi tristi di Marco nella storia della famiglia dei suoi genitori ha permesso di costruire una "storia di famiglia" che va al di là delle origine biologiche.

## **IL POSTO DEI RICORDI TRISTI**

L'Assistente Sociale porta ad esempio il racconto che Franca, la mamma di Sergio, aveva condiviso in gruppo. Nel primo incontro aveva infatti descritto il suo risentire la sua sofferenza per la perdita della mamma (avvenuta all'età di dieci anni) nei racconti di Sergio della sua famiglia. Richiama poi i vissuti di Stefania (insicurezza, ansia, dolore), la mamma di Karola, per i racconti della bambina della famiglia d'origine. Per i bambini è importante vedere che gli adulti si emozionano perché traducono come reali le loro angosce e sofferenze. L'edulcorazione della loro storia familiare sembra delegittimare i loro vissuti. Al di là del fatto in sé, è l'emozione che il bambino deve riuscire a rivedere nei vissuti del genitore.

Nel citare le emozioni dei bambini la discussione del gruppo si sposta su alcune loro modalità relazionali (*abbraccia tutti, è un'esplosione affettiva*) e sulle loro difficoltà a definire i ruoli familiari (*chiama tutti mamma, il concetto di famiglia è offuscato*). L'Assistente Sociale chiarisce come i bambini che hanno una storia di istituzionalizzazione possono non aver imparato a tenere "la giusta distanza". Le persone sono collocate nello stesso piano relazionale, non esiste la gerarchia che viene trasmessa nel rapporto tra genitori e figli. Transitando in questo rapporto si affacciano al mondo esterno.

Alcune coppie affermano che i loro figli esprimono invece una forte gelosia verso i genitori adottivi. La psicologa dell'Equipe Adozioni spiega che se alcuni bambini non sanno tenere la giusta distanza perché non hanno conosciuto la vicinanza, altri hanno conosciuto una vicinanza non buona e quindi la sperimentazione di una nuova vicinanza passa per l'acquisizione di fiducia.

### **Carlo, papà di Masha**

Immagine di una barchetta con sottoscritta la frase:

“L’IMMAGINE DELLA BARCA IN MEZZO AL MARE MI E’ MOLTO FAMILIARE”

Carlo si riferisce alla perdita del padre avvenuta all’età di quindici anni e alla responsabilità che sentiva di aver verso la propria famiglia.

### **Ettore, papà di Asia**

Asia è troppo piccola per parlare dei suoi ricordi.

Ripensando ai nostri ricordi e riflettendo sulle nostre emozioni, abbiamo pensato al fatto che io ho dovuto più volte cambiare casa vivendo la perdita degli amici mentre Elvia non ha mai conosciuto i propri nonni. La figura dei nonni le è sempre mancata, ora la ritrova nei suoi genitori in quanto nonni di Asia.

### **Giuliano e Franca, genitori di Sergio**

scrivono una storia per Sergio dove ricordano il vuoto e il silenzio della loro casa prima che lui arrivasse.

### **Lauro e Franca, genitori di Faith**

Le richieste di Faith:

a Lauro vuole farsi raccontare spesso l’”incidente” (Lauro è paraplegico);

a Franca vuole essere nella sua pancia e bere il suo latte;

### **Sara, mamma di Simo**

#### **IL LIBRO DEI RICORDI**

All’inizio del libro c’è un baule, Simo è arrivato e lo ha aperto, a volte riusciamo a piangere altre volte invece no, se riusciamo a piangere insieme questo star male diventa...(commozione)

## **Cristian e Stefania genitori di Karola**

Stefania racconta che un giorno stava andando ad una festa in maschera e una delle sue sorelle più piccole la guardava dalla finestra sopra una sedia. Sporgendosi la bambina è caduta provocandosi un trauma che l'ha vista ricoverata in ospedale per alcuni giorni. Fortunatamente la sorella di Stefania non riporta conseguenze dall'evento ma Stefania dice che da quel giorno è cambiata. È diventata apprensiva e ansiosa.

Cristian la aiuta a spiegare che essendo la maggiore ha fatto da mamma alle sue sorelle e si è sempre fatta carico di una responsabilità attiva che l'ha fatta divenire ansiosa. Con Karola tende ad interpretare ogni affermazione della bambina.

Stefania conclude dicendo che la sofferenza che le provoca i racconti di Karola la sente come propria, come se l'avesse veramente vissuta.

Nel volgere a conclusione del corso, l'Assistente Sociale dedica ai partecipanti una storia che ha scritto ripensando ai momenti condivisi con le coppie e con i bambini. I conduttori invitano i partecipanti a considerare questa storia come un modo per ringraziarli per loro esserci stati in gruppo e per salutarsi dicendosi arrivederci.

*In un paese molto lontano in una giornata fiorita, c'era una barchetta bella e sorridente con tanti oblò che si affacciavano al mondo, che viveva sopra un albero ed era felice. Da quel punto di vista poteva vedere tutto l'orizzonte e vedeva il mare, verso cui desiderava tanto arrivare, ma di cui aveva anche paura. Certi giorni infatti lo vedeva scuro, increspato da onde grigie, altri luccicava sotto il sole ed era calmo ed azzurro.*

*Un brutto giorno venne un grande temporale: tuoni, fulmini e saette squarciarono il cielo, la pioggia cominciò a cadere fitta e densa e il povero albero fu sradicato dalle sue radici, cadde e con lui la barchetta che fu scaraventata in mezzo al mare.*

*Le onde la coprivano e quasi stava per affondare, ma di improvviso la tempesta cessò e la barchetta si ritrovò ai bordi della spiaggia.*

*Il sole a poco a poco sbucò dalle nuvole e piccole raganelle cominciarono a gracidare, sbucate da non si sa quale stagno dentro la pineta.*

*"Coraggio!" dissero alla barchetta "fatti coraggio"; più in là dopo le montagne troverai una casa, ma dovrai aspettare il giorno delle farfalle solo allora ti sarà indicata a strada della tua casa.*



*La barchetta aspettò, si asciugò sotto il sole e di tanto in tanto piccole meduse andarono a trovarla e a consolarla, “non piangere dicevano, ci siamo noi a tenerti compagnia”.*

*Un bel giorno la barchetta fu svegliata da sommesse parole: erano le farfalle che arrivando la invitavano a prendere la via del mare e le fecero strada verso una casetta.*

*Attraversò il bosco, dove dentro ad un tronco d'albero c'erano degli scoiattoli che facevano provviste di ghiande per l'inverno.*

*Si girò a guardare il mare per l'ultima volta e vide lassù un camper che volava, i bambini, le mamme, i papà e i gelati e capì che era arrivata alla meta.*

*Una casetta tutta di madre perla luccicava sotto il sole, una mamma e un papà erano sulla porta ad aspettarla e la felicità arrivò con un battito di ciglia.*

## VERBALE DEL CORSO DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

**17 Maggio 2012 ore 15.00-18.00 presso il Distretto Sociosanitario**

Il primo incontro si apre con l'intervento dell'Assistente Sociale che descrive la cornice istituzionale in cui si colloca il gruppo a cui stanno partecipando i genitori. Il Protocollo Regionale prevede attività di informazione e formazione tesa ad avvicinare i genitori adottivi ad una scelta consapevole dell'Adozione. I gruppi vengono proposti prima della presentazione della dichiarazione di disponibilità all'Adozione al Tribunale per i Minorenni al fine di valutare la possibilità di intraprendere il percorso adottivo. L'Assistente Sociale specifica che nella conduzione del corso si utilizzerà una metodologia che favorisce la condivisione e la reciproca formazione dei partecipanti. Dopo aver presentato la psicologa dell'Equipe Adozioni, e la scrivente, l'Assistente Sociale avvia la presentazione da parte delle coppie.

### LE COPPIE

*(i nomi indicati non corrispondono a quelli dei partecipanti al corso)*

1. SARA (35enne farmacista) e MARCO (30enne ricercatore)- sposati da due anni e mezzo;
2. FRANCESCO (45anni) e DANIELA (42anni)- sposati da tre anni;
3. RENZO (39anne operaio metalmeccanico) e LUCIA (banconiera)- sposati da cinque anni;
4. LORENZO (46 anni) e FLAVIA (45enne impiegata)- sposati da vent'anni;
5. FEDERICO e GIULIA (operaio e impiegata);
6. PIERLUIGI (43enne responsabile amministrativo) e LARA (41 anni);
7. PATRIZIO (45enne autotrasportatore) e FEDERICA (avvocato in un ente pubblico)- sposati da cinque anni;
8. ROBERTA (26enne parrucchiera) e ROBERTO (30enne operaio);
9. ALBERTA (37enne operatore sociosanitario) e ANDREA (impiegato in un ente pubblico);
10. FABIO (39 anni) e CHIARA (36enne operatore sociosanitario)- sposati da undici anni.

Le suddette caratteristiche emergono dalla presentazione delle coppie che hanno scelto di fornire al gruppo queste primissime informazioni personali. Questa prima fase dell'incontro si connota per un clima piuttosto sostenuto, le coppie sembrano essere in uno stato di timida esplorazione per cui se da un lato non abbondano nei contenuti che portano al gruppo dall'altro si pongono in un atteggiamento di attesa. Conclusa la presentazione, la Psicologa riprendendo i contenuti espressi dall'Assistente Sociale nella fase introduttiva dell'incontro, ribadisce che l'obiettivo del corso non è solo di fornire elementi informativi sull'Adozione ma bensì di condividere un pensiero sul progetto adottivo partendo dai significati che i partecipanti riconoscono all'Adozione. La proposta avanzata alle coppie è di interrogarsi su: *“Che cos'è per noi l'Adozione?”*.

PIERLUIGI: è un completamento per la coppia ma soprattutto per il bambino, è un modo per rispondere ai bisogni di un bambino.

FRANCESCO: è un percorso di accoglienza che riserva qualcosa della nostra famiglia al bambino; è un andare incontro ai bisogni del bambino ed egoisticamente è un modo per cercare il soddisfacimento dei nostri bisogni.  
DANIELA: l'idea di far crescere ed educare un bambino anche se non è naturale;

FEDERICO: è un completamento della famiglia, per chi è abituato ad avere famiglie numerose, trovarsi in due...; GIULIA: è un completarsi, si costruisce una famiglia per accogliere un bambino;

FABIO: è uno stimolo per l'uomo e la donna per ravvivare il matrimonio, significa avere un motivo per andare avanti;

ANDREA: quando ci siamo sposati volevamo formare una famiglia e dato che ci sono bambini che non hanno una famiglia, l'idea è di far famiglia con chi non ce l'ha; per noi far famiglia significa avere figli.

ROBERTA: è comunque una scelta perché a differenza del passato oggi non è più necessario avere figli; credo che ci voglia il doppio dell'amore verso un

figlio adottivo ma è un'esperienza importante perché ci permette di aprire la mente verso qualcosa di diverso e di nuovo.

MARCO: è l'incontro tra due storie, la storia di due adulti che portano con loro delle sofferenze e quella del bambino che avrà sicuramente delle sofferenze più grandi.

FLAVIA: è l'incontro tra due bisogni che portano ad una soluzione.

L'Assistente Sociale riprende alcuni termini che ricorrono nei significati dell'Adozione: *bisogno, incontro*. Rispetto ai bisogni cita una frase di Rita Levi Montalcini: *"il bisogno è un buon motore ma è un pessimo timoniere"*. Tale citazione suggerisce al gruppo che il progetto adottivo non può essere orientato dal bisogno di avere un figlio; il bisogno è il motore della barca, grazie al bisogno la barca ha potuto salpare ma nel condurla il timoniere dovrà orientarla verso l'obiettivo che rappresenta la meta del progetto adottivo.

Per quanto riguarda l'*incontro* la Psicologa afferma che riservare all'incontro con il bambino l'attesa di "dare soluzione" al bisogno può portare ad una delusione perché la realtà non è mai come la si immagina. Pensare di trovare nell'altro (il bambino) la soddisfazione del bisogno significa porlo in una condizione di richiesta che non sempre può essere in grado di soddisfare. Tuttavia il bisogno non può essere negato o nascosto ma deve essere tradotto in una "scelta". L'Assistente Sociale prosegue affermando che il tradurre il bisogno in un movente, in una scelta significa riconoscere una predisposizione al prendersi cura, ad occuparsi di qualcuno più piccolo di noi. È una predisposizione naturale dovuta al fatto che siamo esseri umani.

Il gruppo è chiamato a pensare alla possibilità di plasmare questa "naturale predisposizione" nella predisposizione all'Adozione. Pensando alla loro predisposizione ad adottare un bambino, le coppie evocano la dimensione dell'*accoglienza* che porta a riflettere sul bambino che si va ad incontrare. Per accogliere è necessario "pensare al bambino che verrà" con quella preoccupazione (*occuparsi prima*) che si sperimenta nella genitorialità. Il bambino, come la coppia, arriva all'incontro con un proprio prima. Nella genitorialità biologica il bambino non ha un prima, il prima sono i genitori quindi la coppia che lo procrea. Tuttavia la capacità di procreare non necessariamente garantisce accoglienza, non tutti i figli biologici sono accolti dai loro genitori. I conduttori descrivono al gruppo il bambino adottivo come

un bambino con una propria mamma e un proprio papà, un bambino che ha una storia propria e delle proprie aspettative. Rispetto alla *storia del bambino*, la Psicologa (rispondendo ad una partecipante che affermava che l'adozione è accoglienza perché significa fare famiglia due volte) definisce l'adozione come un legame che unisce tre "storie di famiglia": quella della coppia, quella del bambino e quella della famiglia adottiva. Nel diventare genitori, spiega la Psicologa, i membri della coppia accedono alla loro storia di figli per scrivere la loro storia di madri e padri. La storia che si è vissuto da figli caratterizza il modo in cui si diventerà genitori. Rispetto alle *aspettative del bambino*, l'Assistente Sociale sottolinea che la coppia e il bambino hanno due punti di partenza diversi, la coppia è chiamata a compiere i primi passi per andare incontro al bambino cosicché possa sentirsi accolto nella sua diversità.

Al fine di stimolare il gruppo ad ulteriori riflessioni legate al significato di Adozione, l'Assistente Sociale propone una visione storica della definizione giuridica di Adozione che sottolinea quanto la normativa si sia modificata nel corso degli anni in base ai significati che culturalmente venivano riconosciuti al fenomeno adottivo. Fino agli anni Sessanta, la visione del bambino era legata al concetto di proprietà, pertanto l'Adozione era legata alla necessità degli adulti di trasmettere il proprio cognome e con esso il patrimonio. Si realizzava in una sorte di accordo tra famiglie per il quale non si escludeva la possibilità che il figlio adottivo mantenesse contatti con la propria famiglia d'origine. Alla fine degli anni Sessanta, con l'affermarsi degli studi a carattere psicologico, la visione del bambino si svincola dal concetto di proprietà; il bambino da oggetto (proprietà) diventa soggetto che porta con sé dei bisogni legati all'accudimento, alla stabilità relazionale e all'esclusività. In questa fase storica, il concetto di abbandono è legato alla possibilità di dare una vita dignitosa: ad esempio i bambini nati al di fuori del matrimonio erano considerati illegittimi pertanto erano destinati a vivere ai margini della società. L'idea dell'abbandono era strettamente correlata alla condizione di povertà dei genitori e alla possibilità di essere riconosciuto figlio legittimo di una famiglia. L'Adozione si definisce legittimante in quanto equipara lo status di figlio adottivo a quello di figlio legittimo. Nel '67, la legge nel definire l'Adozione utilizza il principio "*dell'imitatio naturae*" per il quale la famiglia adottiva doveva essere come la famiglia biologica, così come viene definita culturalmente (*fondata sul matrimonio, sulla coppia genitoriale formata da un uomo e una donna, sulla capacità procreativa*).

Nell'affermare il principio dell'*imitatio naturae* la legge pone una visione di famiglia adottiva quale surrogato della famiglia biologica, delegittimando la diversità insita nella costruzione del legame adottivo. Svincolarsi da questo principio permette alle coppie di guardare alla diversità con accoglienza. La

psicologa ribadisce che le coppie non devono sentirsi inadeguati o manchevoli rispetto al loro essere genitori ma semplicemente diversi; deve essere “un come se” anche se diversamente.

Il fenomeno dell’Adozione, prosegue l’Assistente Sociale, appare essersi complicato con il complicarsi della società in cui viviamo che vede la connotazione di una famiglia nucleare, deficitaria dei rapporti di solidarietà familiare presenti invece nelle famiglie allargate di un tempo. L’affidare un bambino a qualcuno un tempo rappresentava una prassi spontanea e consolidata, oggi sembra viziata dall’esclusività che si ritiene debbano avere i rapporti familiari.

Dopo la pausa le coppie vengono invitate a dividersi in due sottogruppi per svolgere un’attività di riflessione rispetto ai punti forza/debolezza della genitorialità adottiva e di quella biologica. I due sottogruppi dovranno poi presentare in plenaria il prodotto della loro attività, avvalendosi di un supporto cartaceo nella presentazione. Al gruppo A) viene assegnata la riflessione sulla genitorialità adottiva e al gruppo B) la riflessione sulla genitorialità biologica.

GRUPPO A)

### **Genitorialità Adottiva**

<b>PUNTI FORZA</b>	<b>PUNTI DEBOLEZZA</b>
Consapevolezza della diversità culturale con il bambino (aver qualcosa in più)	Consapevolezza della diversità culturale con il bambino (aver qualcosa in meno)
Maggiore attenzione alla comunicazione relazionale	La storia della coppia è diversa da quella del bambino e possono esserci difficoltà nella relazione
L’esperienza vissuta nella ricerca di un figlio ci ha resi in grado di superare alcuni ostacoli	Il timore del pregiudizio sociale
Poter contare su un eventuale sostegno da parte degli operatori dell’Adozione	Rischio di non riuscire ad equilibrarsi tra permissività e apprensione verso il bambino
	Difficoltà comunicative e relazionali legate alla lingua.

GRUPPO B)

**Genitorialità Biologica**

<b>PUNTI FORZA</b>	<b>PUNTI DEBOLEZZA</b>
Si cresce insieme partendo da zero	Maggiore possessività per il figlio "proprio"
Socialmente riconosciuta	Si dà per scontato di essere genitori per averlo generato
I figli somigliano ai genitori e c'è maggiore condivisione con il figlio generato	La nascita di un figlio non sempre è un evento desiderato
Ci si pone meno domande	Ci si pone meno domande
Non intervengono strutture esterne	Non si può contare su aiuti esterni

Riprendendo alcuni contenuti emersi nel corso nell'attività dei sottogruppi, l'Assistente Sociale afferma che mentre la genitorialità biologica viene vissuta in modo intimistico sino alla nascita del bambino, la genitorialità adottiva parte da un'azione pubblica (la presentazione della dichiarazione di disponibilità all'Adozione al Tribunale per i Minorenni) e finisce in un rapporto intimo con un bambino che deve essere accolto nel suo essere diverso. La psicologa afferma invece che mentre nella genitorialità biologica l'aspetto procreativo funziona da deterrente all'espulsione del bambino, la genitorialità adottiva presenta una dimensione di diversità che deve essere accolta e resa familiare. Accogliere il bambino nel suo essere diverso significa anche contemplare il fatto che in lui rimane la traccia emotiva di ciò che hanno rappresentato i suoi genitori e con la quale dovrà fare i conti nella sua esistenza. Il bambino arrivato in famiglia chiederà sempre dei suoi genitori.

***23 Maggio 2012 ore 15.00-18.00 presso il Distretto Sociosanitario***

Nell'avviare l'incontro i conduttori invitano i partecipanti a condividere le loro riflessioni rispetto al loro essere coppie che si stanno sperimentando in un percorso di genitorialità adottiva. Superato l'empasse del silenzio iniziale, alcune coppie hanno portato al gruppo i loro vissuti rispetto all'incontro precedente (*non mi è parso nulla di particolare l'importante è essere qui,*

*rifletto sulle mie fantasie: alcune sono state confermate altre meno, sono andata via stanca ma con un “bagaglio minore”, ne abbiamo parlato con le nostre famiglie che ci appoggiano, abbiamo ragionato sulla diversità).* Dai contenuti emersi nella riflessione di gruppo i conduttori raccolgono e restituiscono al gruppo due immagini: da un lato l'idea che l'essere genitore è faticoso ma appagante, dall'altro che la diversità è sinonimo di peculiarità e richiede delle attitudini specifiche.

I partecipanti vengono quindi invitati a presentare l'attività di coppia assegnata nel precedente incontro: individuare un'immagine da alcuni giornali che possa in qualche modo rappresentare il loro significato di Adozione.

#### PATRIZIO E FEDERICA

Tre mani di un bimbo, una mamma e un papà- le matite a forma di cuore, cose uniche che rappresentano un unico amore- l'arancio e il kiwi, geneticamente diverse ma possono stare insieme.

#### LORENZO E FLAVIA

Collage di foto: una (più piccola) di un papà che tiene in braccio un bambino, l'altra il bambino ha uno “zaino” dove trasportare il suo passato.

#### FEDERICO E GIULIA

Bambino con una valigia con il suo passato, è un passato da riordinare.

#### PIERLUIGI E LARA

Un uomo, una donna e una bambina che passeggiano in lontananza. I loro volti non si vedono.

#### ALBERTA E ANDREA

Tre orsi che esprimono tenerezza, affettuosità. Sotto l'immagine si legge: *ho imparato che a volte solo una mano e un cuore che la assista.*



## FABIO E CHIARA

Bambina vietnamita.

## SARA E MARCO

Bicicletta per richiamare l'idea di un viaggio itinerante, è un mezzo che può richiedere fatica ma che ti permette di "conquistare" la meta. Appese alla bici le borse da viaggio che rappresentano i loro bagaglio, le loro storie. Nella bici c'è lo spazio anche per la borsa del bambino.

## FRANCESCO E DANIELA

Ponte che unisce due sponde diverse e permette di fare incontrare persone che partono da sponde diverse. Il ponte è un manufatto dell'uomo.

## RENZO E LUCIA

Un bambino accompagnato dalla madre in un orfanotrofio, la madre è sorridente.

## ROBERTO E ROBERTA

Foto personali. Sono foto di un battesimo di una cugina, figlia di un matrimonio misto. La madre della bambina è di origine domenicana ed è stata accolta dalla famiglia del marito come una figlia.

Le conduttrici raccolgono alcune idee suggeritegli dalle immagini portate dalle coppie:

*l'amore della madre che affida il proprio bambino a qualcun altro; il tenere presente che esiste un'altra madre; il ponte come manufatto e quindi che si va a costruire; la diversità che può essere integrata; lo zaino dove il bambino porta il suo passato; il viaggio perché l'Adozione è un percorso.*

La psicologa specifica che le immagini scelte per rappresentare il loro "viaggio" nell'Adozione sono frutto anche della loro storia di figli. Al gruppo viene pertanto proposta un'attività di brainstorming: le caratteristiche dei propri genitori che hanno apprezzato e che non hanno apprezzato in qualità di figli.

## **BRAINSTORMING: CARATTERISTICHE POSITIVE DEI GENITORI**

ANDREA: l'altruismo

PIERLUIGI: il senso del dovere

FEDERICA: la valorizzazione delle peculiarità di ogni figlio/ libertà scelta

FABIO: l'essere presenti sia nel bene che nel male/ essere genitori fino in fondo

RENZO: la capacità di sorridere alla vita anche nelle difficoltà

FLAVIA: del padre la pragmaticità e la costanza/ della madre la creatività

RENZO: la serietà e il senso di responsabilità

LARA: la capacità di garantire un giusto grado di autonomia nel portare avanti le proprie scelte

ALBERTA: la capacità di andare oltre, di entrare in profondità e non rimanere in superficie

FRANCESCO: la capacità di garantire ai figli la possibilità di autodeterminarsi

ROBERTA: l'avere sempre risposta a tutto

SARA: la rigidità dell'educazione e la dolcezza nel trasferirla al figlio; le regole non vengono imposte ma condivise; l'unità di coppia

LORENZO: la capacità di spiegare i "no" e di trasmettere affetto anche quando qualcosa non andava

## **BRAINSTORMING: CARATTERISTICHE NEGATIVE DEI GENITORI**

FEDERICA: con il padre il dover discutere a lungo senza trovare mediazione

RENZO: per il padre la poca pazienza e la tendenza a svalutare l'altro

MARCO: riconoscere ai figli un compito che non li compete nel funzionamento di coppia

ALBERTA: smorzare l'entusiasmo cercando di mettere sempre in luce la parte negativa della questione.

LARA: la poca fiducia e lo scarso incoraggiamento

ROBERTO: troppo attaccamento al lavoro del padre; la mancata condivisione delle questioni di famiglia.

FABIO: aver prodotto delle disuguaglianze tra i figli.

I partecipanti sono chiamati a riflettere sul modello di genitori che vorrebbero trasmettere ai loro figli. La domanda che viene posta al gruppo è:

**BRAINSTORMING: “Cos’ho nello zaino da tirar fuori?”**

PIERLUIGI: garantire la possibilità di prendere in considerazione le alternative

ROBERTA: essere una madre che pur rimanendo nell’ombra riesce a far camminare il proprio figlio

LUCIA: insegnare a capire cosa è giusto e cosa è sbagliato

MARCO: aiutarlo ad accettare la propria storia, i propri vissuti; aiutarlo ad avere fiducia in se stesso.

ANDREA: “la vita è un percorso in bici, ci sono salite e discese ma prima o poi si arriva ad un traguardo”.

FEDERICA: aver la capacità di ascoltare e ascoltarsi

FLAVIA: non temere di esprimere la propria emotività

FRANCESCO: avere la capacità di non giudicare gli altri

FABIO: essere sempre se stessi e non scendere a compromessi nel rispetto e l’educazione.

I partecipanti vengono quindi invitati a riflettere su alcune difficoltà che potrebbero incontrare nella genitorialità.

**BRAINSTORMING: “Quali difficoltà potrò incontrare?”**

PIERLUIGI: essere poco obbiettivi e lasciarsi trascinare dalle proprie emozioni.

FRANCESCO: “predicare bene e razzolare male”, diventare incoerenti; proiettare inconsapevolmente sul figlio i propri desideri

RENZO: la mancanza di dialogo e di comprensione

PATRIZIO: essere troppo “stanchi”

RENZO: chiamare capricci ciò che in realtà sono bisogni

Nel riflettere in merito alle difficoltà che si potrebbero incontrare nell'essere genitori, il gruppo pone la questione della diversità linguistica con il bambino (*non sarà facile capirsi, cercherò di imparare la sua lingua d'origine*). La psicologa spiega che anche di fronte ad una differenza linguistica è possibile trovare un linguaggio, quello della relazione, pertanto la difficoltà ad andare oltre la comprensione linguistica può in realtà celare il timore di entrare in relazione con lui. La diversità linguistica non rappresenta infatti un limite alla relazione se si trovano altri strumenti per andare incontro all'altro.

L'Assistente Sociale afferma che il successo dell'Adozione sta nella possibilità di entrare in relazione con l'altro e “starci bene”, sperimentando un legame di reciprocità che porta i soggetti coinvolti ad essere felici. La psicologa aggiunge che il percorso di valutazione che sono chiamati a fare non è per definire se siano idonei o meno all'Adozione ma per vedere se esiste la possibilità per quella coppia ed il bambino di essere felici, se uniti nell'Adozione.

Dopo la pausa, il gruppo viene invitato a rivolgere la propria attenzione sul bambino; si propone un'attività di coppia: scrivere una storia di un bambino adottivo. Vengono distribuiti al centro una serie di biglietti che riportano dei nomi di bambini adottivi. Ogni coppia sceglie un biglietto e in separata sede scrive la storia del proprio bambino, successivamente da condividere in plenaria.

Le immagini che emergono nei racconti rispetto alla famiglia del bambino (*i genitori sono morti, la madre era povera, il padre era in prigione*) e della sua storia di abbandono (*non ha mai conosciuto i suoi genitori, viveva da anni in quell'istituto, aveva cambiato diverse famiglie affidatarie*) consentono alle conduttrici di affrontare il tema del “prima” del bambino. Nell'incontrare il bambino, la coppia deve riconoscere che egli è depositario di una propria storia familiare per la quale non solo il bambino esiste ma ha potuto arrivare a quell'incontro. Il prima del bambino spesso è un prima “molto scomodo”, fatto di ricordi tristi, di situazioni di abbandono, di momenti di separazione. Questo prima così difficile da gestire appartiene al bambino il quale, proprio perché bambino, ha la risorsa per poterlo affrontare ed elaborare. Il bambino necessita di una coppia genitoriale che gli riconosca questa risorsa e che lo

aiuti a coltivarla cosicché, per quanto depauperato, abbia la possibilità di germogliare.

Al gruppo viene riproposta l'immagine del bambino che porta con se uno zainetto (prima): è grazie a quello zainetto che lui potrà creare un nuovo legame di attaccamento. Lo zainetto può rappresentare un peso per il bambino troppo difficile da portare; il vissuto del bambino può essere di insicurezza, di senso di colpa, di inadeguatezza. È importante che il bambino si senta stimato e apprezzato dai genitori adottivi cosicché la propria autostima lo veicoli nella relazione. Molto spesso i bambini adottivi tendono a gestire autonomamente le proprie vicissitudini: *se il bambino non piange quando si fa male non significa che non soffre ma che non ha mai avuto qualcuno che ascoltasse il suo pianto; se il bambino non chiede l'aiuto all'adulto non significa che non ne ha bisogno ma che non si sente legittimato a farlo*. I genitori adottivi dovranno riconoscere e accogliere questi vissuti del bambino così da fargli sperimentare il senso di fiducia verso l'altro; grazie alla fiducia che il bambino, rivestirà nei confronti dei genitori adottivi, potrà esprimere anche ciò che gli risulta più difficile (*mi manca tanto la mia mamma, mi spiace non parlare la mia lingua, ho provato rabbia nei vostri confronti*). I bambini non esprimono questi contenuti come gli adulti ma utilizzano i propri strumenti, come il gioco. Molto spesso i bambini invitano i genitori a partecipare a giochi di fantasia. Per il bambino vivere il "suo gioco" con i genitori adottivi può rappresentare una "rinascita".

### **30 Maggio 2012 ore 15.00-18.00 presso il Distretto Sociosanitario**

L'ultimo incontro si apre con una riflessione proposta dal gruppo rispetto alle modalità con cui i bambini adottivi si relazionano ai propri coetanei. L'Assistente Sociale spiega che la propensione a relazionarsi con i pari non sempre è sintomo di una personalità socievole del bambino. Il bambino adottivo può scoprirsi maggiormente competente nell'entrare in relazione con i pari o con altre figure presenti nel contesto di riferimento, rispetto al relazionarsi con i genitori adottivi. La relazione con i genitori adottivi, proprio per la sua esclusiva intensità, è una relazione "stretta" che richiede un maggiore coinvolgimento. È compito dei genitori riservare un tempo e uno spazio adeguato per generare la relazione.

La psicologa afferma che è importante che i comportamenti dei bambini vengano visti come il manifestarsi del loro mondo emotivo. I genitori devono cercare di leggere nel comportamento, l'emozione del bambino. Potrà succedere che il bambino metta in atto dinamiche di provocazione e aggressività verso i genitori, questi ultimi devono guardare oltre per vedere l'emozione che sta dietro. In questo modo il bambino, capendo che esiste

una comunicazione tra lui e i genitori, potrà attivare altre modalità di espressione.

In altre situazioni, il bambino potrebbe portare ai genitori delle domande a cui non è facile dare risposta. I genitori, pur non disponendo di tutti gli elementi di realtà, dovranno cercare di mettersi in gioco con le richieste del bambino sapendo che non sarà possibile dare risposte perfettamente giuste ma che potranno anche non essere completamente sbagliate.

Le conduttrici propongono la visione del filmato: “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, tratto dal celebre romanzo di Luis Sepulveda. Conclusa la visione, le conduttrici con alcuni spunti di riflessione stimolano la discussione in plenaria. In gruppo emergono i seguenti contenuti:

- L'integrazione esiste anche nella diversità (UNA GABBIANELLA AFFIDATA AD UN GATTO);
- Il senso di appartenenza esiste anche se non apparteniamo “alla stessa razza” (LA GABBIANELLA SENTIVA DI ESSERE PARTE DEL GRUPPO DEI GATTI);
- Il prendersi cura non passa attraverso una forma di possesso ma di riconoscimento della diversità dell'altra (IL GATTO NON LE INSEGNA A MIAGOLARE MA A VOLARE).
- I ricordi tristi esistono ma possono essere affrontati (I GATTI VINCONO SUI RATTI).
- L'Adozione è un evento che coinvolge la comunità di appartenenza (IL GATTO VIENE AIUTATO DAGLI ALTRI GATTI).

Il filmato è risultato di piacevole visione per le coppie che hanno saputo poi portare al gruppo alcune riflessioni stimulate dalla “storia di adozione” insita nel romanzo di Sepulveda. Alcuni partecipanti hanno dichiarato di essersi commossi, altri hanno affermato di aver dato un altro significato ad una storia già nota.

Nel volgere al termine del corso, l'Assistente Sociale, riferendosi all'Adozione internazionale, si sofferma su alcune peculiarità dei significati riconosciuti all'Adozione, che si differenziano in base alle culture di provenienza dei

bambini. Ad esempio i bambini africani hanno un vissuto dei genitori adottivi non come coloro che sostituiscono i propri genitori ma come coloro che si aggiungono ad essi. Questo vissuto è legato ad una tradizione delle culture africane per la quale un bambino che necessita di aiuto non viene tolto dalla sua famiglia ma viene affidato a qualcuno altro, secondo il principio dell'appartenenza comunitaria. In altre culture, dove la genitorialità è più vicina ad un senso di appropriazione del figlio, la separazione dalla famiglia d'origine è vissuta come perdita e l'Adozione come riparazione. Ad esempio nei paesi dell'Est l'allontanamento della famiglia d'origine è totalizzante per cui i bambini vengono inseriti in istituto ed allontanati anche da altre figure di riferimento, oltre che quelle genitoriali. Invece in alcuni Paesi dell'America Latina, il sistema di protezione dei bambini che vengono allontanati dalla propria famiglia d'origine investe sulle forme di affido familiare, pertanto il bambino viene preservato dall'esperienza istituzionalizzante.

Anche se giuridicamente l'Adozione rappresenta una "seconda nascita del bambino", è necessario considerare le disposizioni quali strumenti di legittimità della condizione giuridica del figlio adottivo e non di definizione dei significati dell'Adozione. Da un punto di vista giuridico l'Adozione rappresenta infatti anche lo strumento con cui garantire ad un bambino il diritto alla propria famiglia. I genitori adottivi, attraverso il "rito" dell'Adozione, vengono investiti dalla comunità di una responsabilità genitoriale rispetto ad un bambino. E' possibile pertanto pensare all'Adozione come un progetto di tutela pubblica verso un bambino.

L'Assistente Sociale prosegue riferendo alcuni elementi contenuti in una ricerca svolta da una tirocinante sul decennio di attività dell'Equipe Adozioni. Inoltre descrive alcuni passaggi dell'iter adottivo che normalmente sono meno noti alle coppie, come ad esempio l'affido a rischio giuridico.

A conclusione dell'incontro, le conduttrici salutano il gruppo utilizzando le parole del cantautore Ivano Fossati in "C'è Tempo":

*Dicono che c'è un tempo per seminare  
e uno che hai voglia ad aspettare  
un tempo sognato che viene di notte  
e un altro di giorno teso  
come un lino a sventolare.*

*C'è un tempo negato e uno segreto  
un tempo distante che è roba degli altri  
un momento che era meglio partire  
e quella volta che noi due era meglio parlarci.*

*C'è un tempo perfetto per fare silenzio  
guardare il passaggio del sole d'estate  
e saper raccontare ai nostri bambini quando  
è l'ora muta delle fate.*

*C'è un giorno che ci siamo perduti  
come smarrire un anello in un prato  
e c'era tutto un programma futuro  
che non abbiamo avverato.*

*È tempo che sfugge, niente paura  
che prima o poi ci riprende  
perché c'è tempo, c'è tempo c'è tempo, c'è tempo  
per questo mare infinito di gente.*



## BIBLIOGRAFIA

- T. AULETTA, *il diritto di famiglia*, Torino, G. Giappicchelli editore 2004.
- M.P. COSMO (a cura di), *L'alchimia adottiva. Narrazioni e pensieri*, Lecce Edizioni La Meridiana 2011.
- R. DI SILVIO R., *Parentele di confine. La pratica adottiva tra desiderio locale e mondo globale*, Verona Ombre Corte/Culture 2008.
- M. FRANCHETTI, *La palestra del divenire. Piccolo manuale pratico dedicato a tutti gli aspiranti Nonni Adottivi*, Anno 2010.
- J. GALLI, F. VIERO (a cura di), *Fallimenti adottivi. Prevenzione e riparazione*, Roma Armando Editore 2008.
- J. GALLI J., F. VIERO (a cura di), *I percorsi dell'adozione. il lavoro clinico dal pre al post adozione*, Roma Armando Editore 2005.
- S. GIORGI, *L'aeroporto delle cicogne. Creare e condurre gruppi di genitori adottivi*, Roma Edizioni Magi 2008.
- ISTITUTO DEGLI INNOCENTI, Collana CAI, *I percorsi dell'adozione internazionale: il punto di vista delle famiglie. Indagine conoscitiva sulle coppie che hanno adottato nel 2009*.
- G. MOZZON, *Genitori adottivi. Lavorare in gruppo dopo l'adozione*, Roma Armando Editore 2002.
- PROGETTO VENETO ADOZIONI (Deliberazioni di Giunta Regionale n. 646/2006 e 3922/2207), Guida ad un'adozione consapevole. Norme, strumenti e indicazioni per gli aspiranti genitori adottivi sul percorso da intraprendere. VENEZIA 2008.
- R. ROSNATI (a cura di), *Il legame adottivo. contributi internazionali per la ricerca e l'intervento*, Milano Edizioni Unicopoli 2010.
- SARACENO, NALDINI, *Sociologia della Famiglia*, Bologna Il Mulino 2001.
- C. SARACENO, *Mutamenti della famiglia e politiche sociali in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2003
- G. ZAFFINI, *Coppie in attesa. Il desiderio di diventare genitori*, Roma Armando Editore 2008.
  
- [www.commissioneadozioni.it](http://www.commissioneadozioni.it)
- [www.istiutodegliinnocenti.it](http://www.istiutodegliinnocenti.it)
- [www.venetoadozioni.it](http://www.venetoadozioni.it)
- [www.unirc.it](http://www.unirc.it)

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- Convenzione sulla Protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, l'Aja 29 Maggio 1993.
- Legge 5 Giugno 1967, n. 431: "Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile <<Dell'adozione>> ed inserimento del nuovo capo III con il titolo <<Dell'adozione speciale>>".
- Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 28 Marzo 2001, n. 149 "modifiche

alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” [...]

- Legge 4 Maggio 1983, n. 184 “disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, così come modificata dalla Legge 31 Dicembre 1998, n. 476; “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l’Aja il 29 Maggio 1993. Modifiche alle Legge 4 Maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri”.
- Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto, n. 2497 del 29.12.2011 avente ad oggetto: *“Approvazione del nuovo protocollo operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983 e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali”*.